

A large yellow square on the left side of the page.

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Indice

Prospetto informativo di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	2	Prestito titoli	46
Definizioni	3	Importo OCF (Ongoing charges Figure)	47
Informazioni sulla società	5	Atto costitutivo	47
Struttura della Società	5	Assemblee degli Azionisti e diritti di voto	50
Classi di Azioni	6	Regime fiscale	51
Obiettivi e politiche di investimento e altre informazioni sui Comparti	7	Informazioni generali	56
Acquisto vendita e conversione di azioni	16	Bilanci e relazioni annuali	57
Acquisto di Azioni	19	Gestione del rischio	57
Vendita di Azioni	19	Documenti della Società	57
Oneri di negoziazione	21	Contratti rilevanti	58
Commissione di riscatto	21	Informazioni supplementari	58
Commissione di conversione	21	Avvisi agli Azionisti	58
Altre informazioni sulle operazioni	21	Reclami	58
Informativa sulla Privacy	23	Informazioni per gli investitori residenti al di fuori del Regno Unito	58
Limitazioni di titolarità, cessione e riscatto forzosi	24	Appendice I Mercati mobiliari qualificati e mercati dei derivati qualificati	60
Riscatti in natura	25	Appendice II Gestione degli investimenti e poteri di assunzione di prestiti della Società	62
Emissione di Azioni in cambio di attivi in natura	25	Appendice III Elenco di emittenti di titoli pubblici e statali nei quali la Società può investire fino al 100% del Patrimonio di ciascun Comparto.	81
Sospensione delle operazioni sulle Azioni	25	Appendice IV Stime della compensazione della diluizione	82
Legge regolatrice	26	Appendice V Performance dei Comparti (GBP)	83
Valutazione della Società	26	Appendice VI Disponibilità di classi di Azioni e date di lancio	86
Prezzo per Azione in ciascun Comparto e in ciascuna Classe	27	Appendice VII Disponibilità delle Classi di Azioni Coperte e	87
Base di determinazione del prezzo	28	Indirizzi	88
Pubblicazione dei prezzi	28	Agenti incaricati dei pagamenti	88
Fattori di rischio	28	Agenti per le informazioni	89
Gestione e amministrazione	32		
Il Depositario	33		
Il Gestore	34		
Revisori	35		
Consulenti legali	35		
Libro soci	35		
Conflitti di interesse	35		
Commissioni e spese	36		
Competenze dell'ACD	37		

Importante: in caso di dubbi in relazione al contenuto del presente Prospetto informativo rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le informazioni contenute nel presente Prospetto informativo sono responsabilità di Threadneedle Investment Services Limited, Amministratore Autorizzato della Società (di seguito "ACD"). L'ACD dichiara che, in base alle proprie conoscenze e convinzioni, effettuati tutti i necessari accertamenti con ragionevole diligenza, le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere, non fuorvianti e non omettono nessuno degli elementi previsti dal Regolamento FCA. Threadneedle Investment Services Limited si assume ogni responsabilità al riguardo.

Prospetto informativo di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

(Società di investimento a capitale variabile di tipo aperto a responsabilità limitata, costituita in base al diritto di Inghilterra e Galles ed ivi registrata con il numero IC000232).

Il presente documento costituisce il Prospetto informativo di Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (di seguito "la Società") ed è stato redatto in conformità al Regolamento FCA. La Società è altresì soggetta ai Regolamenti sulle società di investimento di tipo aperto ("Regolamenti OEIC"). L'Atto costitutivo della Società è stato depositato presso la Financial Conduct Authority (di seguito la "FCA").

Il presente Prospetto informativo entra in vigore il 4 giugno 2013 e sostituisce tutti i precedenti Prospetti informativi diffusi dalla Società.

Il presente Prospetto informativo è stato trasmesso in copia alla FCA e al Depositario.

Qualsiasi informazione o dichiarazione in connessione con l'offerta di Azioni, da chiunque rilasciata, che sia diversa da quelle contenute nel presente Prospetto Informativo deve ritenersi non autorizzata. Gli investitori non devono pertanto considerare tali eventuali informazioni o dichiarazioni come provenienti dalla Società o dall'ACD né farvi affidamento.

La diffusione del presente Prospetto informativo (unitamente o meno ad eventuali relazioni) o l'emissione di Azioni non devono in nessun caso indurre a ritenere che la situazione della Società non sia mutata dalla data di decorrenza del presente Prospetto informativo.

La distribuzione del presente Prospetto informativo e l'offerta di Azioni possono essere soggette a restrizioni a norma di legge in alcuni ordinamenti giuridici. La Società e l'ACD ricordano che chiunque venga in possesso del presente Prospetto informativo è tenuto a informarsi e a rispettare siffatte restrizioni.

Il presente Prospetto informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione al pubblico risparmio in un qualsiasi ordinamento giuridico nel quale tale offerta o sollecitazione non sono autorizzate o a qualsiasi soggetto nei confronti del quale tale offerta o sollecitazione sono illecite.

A discrezione dell'ACD, le Azioni possono essere quotate alla Borsa di Lussemburgo.

Le informazioni fornite nel presente Prospetto informativo non costituiscono consulenza legale o fiscale, sugli investimenti o su altre questioni. I potenziali investitori sono tenuti a rivolgersi ai propri consulenti per quanto riguarda le implicazioni dell'acquisizione, detenzione o alienazione di Azioni.

Le disposizioni dell'Atto costitutivo della Società sono vincolanti per tutti gli Azionisti, che sono tenuti a prenderne conoscenza.

Il presente Prospetto informativo è stato approvato dall'ACD ai fini dell'articolo 21 del Financial Services and Markets Act 2000 (legge in materia di servizi e mercati finanziari del 2000, di seguito indicata come "la Legge").

Il presente Prospetto informativo si basa su informazioni, normative e consuetudini valide alla data sopraindicata. Successivamente alla diffusione di un Prospetto informativo aggiornato o di un testo integrativo, la Società non è più vincolata dal Prospetto informativo superato; gli investitori sono tenuti a verificare presso l'ACD che il presente Prospetto informativo sia quello di più recente pubblicazione.

Su richiesta degli investitori, possono essere fornite copie del presente Prospetto informativo su supporto cartaceo o in formato digitale.

Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti né a persone fisiche o giuridiche (ivi incluse società di capitali, società di persone, trust o altre entità) che rientrino nella definizione di "soggetti statunitensi" di cui all'articolo 902 del Regolamento S promulgato ai sensi della normativa statunitense in materia di valori trasferibili (US Securities Act) del 1933 (e successive modifiche), né dette Azioni possono essere in possesso o altrimenti in detenzione dei suddetti soggetti. Di conseguenza, il presente Prospetto informativo non può essere distribuito

negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. L'ACD si riserva il diritto di dare comunicazione a qualsiasi Azionista che sia al momento una persona giuridica di diritto statunitense, o che lo divenga successivamente, oppure che sia una persona fisica statunitense della necessità di (i) trasferire le Azioni a un soggetto non statunitense o di (ii) richiedere il riscatto o l'annullamento delle proprie Azioni. L'ACD stesso può procedere al riscatto o all'annullamento delle Azioni in caso di mancato trasferimento o di mancata presentazione della richiesta di annullamento da parte dell'Azionista entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ACD.

Definizioni

“ACD (Authorised Corporate Director)”: indica Threadneedle Investment Services Limited, l'Amministratore autorizzato della Società.

“Azione o Azioni”: indica l'azione o le azioni della Società (comprehensive di Azioni intere e Frazioni).

“Azioni ad accumulazione”: indica le Azioni (di qualsiasi Classe) di volta in volta emesse dai Comparti della Società, il cui reddito ad esse rispettivamente allocato viene periodicamente accreditato al capitale in conformità al Regolamento FCA.

“Azioni ad accumulazione lorda”: indica le Azioni ad accumulazione che sono Azioni a pagamento lordo denominate nella valuta di denominazione.

“Azioni ad accumulazione netta”: indica le Azioni ad accumulazione che sono Azioni a pagamento netto denominate nella valuta di denominazione.

“Azioni a distribuzione”: indica le Azioni (di qualsiasi Classe) dei Comparti della Società, emesse di volta in volta, il cui reddito ad esse rispettivamente allocato viene periodicamente distribuito ai corrispondenti titolari in conformità al Regolamento FCA.

“Azioni a distribuzione lorda”: indica le Azioni a distribuzione che sono Azioni a pagamento lordo denominate nella valuta di denominazione.

“Azioni a distribuzione netta”: indica le Azioni a distribuzione che sono Azioni a pagamento netto denominate nella valuta di denominazione.

“Azioni a pagamento lordo”: indica le Azioni (di qualunque Classe) dei Comparti della Società, di volta in volta emesse, in relazione alle quali il reddito allocato ai titolari viene (i) nel caso di Azioni ad accumulazione, periodicamente accreditato al capitale ovvero (ii) nel caso di Azioni a distribuzione, distribuito periodicamente ai corrispondenti

titolari, in entrambi i casi in conformità alla normativa fiscale pertinente senza che la Società contabilizzi o detragga alcuna imposta.

“Azioni a pagamento netto”: indica le Azioni (di qualunque Classe) dei Comparti della Società emesse di volta in volta, in relazione alle quali (i) nel caso di Azioni ad accumulazione, il reddito netto allocato ai titolari viene periodicamente accreditato al capitale ovvero (ii) nel caso di Azioni a distribuzione, il reddito netto viene distribuito periodicamente ai titolari. In entrambi i casi l'allocazione avviene a seguito della applicazione dell'aliquota base d'imposta sul reddito nel Regno Unito. L'imposta sul reddito applicata verrà contabilizzata dalla Società all'Amministrazione Fiscale e Doganale britannica (“HM Revenue & Customs”).

“Azioni di Classe X”: indica le Azioni intese ad offrire una struttura di commissioni alternativa per cui, invece di una commissione di gestione annua a carico del Comparto, il relativo importo viene fatturato dall'ACD direttamente all'investitore in conformità al contratto sottoscritto tra l'ACD e ciascun Azionista Qualificato.

“Azioni IPA”: indica le Azioni disponibili esclusivamente per gli *Individual Pensions Accounts*.

“Azionista”: indica ciascun titolare di Azioni in un momento determinato.

“Azionista Qualificato”: indica qualsiasi investitore, nuovo o esistente, della Società che, a discrezione dell'ACD, sia qualificato per investire in Azioni di Classe X dietro sottoscrizione di un contratto con l'ACD e che soddisfi le condizioni di idoneità stabilite di volta in volta dall'ACD.

“Banca Autorizzata”: indica un'istituzione così definita nel glossario dell'FCA Handbook.

“Classe o Classi”: riferito alle Azioni indica, in base al contesto, tutte le Azioni relative a un singolo Comparto ovvero tutte le Azioni relative ad una o più classi determinate di Azioni nell'ambito di un singolo Comparto.

“Classe (o Classi) di Azioni con Copertura (*Hedged*)”: indica (in base al contesto) una Classe di Azioni con Copertura contro la Valuta del Portfolio ovvero una Classe di Azioni con Copertura contro la Valuta di Riferimento.

“Classe (o Classi) di Azioni con Copertura contro la Valuta del Portfolio”: indica (in base al contesto) la Classe o le Classi di Azioni che consentono il ricorso a operazioni di copertura valutaria al fine di ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra le Valute del Portfolio e la Valuta Coperta.

“Classe (o Classi) di Azioni con Copertura contro la Valuta di Riferimento”: indica (in base al contesto) la Classe o le Classi di Azioni che consentono il ricorso a operazioni di copertura valutaria al fine di ridurre l’effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta (o le Valute) di Riferimento e la Valuta Coperta, così come stabilito nell’Appendice VII.

“COLL”: indica un capitolo o norma del Regolamento FCA.

“Comparto o Comparti”: indica uno o più comparti della Società (vale a dire una parte del Patrimonio della Società considerata come un’entità a sé stante), al quale possono essere imputate attività e passività specifiche della Società e che viene investito in conformità all’obiettivo di investimento ad esso applicabile.

“Conversione”: indica lo scambio di azioni di una determinata Classe o Comparto con azioni di un’altra Classe o Comparto.

“Depositario”: indica *J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited*, il depositario della Società.

“EPM (Efficient Portfolio Management)”: Gestione efficiente del portafoglio. indica l’utilizzo di tecniche e strumenti relativi a valori trasferibili o strumenti del mercato monetario autorizzati i quali rispondano ai seguenti criteri:

- (a) sono adeguati dal punto di vista economico per il fatto di essere attuati secondo modalità efficienti in termini di costi; e
- (b) vengono conclusi per uno o più dei seguenti scopi specifici:
 - riduzione del rischio;
 - riduzione del costo;
 - generazione di capitale o reddito supplementare per l’organismo di investimento con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dell’organismo e con le regole di diversificazione del rischio espone nel COLL.

“FCA”: indica la “Financial Conduct Authority”, autorità di vigilanza del Regno Unito, e qualsiasi organismo che succeda ad essa.

“FCA Handbook”: indica l’*FCA Handbook of Rules and Guidance*, manuale di Norme e Direttive emanato dalla FCA.

“Frazione”: indica un taglio inferiore dell’azione (10.000 Azioni di taglio inferiore formano un’Azione intera).

“Gestore”: indica Threadneedle Asset Management Limited, il gestore per l’ACD.

“Giorno di negoziazione”: indica tutti i giorni da lunedì a venerdì con l’esclusione delle festività nazionali e dei giorni di chiusura delle banche osservati in Inghilterra e Galles e degli altri giorni stabiliti discrezionalmente dall’ACD.

“Istituzione qualificata”: indica una tra le istituzioni creditizie definite nel glossario dell’FCA Handbook.

“NAV o Valore d’inventario”: indica il valore d’inventario netto della Società (o, in base al contesto, di un suo Comparto) meno le passività della Società (o del suddetto Comparto) calcolato in conformità all’Atto costitutivo della Società.

“OCSE”: indica l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

“Patrimonio”: indica il patrimonio della Società che deve essere consegnato al Depositario a fini di custodia in conformità al Regolamento FCA.

“Periodo di offerta iniziale”: con riferimento ad un Comparto di nuova costituzione, indica il periodo descritto nel paragrafo intitolato “Periodo di offerta iniziale” nella sezione “Acquisto, vendita e conversione di Azioni”.

“Regolamento FCA”: indica le norme facenti parte del Collective Investment Schemes Sourcebook (testo di base sui piani comuni di investimento), pubblicato nell’ambito del FCA Handbook, il quale tuttavia, per evitare dubbi, non comprende le disposizioni o i requisiti probatori contenuti invece nel suddetto Sourcebook.

“Regolamenti OEIC”: indica le *Open-Ended Investment Companies Regulations 2001*, i regolamenti sulle società di investimento di tipo aperto del 2001, e successivi emendamenti.

“SDRT”: indica l’imposta di registro complementare del Regno Unito denominata: *Stamp Duty Reserve Tax*.

“Società”: indica Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC.

“Stato SEE”: indica uno stato membro dell’Unione Europea e qualsiasi altro stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

“Valuta Coperta (Hedged)”: indica la valuta di denominazione delle Classi di Azioni con Copertura.

“Valuta del Portfolio o Valute del Portfolio”: indica (in base al contesto) la valuta o le valute in cui sono investiti gli asset sottostanti del Comparto, in linea con gli obiettivi di investimento applicabili al Comparto medesimo.

“Valuta di denominazione”: indica la Sterlina inglese (GBP), che rappresenta altresì la valuta in cui deve essere redatta la contabilità della Società.

“Valuta (o Valute) di riferimento”: indica (in base al contesto) la valuta di investimento principale della Classe di Azioni contro cui verranno applicate le operazioni di copertura valutaria al fine di ridurre eventuali fluttuazioni del tasso di cambio con la Valuta Coperta.

Informazioni sulla società

Informazioni generali

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto, costituita in base al diritto di Inghilterra e Galles ed ivi registrata con il numero IC 000232, autorizzata dalla FCA con decorrenza 9 maggio 2003.

La Società è stata autorizzata dalla FCA ad operare come OICVM e quindi gode dei relativi diritti conferiti dalla Direttiva sugli Organismi di investimento collettivo in valori trasferibili (2009/65/CE, di seguito la “Direttiva OICVM”). Di conseguenza, ai fini del Regolamento FCA, la Società è assimilata a un OICVM.

Gli azionisti della Società non rispondono dei debiti assunti dalla stessa.

Sede amministrativa: 60 St Mary Axe, Londra EC3A 8JQ.

Indirizzo per l'invio della corrispondenza: L'indirizzo nel Regno Unito al quale devono essere inviate o notificate le comunicazioni o gli altri documenti di cui è previsto o autorizzato l'inoltro alla Società è quello della sede amministrativa.

Capitale sociale: Massimo £100.000.000.000
Minimo £100

Le azioni della Società non hanno valore nominale. In qualsiasi momento il Capitale sociale è uguale alla somma del NAV di ogni Comparto.

Le Azioni della Società possono essere offerte in altri Stati SEE se così decide l'ACD.

Attualmente i Comparti sono autorizzati all'offerta al pubblico in diversi paesi, oltre che nel Regno Unito, ivi inclusi Austria, Belgio (fatta eccezione per i Comparti UK Extended Alpha e

UK Absolute Alpha), Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi bassi, Italia, Spagna e Portogallo. Alcuni Comparti sono autorizzati all'offerta al pubblico e alla vendita in Svizzera e nei confronti di Fondi pensione privati peruviani in Perù. Per quanto attiene alla distribuzione dei Comparti in Svizzera è in vigore un diverso Prospetto informativo il quale può essere richiesto all'ACD. A Singapore, un ristretto numero di Comparti è attualmente riconosciuto come organismo di tipo “restricted” ed è pertanto disponibile esclusivamente per l'offerta nei confronti di investitori accreditati (ai sensi della normativa di Singapore).

La Società procede all'emissione ed al riscatto delle Azioni di ciascuna Classe disponibile a un prezzo in linea con il NAV corrispondente.

Struttura della Società

I Comparti

La Società è strutturata in modo tale da consentire all'ACD la costituzione di volta in volta di Comparti diversi previa approvazione della FCA e accordo del Depositario. In concomitanza con il lancio di un nuovo Comparto o di una nuova Classe viene predisposto un Prospetto informativo aggiornato che presenta in dettaglio il Comparto o la Classe in questione.

Gli attivi di ciascun Comparto vengono gestiti separatamente da quelli degli altri Comparti e sono investiti in conformità al relativo obiettivo e politica di investimento. I Comparti attualmente disponibili sono:

Pan European Accelerando Fund^{*}
UK Extended Alpha Fund^{*}
Absolute Return Bond Fund^{*}
Target Return Fund^{*}
UK Mid 250 Fund^{*}
Global Emerging Markets Equity Fund^{*}
UK Equity Alpha Income Fund^{*}
Global Equity Income Fund^{*}
Pan European Equity Dividend Fund^{*}
China Opportunities Fund^{*}
American Extended Alpha Fund^{*}
Global Extended Alpha Fund^{*}
Emerging Market Local Fund^{*}
UK Absolute Alpha Fund^{*}

^{*} Questi Comparti saranno gestiti in modo che siano qualificati come “investimenti ISA” (ai fini dei regolamenti in materia di “*Individual Savings Accounts*”).

^{*} A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Informazioni dettagliate sui Comparti attualmente disponibili, nonché sui loro obiettivi e politiche di investimento, si trovano nella sezione “Obiettivi e politiche di investimento ed altre informazioni sui Comparti”. Le classi di azioni disponibili e le relative date di lancio sono invece riportate nell'Appendice VI.

Ciascun Comparto dispone di un portafoglio specifico di attivi al quale sono imputabili le attività e le passività del Comparto stesso. Per quanto riguarda gli Azionisti, ciascun Comparto costituisce un'entità separata.

I creditori della Società possono comunque rivalersi su tutti gli attivi della Società indipendentemente dal Comparto che è all'origine del debito in questione. Se necessario, è possibile procedere alla riallocazione di attivi da e verso altri Comparti per far fronte ad eventuali procedimenti legali da parte di creditori nei confronti della Società. In caso di tale riallocazione di attivi, l'ACD provvede a darne comunicazione agli Azionisti nella successiva relazione annuale o semestrale.

A ciascun Comparto verranno addebitati le passività, le spese, i costi e gli oneri sostenuti dalla Società e imputabili al Comparto in questione e, all'interno dei singoli Comparti, gli oneri saranno ripartiti tra le Classi in base ai termini di emissione delle Azioni appartenenti a tali Classi. Le passività, le spese e gli oneri direttamente attribuibili ad una Classe di Azioni con Copertura verranno allocati a tale specifica Classe di Azioni con Copertura. Eventuali attività, passività, spese, costi od oneri non riconducibili ad alcun Comparto in particolare possono essere allocati dall'ACD secondo un principio di equità nei confronti degli Azionisti in generale ma, normalmente, saranno allocati a tutti i Comparti proporzionalmente al NAV dei Comparti stessi.

Classi di Azioni

Classi di Azioni disponibili all'interno dei Comparti:

Nell'ambito di ciascun Comparto possono essere emesse diverse Classi di azioni. Le Classi di azioni attualmente disponibili sono specificate nell'Appendice VI. Nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti OEIC e del Regolamento FCA, l'ACD può creare nuove Classi di azioni in relazione a qualsiasi Comparto.

Alcune Classi possono offrire Azioni a distribuzione netta, Azioni a distribuzione lorda, Azioni ad accumulazione netta, Azioni ad accumulazione lorda. I tipi di Azioni attualmente disponibili sono specificati nell'Appendice VI.

I titolari delle Azioni a distribuzione netta e delle Azioni a distribuzione lorda hanno diritto di percepire i proventi

riferibili alle suddette Azioni alle date annuali e infrannuali previste.

I titolari delle Azioni ad accumulazione netta e delle Azioni ad accumulazione lorda non hanno diritto di percepire i proventi riferibili alle suddette Azioni ma tali proventi vengono automaticamente trasferiti al patrimonio del Comparto corrispondente, e ne diventano parte, alle date annuali e/o infrannuali previste. Questa operazione di trasferimento si riflette nell'aumento del prezzo delle Azioni ad accumulazione netta e ad accumulazione lorda.

Se un Comparto comprende Classi diverse, possono essere diverse le spese e gli oneri sostenuti da ogni singola Classe, per cui saranno differenti anche gli importi dedotti dalle varie Classi. In tal caso, la partecipazione proporzionale delle varie Classi nell'ambito di un Comparto verrà rettificata di conseguenza. Di norma, le Azioni di Classe 1 sono a disposizione degli investitori *retail* che puntano ad assicurarsi reddito o crescita (o una combinazione degli stessi) a medio – lungo termine, mentre le Azioni di Classe 2 e di Classe Z sono destinate a investitori non-retail. Le azioni di Classe X sono destinate esclusivamente ad Azionisti Qualificati.

Gli Azionisti hanno diritto di effettuare la Conversione di tutte o parte delle Azioni da essi detenute nell'ambito di una Classe o di un Comparto in Azioni di un'altra Classe nell'ambito dello stesso Comparto o in Azioni della stessa o di un'altra Classe nell'ambito di un diverso Comparto. Informazioni dettagliate relative a tale meccanismo di conversione ed alle relative restrizioni si trovano nella sezione “Acquisto, vendita e conversione di Azioni”. I titolari di Azioni di Classe 1, Classe 2 e Classe Z possono effettuare la Conversione con Azioni di Classe X esclusivamente se rientrano nella categoria “Azionista Qualificato”.

Classi di Azioni con Copertura

L'ACD può mettere a disposizione degli investitori, nell'ambito di taluni Comparti, Classi di Azioni con Copertura. Threadneedle offre due tipologie di Classi di Azioni con Copertura: Classi di Azioni con Copertura contro la Valuta del Portfolio e Classi di Azioni con Copertura contro la Valuta di Riferimento. Le Classi di Azioni con Copertura contro la Valuta di Riferimento proteggono la Valuta Coperta nei confronti della Valuta di Riferimento del Comparto. Le Classi di Azioni con Copertura contro la Valuta del Portfolio proteggono, in proporzione alla ponderazione degli asset sottostanti nel Comparto, le principali valute (anche se non tutte) dei sottostanti del Comparto attribuibili a tali Classi di Azioni, contro la Valuta Coperta.

Gli effetti della copertura, nei casi in cui venga effettuata, vengono riflessi nel valore delle relative Classi di Azioni con Copertura. Le Classi di Azioni con Copertura consentono all'ACD di effettuare operazioni di copertura valutaria al fine di ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento o le Valute del Portfolio e la Valuta Coperta. Questo affinché la Classe di Azioni con Copertura rifletta il rendimento effettivo della Valuta di Riferimento del Comparto o, a seconda di quanto applicabile, delle diverse Valute del Portfolio all'interno del Comparto, aumentato o diminuito del differenziale del tasso di interesse tra la Valuta Coperta e la Valuta di Riferimento o del Portfolio. In ogni caso, vi sono altri fattori che influenzano il rendimento della Classe di Azioni con Copertura; ciò comporta che la Classe di Azioni con Copertura non consegua pienamente l'obiettivo sopra descritto. Tali fattori includono, tra gli altri:

- (i) ogni perdita o profitto non realizzato su contratti a termine in valuta che rimanga non investito, fino a quando la copertura non venga rinnovata e l'eventuale profitto o perdita venga cristallizzato;
- (ii) costi relativi all'operazione;
- (iii) modifiche dei tassi di interesse a breve termine;
- (iv) la tempistica degli aggiustamenti della copertura del valore di mercato relativo al punto di valutazione del Comparto;
- (v) volatilità infragiornaliera del valore della valuta degli attivi del Comparto in relazione alla copertura esistente.

Il costo e le spese connessi alle operazioni di copertura in relazione alla Classe o alle Classi di Azioni con Copertura interessata/e così come eventuali profitti derivanti dalle operazioni di copertura maturano esclusivamente per gli Azionisti di tale Classe di Azioni con Copertura. Gli strumenti utilizzati per attuare la copertura sono tutti strumenti ammessi nel significato di cui all'Appendice II.

L'ACD ha come obiettivo una copertura compresa tra il 95% ed il 105% della quota del NAV attribuibile ad una Classe di Azioni con Copertura. Nella valutazione delle operazioni di copertura con riferimento ad una Classe di Azioni con Copertura saranno presi in considerazione sia il valore del capitale che il valore del reddito della Classe di Azioni con Copertura interessata.

L'ACD effettua una revisione giornaliera delle relative posizioni coperte e, se opportuno, procede ad adeguare la copertura per riflettere afflussi e deflussi dell'investitore.

Le operazioni di copertura possono essere effettuate in ogni caso, si verifichino o meno rialzi o ribassi nel valore della valuta di una Classe di Azioni con Copertura in rapporto alla Valuta di Riferimento o alla Valuta del Portfolio: di conseguenza, nel caso in cui tale copertura venga posta in essere, essa potrebbe proteggere gli investitori nella classe interessata da un ribasso nel valore della valuta che viene coperta ma potrebbe altresì precludere a tali investitori di beneficiare dell'eventuale incremento di valore di tale valuta. Gli investitori che investono in Classi di Azioni con Copertura saranno comunque esposti ai rischi di mercato relativi agli investimenti sottostanti in un Comparto e agli eventuali rischi di cambio derivanti dalla politica di investimento del Comparto interessato che non siano totalmente coperti.

Non può esservi alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata nelle Classi di Azioni con Copertura elimini interamente gli effetti negativi dovuti al tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento -o tra le Valute del Portfolio- e la Valuta Coperta.

La Valuta di Riferimento relativa a ciascuna Classe di Azioni con Copertura è indicata nell'Appendice VII.

Obiettivi e politiche di investimento e altre informazioni sui Comparti

L'investimento degli attivi di ciascun Comparto deve essere effettuato in conformità alle previsioni di cui al Regolamento FCA nonché all'obiettivo ed alla politica di investimento del Comparto stesso. Nel prosieguo, si trovano informazioni dettagliate riguardo agli obiettivi ed alle politiche di investimento dei Comparti. I mercati qualificati dei valori trasferibili e dei derivati nei quali i Comparti sono autorizzati a investire sono specificati nell'Appendice I mentre l'Appendice II fornisce un quadro dettagliato dei poteri generali di gestione degli investimenti e di assunzione di prestiti, compreso un elenco completo degli investimenti ammessi e delle restrizioni d'investimento.

La politica di investimento di un Comparto può prevedere che, nei momenti in cui ciò sia opportuno, il Comparto non sia completamente investito ma detenga liquidità o strumenti quasi monetari. I casi nei quali può presentarsi una simile eventualità sono anch'essi specificati nell'Appendice II. Gli investitori sono tenuti a fare riferimento alla sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto Informativo ed alle circostanze in cui può verificarsi la suddetta eventualità specificate nell'Appendice II.

Tutti i Comparti possono avvalersi di strumenti finanziari derivati a fini di EPM. L'eventuale autorizzazione all'uso di

strumenti derivati a fini di investimento viene specificata nella politica di investimento di ciascun Comparto.

Ove la descrizione della politica di investimento di un Comparto includa termini quali “essenzialmente”, “principalmente” o “prevalentemente”, il Comparto in questione investe almeno due terzi del valore del proprio patrimonio nel genere di attività specificato. In ogni caso, ai fini descritti nell'Appendice II con riferimento ai Comparti della Società appartenenti alla categoria “Comparti obbligazionari”, un Comparto di questo tipo può detenere liquidità o titoli del mercato monetario o altri tipi di strumenti, compresi i derivati.

Qualora la descrizione dell'Obiettivo di Investimento o della Politica di Investimento di un Comparto contengano l'espressione “durata residua” essa si riferisce alla data di pagamento finale di uno strumento finanziario alla quale sono dovuti il capitale rimanente e tutti gli interessi. Qualora la descrizione dell'Obiettivo di Investimento o della Politica di Investimento contengano l'espressione “Carte Commerciali” (“Commercial Paper”) essa si riferisce ad un pagherò cambiario non garantito avente una durata residua predeterminata compresa tra 1 e 365 giorni.

Pan European Accelerando Fund[^]

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto Pan European Accelerando Fund consiste nel conseguire una crescita del capitale superiore alla media.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nella gestione attiva di un portafoglio concentrato, composto prevalentemente da titoli azionari europei compresi titoli azionari del Regno Unito, con facoltà di detenere liquidità e/o titoli del mercato monetario se funzionale al perseguimento dell'obiettivo di investimento del Comparto. In altri termini, l'ACD può assumere posizioni significative in determinati titoli e settori, con possibile aumento del livello di volatilità. Il portafoglio è essenzialmente composto da titoli azionari di aziende europee, ivi incluse quelle del Regno Unito, o che svolgano una parte significativa della propria attività in Europa e/o nel Regno Unito. In caso di titoli non denominati in euro può essere prevista una copertura in euro. Se l'ACD lo considera opportuno, può detenere una percentuale elevata o l'intero Comparto sotto forma di liquidità e/o di strumenti del mercato monetario.

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino una crescita di capitale superiore alla media, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione “Fattori di rischio” del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare il paragrafo “Portafoglio Concentrato”.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

UK Extended Alpha Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto UK Extended Alpha Fund consiste nel conseguire una crescita del capitale superiore alla media da un portafoglio concentrato di titoli azionari di società del Regno Unito.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nella gestione attiva di un'esposizione principalmente rivolta verso un portafoglio concentrato di titoli azionari del Regno Unito, vale a dire titoli azionari di aziende del Regno Unito ovvero che svolgano una parte significativa della propria attività nel Regno Unito, mediante l'investimento diretto o indiretto nei titoli suddetti. In altri termini, l'ACD può assumere posizioni significative in determinati titoli e settori, con possibile aumento del livello di volatilità. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire sino a un terzo degli attivi del Comparto in mercati al di fuori del Regno Unito. L'esposizione del Comparto può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.

L'ACD può prendere posizioni lunghe e corte attraverso l'uso di strumenti derivati e operazioni a termine. Inoltre, al fine di acquisire un'esposizione lunga, l'ACD può investire in titoli azionari o in organismi di investimento collettivo del risparmio, ivi inclusi fondi trattati in borsa (“exchange-traded funds”) e/o relativi indici. Se l'ACD lo considera opportuno, può detenere una percentuale elevata o l'intero comparto sotto forma di liquidità e/o di altri titoli (ivi inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario).

Profilo dell'Investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino

una crescita di capitale superiore alla media, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Portafoglio Concentrato" e "Investimenti in strumenti derivati ed operazioni a termine".

Investimenti in strumenti derivati ed operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati ed operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendita allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe invece incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione "vendita allo scoperto" ci si riferisce all'esposizione mediante derivati verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Absolute Return Bond Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto Absolute Return Bond Fund consiste nel conseguire un rendimento totale positivo in qualsiasi condizione di mercato.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD's prevede l'investimento degli attivi del Comparto al fine di assumere un'esposizione verso i mercati obbligazionari globali ed i mercati valutari. L'ACD investe prevalentemente in prodotti derivati, liquidità e strumenti quasi monetari, titoli a reddito fisso, titoli

indicizzati, strumenti del mercato monetario e depositi. In momenti determinati, all'interno del portafoglio può prevalere uno qualsiasi dei suddetti attivi o una combinazione di essi. L'ACD può prendere posizioni lunghe e corte attraverso l'uso di strumenti derivati sulle suddette emissioni.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Assenza di Garanzia del Capitale", "Investimenti in prodotti derivati e operazioni a termine" e "Comparti a Reddito Fisso".

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto Absolute Return Bond Fund non offre alcun tipo di garanzia relativamente alla performance dell'investimento, e che non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere appropriato per gli investitori con un orizzonte di investimento di medio periodo che ricerchino un rendimento totale positivo, i quali siano preparati a sopportare moderate fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati e operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendita allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione "vendita allo scoperto" ci si riferisce all'esposizione mediante derivati finanziari verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Target Return Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto Target Return Fund consiste nel conseguire un rendimento totale positivo in qualsiasi condizione di mercato.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD's prevede l'investimento degli attivi del Comparto al fine di assumere un'esposizione verso i mercati obbligazionario e valutario globali. L'ACD investe in prodotti derivati, liquidità e strumenti quasi monetari, titoli a reddito fisso, titoli indicizzati, strumenti del mercato monetario e depositi. In momenti determinati, all'interno del portafoglio può prevalere uno qualsiasi dei suddetti attivi o una combinazione di essi. L'ACD può prendere posizioni lunghe e corte attraverso l'uso di strumenti derivati sulle suddette emissioni. In caso di titoli non denominati in euro può essere prevista una copertura in euro a livello di Valuta del Portafoglio.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere appropriato per gli investitori con un orizzonte di investimento di medio periodo che ricerchino un rendimento totale positivo, i quali siano preparati a sopportare moderate fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Strategia attuale

Anche se il Comparto punta a un rendimento totale positivo, al momento del lancio e in circostanze normali il gestore si propone di sovraperformare il tasso Euribor del 3% al lordo di tasse e oneri. L'obiettivo di performance per la Classe (o le Classi) di Azioni Coperta(e) sarà di sovraperformare del 3%, al lordo di tasse ed oneri, il tasso di riferimento bancario applicabile alla Valuta Coperta. Tale obiettivo potrebbe tuttavia cambiare in futuro.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Assenza di Garanzia del Capitale", "Investimenti in prodotti derivati e operazioni a termine" e "Comparti a Reddito Fisso".

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto Target Return Fund non offre alcun tipo di garanzia relativamente alla performance dell'investimento, e che non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati e operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendite allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione "vendita allo scoperto" ci si riferisce all'esposizione mediante derivati finanziari verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

UK Mid 250 Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto UK Mid 250 Fund consiste nel conseguire la crescita del capitale da un portafoglio di titoli azionari UK a media capitalizzazione ("mid cap").

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento degli attivi del comparto prevalentemente in una selezione di aziende di medie dimensioni inserite nell'indice FTSE 250 (ex Investment Trusts). Se l'ACD lo considera opportuno, può investire anche in aziende che non sono comprese nell'indice e può detenere liquidità e/o strumenti del mercato monetario.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino la crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione “Fattori di rischio” del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall’investimento nella Società ed in particolare il paragrafo “Società a media capitalizzazione”.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Global Emerging Markets Equity Fund

Obiettivo di investimento

L’obiettivo di investimento del Comparto Global Emerging Markets Equity Fund consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento

La politica di investimento dell’ACD prevede l’investimento degli attivi del Comparto prevalentemente in titoli azionari di aziende dei Mercati emergenti, definite come aziende di paesi emergenti e/o che in tali paesi svolgono una parte significativa delle proprie attività. I paesi emergenti sono quelli definiti “in via di sviluppo” o “emergenti” dalla Banca Mondiale, dalle Nazioni Unite o dal MSCI Emerging Markets Free Index.

Se l’ACD lo considera opportuno, può inoltre investire fino a un terzo degli attivi totali del Comparto in altri titoli, compresi titoli a reddito fisso, altri titoli azionari e titoli del mercato monetario.

Inoltre, l’ACD può fare ricorso a prodotti derivati e operazioni a termine per finalità limitate a una gestione efficiente del portafoglio (EPM).

Profilo dell’investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino la crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell’investitore quanto all’adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione “Fattori di rischio” del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall’investimento nella Società ed in particolare i paragrafi Mercati Emergenti e “Regime Fiscale”.

L’investimento in titoli azionari di mercati emergenti invece che di mercati sviluppati può comportare, per sua stessa

natura, un incremento del livello di volatilità per il comparto rispetto ad altri comparti investiti prevalentemente in titoli azionari di mercati più maturi. Inoltre gli accordi di custodia nei mercati emergenti possono risultare meno affidabili.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

UK Equity Alpha Income Fund

Obiettivo di investimento

L’obiettivo di investimento del Comparto UK Equity Alpha Income Fund consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole e crescente unito a prospettive di crescita del capitale da un portafoglio concentrato di titoli azionari di società del Regno Unito.

Politica di investimento

La politica di investimento dell’ACD prevede l’investimento degli attivi del Comparto in un portafoglio concentrato, composto prevalentemente da titoli azionari del Regno Unito. L’approccio “Alpha Income” è uno stile di investimento altamente focalizzato che consente all’ACD di assumere posizioni significative in determinati titoli e settori, con possibile aumento del livello di volatilità. Il portafoglio è composto prevalentemente da titoli azionari di aziende del Regno Unito o che svolgano una parte significativa della propria attività nel Regno Unito.

Profilo dell’investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino un livello di reddito ragionevole e crescente con prospettive di crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell’investitore quanto all’adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione “Fattori di rischio” del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall’investimento nella Società ed in particolare i paragrafi “Rischio per la Crescita del Capitale” e “Portafoglio Concentrato”.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Global Equity Income Fund

Obiettivo di investimento

L’obiettivo di investimento del comparto Global Equity Income Fund consiste nel conseguire un reddito elevato e

crescente a lungo termine unito a prospettive di crescita del capitale.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento di non meno dei due terzi degli attivi lordi del Comparto in titoli azionari globali. Il reddito sarà sotto forma di distribuzione di dividendi.

Se l'ACD lo considera opportuno, può investire anche fino a un terzo degli attivi totali del Comparto in prodotti derivati, operazioni a termine e altri titoli (compresi titoli a reddito fisso e titoli del mercato monetario), depositi e liquidità.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino un elevato e crescente livello di reddito con prospettive di crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Rischio per la Crescita del capitale", "Mercati Emergenti" e "Regime Fiscale".

L'investimento in titoli azionari di mercati emergenti invece che di mercati sviluppati può comportare, per sua stessa natura, un incremento del livello di volatilità per il comparto rispetto ad altri comparti investiti prevalentemente in titoli azionari di mercati più maturi. Inoltre gli accordi di custodia nei mercati emergenti possono risultare meno affidabili.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Investimento in prodotti derivati e operazioni a termine

Attualmente il comparto Global Equity Income Fund fa ricorso a prodotti derivati esclusivamente a fini EPM (Efficient Portfolio Management) ma la politica di investimento consente l'uso futuro di prodotti derivati a fini di investimento. Agli azionisti verrà comunicata per iscritto, con un preavviso di 60 giorni, l'intenzione di fare uso di prodotti derivati a fini di investimento e il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

L'uso di prodotti derivati a fini di gestione efficiente del portafoglio (EPM) non è inteso a modificare sostanzialmente il profilo di rischio del Comparto.

Pan European Equity Dividend Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto Pan European Equity Dividend Fund consiste nel conseguire un reddito ragionevole e crescente unito a prospettive di crescita del capitale da un portafoglio di titoli azionari paneuropei.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento degli attivi del Comparto prevalentemente in titoli azionari di aziende dell'Europa continentale e del Regno Unito o che svolgano una parte significativa delle proprie attività in tali paesi.

L'ACD farà in modo di investire soprattutto in aziende che presentano un forte potenziale di distribuzione di dividendi superiori alla media.

Se l'ACD lo considera opportuno, può investire anche fino a un terzo degli attivi totali del Comparto in altri titoli (compresi titoli a reddito fisso, altri titoli azionari, titoli del mercato monetario, liquidità e strumenti quasi monetari).

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino un livello di reddito ragionevole e crescente con prospettive di crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare il paragrafo "Rischio per la Crescita del Capitale".

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

China Opportunities Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto China Opportunities Fund consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD prevede l'investimento degli attivi del Comparto prevalentemente in titoli azionari e

titoli collegati ad azioni di aziende cinesi, definite come aziende della Repubblica Popolare Cinese e/o che in tale paese svolgono una parte significativa della propria attività operativa.

Se l'ACD lo considera opportuno, può investire anche fino a un terzo degli attivi totali del Comparto in prodotti derivati, operazioni a termine e altri titoli (compresi titoli a reddito fisso, altri titoli azionari, titoli del mercato monetario e liquidità).

In casi straordinari e per un periodo di tempo limitato, l'ACD può mantenere una percentuale significativa del Comparto sotto forma di liquidità e/o di strumenti del mercato monetario.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino l'incremento del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Rischio Liquidità", "Regime Fiscale" e "Mercati Emergenti".

L'investimento in titoli azionari di mercati emergenti invece che di mercati sviluppati può comportare, per sua stessa natura, un incremento del livello di volatilità per il comparto rispetto ad altri comparti investiti prevalentemente in titoli azionari di mercati più maturi. Inoltre gli accordi di custodia nei mercati emergenti possono risultare meno affidabili.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Investimento in prodotti derivati e operazioni a termine

Attualmente il Comparto China Opportunities Fund fa ricorso a prodotti derivati esclusivamente a fini EPM (Efficient Portfolio Management) ma la politica di investimento consente l'uso futuro di prodotti derivati a fini di investimento. Agli azionisti verrà comunicata per iscritto, con un preavviso di 60 giorni, l'intenzione di fare uso di prodotti derivati a fini di investimento e il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

L'uso di prodotti derivati a fini di gestione efficiente del portafoglio non è inteso a modificare sostanzialmente il profilo di rischio del Comparto.

Investimento in azioni di classe A di aziende quotate nella Repubblica Popolare Cinese

Subordinatamente all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza locale, l'ACD intende investire in azioni di classe A di aziende quotate nella Repubblica Popolare Cinese. Attualmente l'ACD è in attesa dell'autorizzazione delle Borse di Shenzhen e Shanghai e, prima di effettuare l'investimento, ne darà comunicazione agli Azionisti.

American Extended Alpha Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto American Extended Alpha Fund consiste nel conseguire una crescita del capitale superiore alla media.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nella gestione attiva di un'esposizione prevalentemente orientata a titoli azionari di società del Nord America ovvero che svolgono una parte significativa della propria attività operativa in Nord America, investendo direttamente o indirettamente in tali titoli. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire sino a un terzo degli attivi totali del comparto in mercati diversi dal Nord America. L'esposizione nei mercati nordamericani e di altre aree può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.

L'ACD può investire in titoli azionari, prodotti derivati, operazioni a termine ed organismi di investimento collettivo. Può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario), depositi e liquidità.

Al fine di acquisire un'esposizione corta, l'ACD investe in prodotti derivati, nei quali può investire anche nell'ottica di assumere un'esposizione lunga.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino una crescita di capitale superiore alla media, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella

Società ed in particolare il paragrafo “Investimenti in prodotti derivati e operazioni a termine”.

Utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati e operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendita allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione “vendita allo scoperto” ci si riferisce all'esposizione mediante derivati finanziari verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Global Extended Alpha Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Extended Alpha consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nella gestione attiva dell'esposizione mediante l'investimento diretto o indiretto in titoli azionari di tutto il mondo, ivi incluse aziende di mercati sia sviluppati che emergenti. L'esposizione in tali mercati può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.

L'ACD può investire in titoli azionari, prodotti derivati, operazioni a termine ed organismi di investimento collettivo. Può inoltre investire in altri titoli (inclusi titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario), depositi e liquidità.

Al fine di acquisire un'esposizione corta, l'ACD investe in prodotti derivati, nei quali può investire anche nell'ottica di assumere un'esposizione lunga.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo, che ricerchino l'incremento del capitale, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione “Fattori di rischio” del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi “Investimenti in prodotti derivati e operazioni a termine”, “Mercati Emergenti” e “Regime Fiscale”.

L'investimento in titoli azionari di mercati emergenti invece che di mercati sviluppati può comportare, per sua stessa natura, un incremento del livello di volatilità per il comparto rispetto ad altri comparti investiti prevalentemente in titoli azionari di mercati più maturi. Inoltre gli accordi di custodia nei mercati emergenti possono risultare meno affidabili.

Utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati e operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendita allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione “vendita allo scoperto” ci si riferisce all'esposizione mediante derivati finanziari verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Non vi sarà alcun periodo di offerta iniziale.

Emerging Market Local Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto Emerging Market Local Fund consiste nel conseguire un rendimento totale, principalmente grazie alla percezione di reddito, oltre che una moderata crescita del capitale.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nella gestione attiva di un'esposizione prevalentemente orientata alle valute locali dei mercati emergenti e ai titoli di debito in valute locali dei mercati emergenti emessi da paesi in Mercati Emergenti e/o da aziende in Mercati Emergenti, o che svolgono una parte significativa della propria attività, in Mercati Emergenti. I paesi emergenti sono quelli definiti "in via di sviluppo" o "emergenti" dal MSCI Emerging Markets Free Index o quelli non compresi nell'elenco dei paesi OCSE. Ove lo ritenga opportuno, l'ACD può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio totale del Comparto in mercati diversi da quelli emergenti.

L'ACD investirà il patrimonio totale del Comparto in titoli di stato in valuta locale e in buoni del Tesoro, in obbligazioni societarie emesse in valuta locale, in liquidità o strumenti quasi monetari, in strumenti di cartolarizzazione, in operazioni a termine in valuta e in altre tipologie di derivati. Talvolta il portafoglio può essere concentrato in uno dei suddetti attivi o in una combinazione degli stessi.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere idoneo per gli investitori con un orizzonte di investimento che va dal medio al lungo periodo, che ricerchino un rendimento totale essenzialmente sotto forma di reddito associato a una certa crescita del capitale, i quali siano preparati a sopportare fluttuazioni di prezzo da moderate ad elevate. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Rischio per la Crescita del Capitale", "Regime Fiscale", "Comparti a Reddito Fisso", "Obbligazioni ad Alto Rendimento" e "Mercati Emergenti".

L'investimento in titoli azionari di mercati emergenti invece che di mercati sviluppati può comportare, per sua stessa natura, un incremento del livello di volatilità per il comparto rispetto ad altri comparti investiti prevalentemente in titoli azionari di mercati più maturi. Inoltre gli accordi di custodia nei mercati emergenti possono risultare meno affidabili.

Questi "Fattori di rischio" devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Investimento in prodotti derivati e operazioni a termine

Attualmente il comparto Emerging Market Local Fund fa ricorso a prodotti derivati esclusivamente a fini EPM (Efficient Portfolio Management).

L'uso di prodotti derivati a fini di gestione efficiente del portafoglio non è inteso a modificare sostanzialmente il profilo di rischio del Comparto.

UK Absolute Alpha Fund

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto UK Absolute Alpha Fund consiste nel conseguire un rendimento assoluto ("absolute return") nel lungo periodo, in qualsiasi condizione di mercato.

Politica di investimento

La politica di investimento dell'ACD consiste nell'investire principalmente in: titoli azionari o strumenti derivati collegati ad azioni di aziende con sede nel Regno Unito (o che in tale paese svolgono una parte predominante della propria attività), titoli a reddito fisso, liquidità o strumenti del mercato monetario. Qualora l'ACD lo ritenga opportuno, l'ACD può investire in titoli e strumenti derivati relativi ad aziende con sede in paesi diversi dal Regno Unito. L'esposizione del Comparto ai titoli azionari può essere assunta mediante posizioni lunghe e corte.

L'ACD può prendere posizioni lunghe e corte attraverso l'uso di strumenti e operazioni a termine. Inoltre, al fine di acquisire un'esposizione lunga, l'ACD può investire in titoli azionari o in organismi di investimento collettivo del risparmio, ivi inclusi fondi trattati in borsa ("exchange-traded funds") e/o relativi indici.

Profilo dell'investitore

Il Comparto può essere appropriato per gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo che ricerchino un rendimento totale positivo, i quali siano preparati a sopportare ampie fluttuazioni di prezzo. In caso di incertezza dell'investitore quanto all'adeguatezza del Comparto al proprio profilo, si raccomanda di contattare un consulente finanziario.

Fattori di rischio

Gli investitori sono tenuti a leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo per quanto riguarda i rischi derivanti dall'investimento nella Società ed in particolare i paragrafi "Assenza di Garanzia

del Capitale” e “Investimenti in prodotti derivati e operazioni a termine”.

Per evitare dubbi, si precisa che il Comparto UK Absolute Alpha Fund non offre alcun tipo di garanzia relativamente alla performance dell'investimento, e che non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

Utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine

Il Comparto utilizza prodotti derivati e operazioni a termine sia per finalità di EPM che di investimento, ivi incluse vendita allo scoperto e leva finanziaria. L'uso di prodotti derivati e operazioni a termine per finalità di EPM non incrementa il profilo di rischio del comparto. L'uso di prodotti derivati per finalità di investimento potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto.

Vendita allo scoperto e Leva finanziaria

L'esposizione del Comparto implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio del comparto stesso. Con l'espressione “vendita allo scoperto” ci si riferisce all'esposizione mediante derivati finanziari verso la vendita di titoli che non sono detenuti dal venditore al momento della vendita stessa in previsione di una diminuzione del loro valore. Tuttavia, qualora il valore dei titoli in questione aumenti, ciò avrà un effetto negativo sul valore del Comparto. In un mercato in crescita, la leva finanziaria può intensificare i rendimenti per gli Azionisti ma in caso di caduta del mercato le perdite possono essere maggiori.

Questi “Fattori di rischio” devono essere compresi prima di effettuare un investimento nel Comparto.

Acquisto vendita e conversione di azioni

L'investitore può investire in qualsiasi Comparto e Classe di Azioni purché in possesso dei relativi requisiti di idoneità.

Si noti che l'ACD può respingere una richiesta di acquisto, vendita o conversione di Azioni qualora l'investitore non sia in grado di dare prova soddisfacente all'ACD stesso (che valuti secondo ragionevolezza) di aver agito in conformità a alle norme e regolamenti applicabili. A titolo esclusivamente esemplificativo, tali circostanze possono includere l'incapacità di fornire adeguata documentazione antiriciclaggio o di confermare di aver ricevuto la versione più recentemente pubblicata del Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (Key Investor Information Document o KIID) relativo al Comparto in cui desidera investire (se previsto).

I Comparti possono essere distribuiti a investitori privati (“*retail*”) e istituzionali (“*non-retail*”).

Il trading desk dell'ACD è aperto almeno dalle 8.00 alle 18.00 ora di Londra (dalle 9.00 alle 19.00 ora dell'Europa centrale) di ogni Giorno di negoziazione per la trasmissione di richieste di emissione, riscatto e conversione di Azioni. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Obiettivi e politiche di investimento e altre informazioni sui Comparti”.

I prezzi relativi ai Comparti disponibili vengono calcolati ogni singolo Giorno di negoziazione alle 12.00 ora di Londra (normalmente alle 13.00 ora dell'Europa centrale). Alle Azioni del Comparto acquistate o vendute entro le ore 12.00 (normalmente le 13.00, ora dell'Europa centrale) viene assegnato il prezzo calcolato nel medesimo Giorno di negoziazione. Alle Azioni del Comparto acquistate o vendute successivamente alle ore 12.00 ora di Londra (normalmente le 13.00, ora dell'Europa centrale) viene assegnato il prezzo calcolato alle ore 12.00 ora di Londra (normalmente le 13.00, ora dell'Europa centrale) del Giorno di negoziazione successivo.

Importi minimi di sottoscrizione e di partecipazione

Comparto	Investimento minimo iniziale	Investimento minimo successivo	Partecipazione minima
Pan European Accelerando Fund ¹ (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 2.000	GBP 500 EUR 750
Pan European Accelerando Fund ^A (Classe 2)	GBP 50.000 EUR 100.000	GBP 15.000 EUR 20.000	GBP 15.000 EUR 20.000
Pan European Accelerando Fund ^A (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Pan European Accelerando Fund ^A (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
UK Extended Alpha Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 2.000	GBP 500 EUR 750
UK Extended Alpha Fund (Classe 2)	GBP 50.000 EUR 100.000	GBP 15.000 EUR 20.000	GBP 15.000 EUR 20.000

^A A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Comparto	Investimento minimo iniziale	Investimento minimo successivo	Partecipazione minima
UK Extended Alpha Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
UK Absolute Alpha Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 2.000	GBP 500 EUR 750
UK Absolute Alpha Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000
UK Absolute Alpha Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
UK Absolute Alpha Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 1)	Euro 2.500 USD 2.500	Euro 2.000 USD 2.000	Euro 750 USD 750
UK Absolute Alpha Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 2)	Euro 750.000 USD 750.000	Euro 40.000 USD 40.000	Euro 40.000 USD 40.000
UK Absolute Alpha (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
Absolute Return Bond Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 750	GBP 500 EUR 750
Absolute Return Bond Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000
Absolute Return Bond Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Absolute Return Bond Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 1)	SEK 25.000 USD 2.500	SEK 12.500 USD 750	SEK 6.250 USD 750
Absolute Return Bond Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 2)	SEK 6 milioni USD 750.000	SEK 300.000 USD 40.000	SEK 300.000 USD 40.000
Target Return Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 2.000	GBP 500 EUR 750
Target Return Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000
Target Return Fund	GBP 3 milioni EUR 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000

Comparto	Investimento minimo iniziale	Investimento minimo successivo	Partecipazione minima
(Classe X)	USD 5 milioni	USD 40.000	USD 40.000
Target Return Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 1)	SEK 25.000 CHF 4.000 USD 2.500	SEK 12.500 CHF 2.000 USD 2.500	SEK 6.250 CHF 1.000 USD 750
Target Return Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 2)	SEK 7 milioni CHF 1.200.000 USD 750.000	SEK 40.000 CHF 60.000 USD 40.000	SEK 400.000 CHF 60.000 USD 40.000
Target Return Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
UK Mid 250 Fund (Classe 1)	GBP 2.000	GBP 1.000	GBP 500
UK Mid 250 Fund (Classe 2)	GBP 500.000	GBP 25.000	GBP 25.000
UK Mid 250 Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
UK Mid 250 Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
Global Emerging Markets Equity Fund (Classe 1)	GBP 2.000 USD 3.000	GBP 1.000 EUR 750	GBP 500 EUR 750
Global Emerging Markets Equity Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000
Global Emerging Markets Equity Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Global Emerging Markets Equity Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
UK Equity Alpha Fund (Classe 1)	GBP 2.000	GBP 1.000	GBP 500
UK Equity Alpha Income Fund (Classe 2)	GBP 500.000	GBP 25.000	GBP 25.000
UK Equity Alpha Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
UK Equity Alpha Fund	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000

Comparto	Investimento minimo iniziale	Investimento minimo successivo	Partecipazione minima
(Classe Z)	USD 1,5 milioni	USD 75.000	USD 750.000
Global Equity Income Fund AUD (Classe di Azioni con Copertura: Classe X)	AUD 5 milioni	AUD 40.000	AUD 40.000
Global Equity Income Fund SGD (Classe 1 Classe di Azioni con Copertura)	SGD 4.000	SGD 1.000	SGD 1.000
Global Equity Income Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500 USD 3.000	GBP 1.000 EUR 750 USD 750	GBP 500 EUR 750 USD 750
Global Equity Income Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Global Equity Income Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Global Equity Income Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
Pan European Equity Dividend Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 750	GBP 500 EUR 750
Pan European Equity Dividend Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000	GBP 25.000 EUR 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000
Pan European Equity Dividend Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Pan European Equity Dividend Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
China Opportunities Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500 USD 3.000	GBP 1.000 EUR 750 USD 750	GBP 500 EUR 750 USD 750
China Opportunities Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
China Opportunities Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
China Opportunities Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000
American Extended	GBP 2.000 EUR 2.500	GBP 1.000 EUR 750	GBP 500 EUR 750

Comparto	Investimento minimo iniziale	Investimento minimo successivo	Partecipazione minima
Alpha Fund (Classe 1)	USD 3.000	USD 750	USD 750
American Extended Alpha Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
American Extended Alpha Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
American Extended Alpha Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 1)	EUR 2.500	EUR 750	EUR 750
American Extended Alpha Fund (Classe di Azioni con Copertura: Classe 2)	EUR 750.000	EUR 40.000	EUR 40.000
Global Extended Alpha Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500 USD 3.000	GBP 1.000 EUR 750 USD 750	GBP 500 EUR 750 USD 750
Global Extended Alpha Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Global Extended Alpha Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Emerging Market Local Fund (Classe 1)	GBP 2.000 EUR 2.500 USD 3.000	GBP 1.000 EUR 750 USD 750	GBP 500 EUR 750 USD 750
Emerging Market Local Fund (Classe 2)	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 800.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Emerging Market Local Fund (Classe X)	GBP 3 milioni EUR 5 milioni USD 5 milioni	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000	GBP 25.000 EUR 40.000 USD 40.000
Emerging Market Local Fund (Classe Z)	GBP 1 milione EUR 1,5 milioni USD 1,5 milioni	GBP 50.000 EUR 75.000 USD 75.000	GBP 500.000 EUR 750.000 USD 750.000

L'ACD può, a propria discrezione, accettare sottoscrizioni inferiori all'importo minimo. Se una partecipazione è inferiore al livello minimo previsto, l'ACD può procedere, a propria discrezione, al riscatto dell'intera partecipazione.

Per le Classi di Azioni con Copertura, fermo restando quanto sopra, se in qualsiasi momento la dimensione di una classe scende al di sotto di 1 milione in GBP (o di una somma equivalente se in altra valuta), l'ACD può, nell'interesse degli Azionisti rimanenti, procedere al riscatto di tutte le Azioni circolanti di tale Classe di Azioni con Copertura. Per ulteriori informazioni, gli investitori sono tenuti a consultare la sezione "Limitazioni di titolarità, cessione e riscatto forzosi".

"Client Money"

Nell'eventualità di mancato riparto delle Azioni in favore degli investitori entro 24 ore dalla ricezione del pagamento relativo all'acquisto o nell'eventualità che non venga emesso o effettuato alcun assegno o trasferimento elettronico di fondi a copertura del valore di riscatto entro quattro giorni dalla ricezione, da parte dell'ACD, del modulo di rinuncia (o di altre sufficienti istruzioni rese per iscritto) corredato delle dovute autorizzazioni, l'ACD considererà l'intero importo come denaro dei clienti ("Client Money"), ai sensi della definizione di cui al Regolamento FCA. Ciò implica che il denaro verrà detenuto in un conto separato da quello che l'ACD utilizza per il deposito del proprio denaro. L'ACD non calcola né paga agli investitori alcun interesse eventualmente derivante dalle suddette somme.

Periodo di offerta iniziale

L'ACD può prevedere un Periodo di offerta iniziale per i Comparti di nuova costituzione, che decorra dalla data di lancio dei Comparti stessi. Durante tale periodo, il prezzo di acquisto delle Azioni del Comparto sarà quello fissato dall'ACD e notificato al Depositario entro e non oltre la data di inizio di detto periodo.

Acquisto di Azioni

Procedura:

E' possibile acquistare azioni inviando all'ACD un modulo di sottoscrizione compilato al servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi". Per i non residenti nel Regno Unito l'acquisto iniziale deve necessariamente essere corredato da un modulo di sottoscrizione compilato. I moduli di sottoscrizione possono essere richiesti al servizio clienti dell'ACD. Gli investimenti successivi possono essere effettuati telefonicamente, ma devono essere in ogni caso confermati per iscritto. Salvo indicazione contraria, tutte le richieste sono evase all'atto del ricevimento e il pagamento è immediatamente esigibile.

* Si ricorda che le telefonate possono essere registrate.

Prima della sottoscrizione di Azioni di Classe X è necessario procedere alla stipulazione di un apposito contratto tra l'Azionista Qualificato e l'ACD.

La data di liquidazione corrisponde al relativo Giorno di negoziazione più quattro giorni lavorativi per tutti i Comparti della Società.

In conformità alla politica di controllo dei crediti, l'ACD si riserva il diritto di recedere senza preavviso da un contratto il cui pagamento non sia pervenuto entro la data di liquidazione prevista e di recuperare eventuali perdite sostenute. L'ACD si riserva inoltre il diritto di applicare interessi di mora. Nel corso del Periodo di offerta iniziale, l'ACD può richiedere il pagamento in contanti prima di procedere all'emissione di Azioni.

L'ACD ha il diritto di respingere, totalmente o parzialmente, con motivazioni fondate, la richiesta di sottoscrizione di Azioni e, in tale caso l'ACD rimborsa eventuali somme di denaro versate, o il relativo saldo, a rischio del richiedente.

Eventuali importi di sottoscrizione in eccesso dopo l'emissione di un numero intero di Azioni non vengono rimborsati al richiedente. In tal caso vengono invece emesse Frazioni di azioni.

Documenti inviati all'acquirente:

Il dettaglio relativo alle Azioni acquistate ed al prezzo delle stesse è contenuto in un apposito documento di conferma dell'acquisto (c.d. "fissato bollato"), il quale viene emesso entro la chiusura del giorno lavorativo che segue la data posteriore tra la data di ricezione del modulo di sottoscrizione delle Azioni o, se successiva, la data di valutazione in relazione al quale è stato calcolato il prezzo di acquisto unitamente, se previsto, ad un avviso che informa il richiedente del proprio diritto di recesso.

In relazione alle Azioni non vengono emessi certificati azionari. La titolarità delle Azioni è comprovata dalla registrazione nel libro soci della Società. Gli estratti conto relativi alle distribuzioni periodiche inerenti alle Azioni riportano il numero di Azioni detenute o accumulate dal destinatario. Possono anche essere emessi in qualsiasi momento, su richiesta di un azionista iscritto nel libro soci, estratti individuali relativi alle Azioni di un Azionista (o, in caso di contitolarità, riferiti al titolare indicato per primo).

Vendita di Azioni

Procedura:

Ogni Azionista ha diritto di richiedere alla Società il riscatto delle proprie Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione a meno che il controvalore delle Azioni oggetto del riscatto non faccia scendere il controvalore delle Azioni detenute al di sotto della partecipazione minima richiesta per il Comparto di riferimento, nel qual caso potrebbe essere richiesto all'Azionista il riscatto dell'intera partecipazione.

Sono previste eccezioni per il Comparto China Opportunities Fund. Vedi la sezione "Riscatti in natura".

Le richieste di riscatto di Azioni possono essere presentate al servizio clienti dell'ACD specificato nell'elenco degli indirizzi.

* Si ricorda che le telefonate possono essere registrate.

L'importo rimborsato sarà versato tramite assegno spiccato, o bonifico eseguito, entro quattro giorni lavorativi per i "Comparti Azionari" o per i "Comparti Obbligazionari" ed entro un giorno lavorativo per i Comparti cash oppure entro la data posteriore tra (a) la data del ricevimento da parte dell'ACD del modulo di rinuncia (o altre sufficienti istruzioni per iscritto) debitamente sottoscritto da tutti gli Azionisti interessati e recante l'indicazione del numero esatto di Azioni oggetto del riscatto unitamente ad ogni altra adeguata prova di titolarità o (b) la data del punto di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'ACD.

Documenti inviati al venditore:

Il dettaglio relativo al numero delle Azioni vendute ed al prezzo delle stesse è contenuto in un apposito documento di conferma (c.d. "fissato bollato"), il quale viene inviato all'Azionista venditore (o, in caso di contitolarità, al titolare indicato per primo) al più tardi entro la chiusura del giorno lavorativo che segue la data posteriore tra la data della richiesta di riscatto delle Azioni o, se successiva, la data del punto di valutazione in relazione al quale è stato calcolato il prezzo di riscatto, unitamente (se non sono già state fornite istruzioni sufficienti per iscritto) a un modulo di rinuncia che deve essere compilato e trasmesso da parte dell'Azionista/degli Azionisti.

Riscatto minimo:

Benché sia possibile riscattare una partecipazione solo in parte, l'ACD si riserva il diritto di respingere una richiesta di riscatto qualora il controvalore delle Azioni da riscattare, di un qualsiasi Comparto, sia inferiore a £500 relativamente alle Azioni di Classe 1 ed alle Azioni di Classe 1 con Copertura, inferiore a £25.000 relativamente alle Azioni di Classe 2, di Classe 2 con Copertura, di Classe X e inferiore a £500.000 relativamente alle Azioni di Classe Z (o importo equivalente in altra valuta).

Conversione/Scambio

Laddove esista più di un Comparto, il titolare di Azioni di un Comparto può Convertire in qualsiasi momento tutte o parte delle Azioni in suo possesso appartenenti a una determinata Classe o Comparto ("Azioni originarie") in Azioni appartenenti a un'altra Classe o Comparto ("Nuove azioni"). Il Titolare delle Azioni originarie deve essere un Azionista qualificato per poter Convertire azioni in suo possesso in

Azioni di Classe X. Il numero di Nuove azioni emesse sarà stabilito in riferimento ai rispettivi prezzi delle Nuove azioni e delle Azioni originarie in corrispondenza del punto di valutazione applicabile al momento del riacquisto di Azioni originarie e dell'emissione di Nuove azioni.

La Conversione può essere effettuata contattando il servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi". A sua discrezione, l'ACD può applicare una commissione alla conversione di Azioni tra Comparti diversi. Tutte le commissioni applicabili sono riportate nella sezione "Oneri di negoziazione". Non viene applicata alcuna commissione alla Conversione tra Classi di azioni dello stesso Comparto.

Se, in seguito alla Conversione, il controvalore delle Azioni originarie o delle Nuove azioni in possesso dell'Azionista diviene inferiore alla partecipazione minima prevista per la relativa Classe o il relativo Comparto, l'ACD può, ove lo ritenga opportuno, convertire tutte le Azioni originarie in possesso del richiedente in Nuove azioni oppure rifiutare di effettuare la Conversione delle Azioni originarie. Non vengono effettuate Conversioni nei periodi in cui è sospeso il diritto degli azionisti di richiedere il riscatto delle Azioni in loro possesso. Le disposizioni generali sulle procedure relative ai riscatti si applicano anche alle Conversioni. Il modulo di conversione debitamente compilato deve essere ricevuto dall'ACD prima del punto di valutazione in un Giorno di negoziazione per il Comparto o i Comparti interessati dalla Conversione. La conversione verrà effettuata ai prezzi stabiliti in corrispondenza dei punti di valutazione del suddetto Giorno di negoziazione o dell'eventuale diversa data approvata dall'ACD. Le richieste di conversione pervenute successivamente ad un punto di valutazione saranno tenute in sospeso fino al Giorno di negoziazione successivo per il Comparto o i Comparti interessati dalla Conversione.

L'ACD può rettificare il numero di Nuove azioni emesse in modo da tener conto di eventuali commissioni di conversione e di altre tasse e oneri addebitati relativamente all'emissione o alla vendita di Nuove azioni o al riacquisto o annullamento delle Azioni originarie secondo quanto eventualmente consentito in conformità al Regolamento FCA.

E' opportuno ricordare che la Conversione di Azioni di un determinato Comparto in Azioni di un altro Comparto è considerata un riscatto con vendita e può quindi avere implicazioni fiscali per gli Azionisti. Per soggetti fiscali del Regno Unito si tratta di una alienazione ai fini dell'imposta sui redditi da capitale.

La legge non attribuisce all'Azionista che effettua la Conversione di Azioni di un determinato Comparto in Azioni

di un altro Comparto il diritto di recedere dall'operazione o di annullarla.

Al fine di assistere l'Azionista nell'adempimento dei suoi obblighi normativi e regolamentari, ivi incluso il rispetto del *Retail Distribution Review* dell'FCA, l'Azionista, ad assoluta discrezione dell'ACD, può trasformare (inteso come processo contrapposto alla Conversione) Azioni di una Classe di qualsiasi Comparto con Azioni di altra Classe dello stesso Comparto.

Oneri di negoziazione

Commissione di ingresso:

Le commissioni di ingresso variano in base al paese di sottoscrizione e alla Classe di Azioni. Le attuali commissioni di ingresso sono specificate di seguito:

Classe di Azioni	Commissione di ingresso
Classe 1 e Classe di Azioni con Copertura 1*	
Investitori Regno Unito	3,75% dell'importo lordo investito
Investitori altri paesi**	5% dell'importo lordo investito
Classe 2 e Classe di Azioni con Copertura 2*	0%
Classe X	0% dell'importo lordo investito
Classe Z	
– per gli investitori del Regno Unito	3% dell'importo lordo investito
– per gli investitori di Paesi diversi	3% dell'importo lordo investito

*Una commissione pari al 3% dell'importo lordo investito nel Comparto Target Return Fund e nel Comparto Absolute Return Bond Fund si applica sia agli investitori non residenti che a quelli residenti nel Regno Unito.

L'ACD comunicherà per iscritto agli Azionisti interessati, con preavviso non inferiore a 60 giorni, eventuali aumenti delle percentuali – sopra specificate – della commissione di ingresso e modificherà il Prospetto informativo di conseguenza.

La commissione di ingresso deve essere versata all'ACD e può essere utilizzata per remunerare gli intermediari. Nei limiti di quanto consentito dal Regolamento FCA, l'ACD può, a propria discrezione, accettare di eliminare o ridurre l'importo della commissione di ingresso relativa alla sottoscrizione effettuata da un qualsiasi soggetto, compreso il titolare di Azioni di un altro organismo di investimento collettivo gestito dall'ACD, nel caso in cui la suddetta

sottoscrizione sia contestuale al riscatto di quote o Azioni (o altre partecipazioni) di tale altro organismo di investimento collettivo e rappresenti quindi una "Conversione" in azioni della Società.

Reinvestimento del reddito

Per quei Comparti che consentono il reinvestimento del reddito dei proventi, gli Azionisti possono scegliere di utilizzare il reddito proveniente dai loro dividendi per l'acquisto di nuove azioni del Comparto. L'ACD, discrezionalmente a propria scelta, può rinunciare all'applicazione di commissioni di ingresso relativamente alle Azioni acquistate utilizzando dividendi reinvestiti oppure scontarne l'importo.

Commissione di riscatto

L'ACD può applicare una commissione sul riscatto di Azioni. Attualmente non vengono applicate commissioni di riscatto dall'ACD. Le Azioni emesse durante il periodo di validità del presente Prospetto informativo non saranno soggette in futuro a commissioni di riscatto.

L'ACD può applicare una commissione di riscatto esclusivamente in conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento FCA.

Commissione di conversione

L'Atto costitutivo autorizza la Società ad applicare una commissione sulla conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto. Salvo indicazioni diverse fornite dall'ACD agli Azionisti con un preavviso di almeno 60 giorni, la commissione di conversione è pari alla commissione di ingresso in vigore in quel momento per la Classe nelle cui Azioni viene effettuata la conversione (vedi precedente tabella sulle commissioni di ingresso). La commissione di conversione deve essere versata all'ACD. Attualmente non viene applicata nessuna commissione di conversione tra Classi di Azioni all'interno dello stesso Comparto. L'eventuale applicazione da parte dell'ACD di una commissione di conversione per Classi di Azioni all'interno dello stesso Comparto deve avvenire in conformità alle disposizioni del Regolamento FCA.

Altre informazioni sulle operazioni

Compensazione della diluizione:

La base di valutazione degli investimenti della Società ai fini del calcolo del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto delle Azioni, così come prevista nel Regolamento FCA e nell'Atto costitutivo, è presentata in sintesi nella sezione "Valutazione della Società". Il costo effettivo di acquisto o di vendita degli investimenti di un Comparto può essere

superiore o inferiore al valore medio di mercato utilizzato nel calcolo del prezzo dell'Azione, a causa, per esempio, dell'applicazione di commissioni di negoziazione oppure in caso di negoziazione a prezzi diversi dal prezzo medio di mercato. In determinate circostanze, per esempio in caso di grandi volumi di operazioni, questo potrebbe avere un effetto negativo sulla partecipazione degli Azionisti nel Comparto. Per impedire questo effetto definito "diluizione", l'ACD ha facoltà di applicare una "compensazione della diluizione" alla vendita e/o riscatto di Azioni. Se applicata, la compensazione della diluizione viene imputata al Comparto interessato e diviene parte del medesimo.

L'esigenza di effettuare una compensazione della diluizione dipende dal volume di vendite o riscatti di Azioni. L'ACD può effettuare una compensazione discrezionale qualora ritenga che, in mancanza, potrebbero verificarsi conseguenze negative per gli Azionisti esistenti (in caso di vendite) o per gli Azionisti rimanenti (in caso di riscatti). In particolare, la compensazione della diluizione può essere effettuata nei seguenti casi:

- (a) quando un Comparto è in fase discendente continua (subisce disinvestimenti netti);
- (b) se un Comparto presenta livelli elevati di vendite nette rispetto alle sue dimensioni;
- (c) se, in un qualsiasi giorno, un Comparto fa registrare vendite o riscatti netti equivalenti al 2% o più delle sue dimensioni;
- (d) in ogni altro caso in cui, a parere dell'ACD, una compensazione della diluizione è nell'interesse degli Azionisti.

Una compensazione della diluizione fa salire il prezzo di negoziazione in presenza di investimenti netti in un Comparto e fa scendere il prezzo di negoziazione in presenza di disinvestimenti netti.

Sebbene il prezzo di ciascuna Classe di Azioni all'interno di un Comparto sia calcolato separatamente, una eventuale compensazione della diluizione influirà in termini percentuali nella stessa misura sul prezzo delle Azioni di ciascuna Classe.

La mancata compensazione della diluizione potrebbe influire negativamente sugli attivi totali di un Comparto.

Poiché la diluizione è direttamente legata agli investimenti e ai disinvestimenti in un Comparto, non è possibile prevedere con precisione se in futuro si verificheranno diluizioni. Di conseguenza, non è nemmeno possibile prevedere con

precisione con quale frequenza l'ACD dovrà effettuare compensazioni della diluizione.

Poiché la compensazione della diluizione relativa a ciascun Comparto viene calcolata tenendo conto dei costi di negoziazione degli investimenti sottostanti del Comparto interessato, ivi inclusi eventuali scarti lettera-denaro ("dealing spreads"), i quali possono variare in base alle condizioni di mercato, l'importo della compensazione può variare nel tempo. Le stime della frequenza di applicazione e dell'importo della compensazione della diluizione sulla base dei titoli detenuti in ciascun Comparto disponibile e delle condizioni di mercato nel periodo di validità del presente Prospetto informativo nonché un elenco degli altri casi in cui è stata applicata la compensazione della diluizione sono contenuti nell' Appendice IV.

Calcolo della compensazione della diluizione:

Nell'effettuare una compensazione della diluizione, l'ACD deve usare la seguente base di valutazione:

- (1) Quando, in riferimento a un qualsiasi punto di valutazione, il valore complessivo delle Azioni di tutte le Classi emesse di un Comparto supera il valore complessivo di tutte le Azioni di tutte le Classi annullate, eventuali compensazioni devono essere effettuate al rialzo; e
- (2) La compensazione della diluizione non deve essere superiore alla differenza ragionevolmente stimata dall'ACD tra il prezzo senza compensazione della diluizione e il prezzo in riferimento a una valutazione del Patrimonio della Società sulla base del miglior prezzo lettera disponibile aggiungendo i costi di negoziazione; o
- (3) Quando, in riferimento a qualsiasi punto di valutazione il valore complessivo delle Azioni di tutte le Classi annullate di un Comparto supera il valore complessivo delle Azioni di tutte le Classi emesse, eventuali compensazioni devono essere effettuate al ribasso; e
- (4) La compensazione della diluizione non deve essere superiore alla differenza ragionevolmente stimata dall'ACD della differenza tra il prezzo senza compensazione della diluizione e il prezzo in riferimento a una valutazione del Patrimonio della Società sulla base del miglior prezzo denaro disponibile sottraendo i costi di negoziazione.

Tecnica di "fair value pricing"

Nella misura consentita dalla FCA e subordinatamente a controlli adeguati, l'ACD può fare uso di una tecnica nota come "fair value pricing" per rettificare i prezzi dei titoli

sottostanti con riferimento a indicatori di prezzo esterni e a livelli di trigger adeguati in modo che la valutazione dei Comparti rifletta con maggiore precisione l'andamento del mercato in un determinato Giorno di negoziazione.

Stamp duty reserve tax

La SDRT viene applicata sulla vendita di Azioni al Comparto nonché su determinate cessioni di Azioni. La SDRT dovuta viene calcolata applicando un'aliquota dello 0.5% del valore di mercato delle Azioni alienate. Tale aliquota può essere ridotta in applicazione degli sgravi di volta in volta applicabili.

L'ACD si prefigge che la SDRT applicabile sulla vendita di Azioni di un Comparto sia, in linea generale, prelevata dal patrimonio del Comparto interessato e che non venga normalmente addebitata alcuna quota in conto SDRT all'Azionista che richiede il riscatto, indipendentemente dall'entità dell'operazione. Non si prevede per il futuro l'imposizione da parte dell'ACD di una quota in conto SDRT agli Azionisti che richiedono un riscatto.

Per ulteriori informazioni in materia consultare la sezione intitolata "Stamp duty reserve tax ("SDRT")" a pagina 56 del presente Prospetto.

Antiriciclaggio

Le operazioni sulle Azioni o altri tipi di operazioni collegate alla Società sono soggette alla normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito Al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, l'ACD potrà richiedere agli investitori di fornire prova della loro identità all'atto dell'acquisto o del riscatto di Azioni. L'ACD potrà fare ricorso a tale scopo ad agenzie per il merito creditizio (che terranno traccia di aver effettuato un'indagine) e/o a database elettronici.

Fino alla presentazione di prove di identità soddisfacenti, l'ACD si riserva il diritto di rifiutare la vendita di Azioni o di differire l'evasione della domanda di sottoscrizione e/o di trattenere eventuali importi dovuti agli investitori in relazione al loro investimento oppure di interrompere eventuali operazioni in corso per conto dei suddetti investitori.

Market Timing and Late Trading

La ripetizione di operazioni di acquisto e di vendita di Azioni in risposta alle oscillazioni di mercato nel breve periodo è una tecnica nota come "market timing". L'esecuzione di operazioni di sottoscrizione successivamente all'ora di chiusura delle negoziazioni e/o il punto di valutazione è una tecnica nota come "late trading". Le Azioni dei Comparti non sono destinate ad attuare tecniche di market timing o di late trading. L'ACD segue una propria politica di riferimento in relazione al market timing ed al late trading. In base a tale politica, l'ACD può rifiutarsi di accettare una richiesta relativa ad Azioni proveniente da soggetti che egli ragionevolmente ritenga implicati in pratiche di market timing o late trading;

inoltre l'ACD provvederà al monitoraggio attivo degli schemi di trading per contribuire al mantenimento della stabilità e integrità del prezzo delle Azioni.

Informativa sulla Privacy

Responsabile del trattamento dei dati personali

Ai sensi dello UK Data Protection Act 1998, il titolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dagli investitori è Threadneedle Investment Services Limited. Nella presente Dichiarazione sulla privacy, per "noi", "ci" e "nostro" si intende Threadneedle Investment Services Limited.

Utilizzo dei dati personali

I dati personali che ci vengono forniti dai clienti sono utilizzati per svariati fini tra cui figurano gestione e amministrazione degli account, offerta di prodotti e servizi di investimento (tranne nei casi in cui il cliente non ha dato la relativa autorizzazione) e messa a punto di nuovi prodotti e servizi, notifica di cambiamenti apportati ai prodotti acquistati dai clienti, analisi e ricerca interna, conformità normativa o legale o identificazione dei clienti che si mettano in contatto con noi. Possiamo avvalerci di servizi esterni prestati da soggetti terzi per il trattamento dei dati personali dei nostri clienti, sempre in conformità alle suddette finalità.

Trasmissione a terzi dei dati personali dei clienti

I dati personali comunicati dai clienti possono essere trasmessi ai consulenti da essi segnalati. I clienti devono comunicarci per iscritto la decisione di interrompere la comunicazione dei propri dati personali ai suddetti consulenti o l'eventuale cambio di consulente. Il consulente deve concludere a sua volta con i clienti accordi relativi al trattamento dei loro dati personali. I dati personali forniti dai clienti possono essere trasmessi a soggetti terzi a fini di conformità ad obblighi normativi e legali. Inoltre, possiamo comunicare i dati personali dei clienti alle altre società del gruppo Threadneedle, ivi compresa la società Threadneedle Portfolio Services Limited, per le finalità specificate nella presente informativa.

Cambiamenti di assetto societario

Se noi o il gruppo Threadneedle fossimo soggetti a una ristrutturazione o fossimo venduti a terzi, i dati personali che ci sono stati forniti potrebbero essere trasferiti alla nuova entità frutto della ristrutturazione ed ai suddetti terzi ed utilizzati per le finalità specificate in precedenza.

Trasferimenti in paesi extraeuropei

I dati personali dei clienti potrebbero essere trasferiti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Questo potrebbe avvenire nel caso in cui i nostri server,

fornitori e/o service provider fossero localizzati al di fuori di detta area. La normativa sulla protezione dei dati personali e altre leggi di questi paesi potrebbero non essere così complete come quelle in vigore nel SEE. In tal caso, prenderemo i necessari provvedimenti per la tutela dei dati personali dei clienti. Informazioni dettagliate sui paesi di interesse per ogni cliente verranno fornite su richiesta.

Accesso e correzione dei dati

Con un numero limitato di eccezioni, i clienti hanno diritto di richiedere una copia dei dati in nostro possesso che li riguardano. Al riguardo ci potrebbero essere eventuali oneri (ove l'applicazione di tali oneri sia consentita). I clienti sono invitati a segnalare eventuali dati personali errati a Threadneedle Investment Services Limited nonché, per gli investitori del Regno Unito, al servizio clienti dell'ACD, ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi", e verranno effettuate le necessarie correzioni.

Limitazioni di titolarità, cessione e riscatto forzosi

L' ACD può imporre di volta in volta le limitazioni che ritiene opportune per evitare l'acquisto o la detenzione diretta o indiretta di Azioni da parte di un qualsiasi soggetto nel caso in cui tale detenzione costituisca una violazione di leggi o normative o regolamenti (o di eventuali interpretazioni delle suddette leggi e normative e regolamenti da parte dell'autorità competente o da altro ente equivalente) di qualsiasi paese o territorio oppure obbligasse (o potrebbe obbligare nel caso in cui ulteriori Azioni fossero acquisite o detenute in circostanze simili) la Società a versare delle imposte non successivamente recuperabili o arrecasse alla Società altri svantaggi, tra cui l'obbligo di registrazione ai sensi di leggi e normative sugli investimenti, investimenti mobiliari e simili in qualsiasi paese o territorio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alla Classe o alle Classi di Azioni con Copertura, ove in un qualsiasi momento la dimensione di una classe scenda al di sotto di 1 milione (in GBP o altra somma equivalente se in altra valuta), l'ACD può, nell'interesse degli Azionisti rimanenti, richiedere il riscatto di tutte le Azioni circolanti nella Classe di Azioni con Copertura interessata. A questo riguardo l'ACD, a proprio insindacabile giudizio, ha facoltà, tra l'altro, di respingere richieste di acquisto, vendita o conversione di Azioni oppure procedere al riscatto, alla vendita o alla cessione forzata di qualsiasi numero di Azioni.

Se determinate Azioni ("Azioni Interessate") sono possedute, acquisite o controllate, direttamente o indirettamente, in uno qualsiasi dei casi specificati in precedenza o se l'ACD ritiene che si sia verificata una tale circostanza, l'ACD può notificare al titolare o ai titolari delle Azioni Interessate la richiesta di (i) cedere le suddette Azioni a un soggetto qualificato o avente diritto ad entrarne in

possesso senza provocare nessuna delle conseguenze negative specificate in precedenza o di (ii) presentare domanda scritta di riscatto o annullamento delle suddette Azioni in conformità al Regolamento FCA. Se, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta notifica, il destinatario non cede le Azioni Interessate a un soggetto qualificato il cui possesso delle Azioni non provoca nessuna delle conseguenze negative specificate in precedenza oppure non fornisce prove soddisfacenti all'ACD (la cui decisione è definitiva e vincolante) che dimostrino che l'azionista stesso o il beneficiario effettivo è un investitore qualificato avente diritto di possedere le Azioni interessate senza provocare nessuna delle conseguenze specificate in precedenza, l'ACD procede al riscatto forzoso delle Azioni Interessate considerando la mancata risposta alla notifica l'equivalente di una richiesta scritta di riscatto o di annullamento di tutte le Azioni Interessate in conformità al Regolamento FCA e, con decorrenza dalla suddetta data, il soggetto in questione non sarà più il beneficiario effettivo delle Azioni.

Un soggetto che venga a conoscenza del fatto di aver acquisito o di detenere, direttamente o indirettamente, Azioni Interessate che potrebbero provocare una delle conseguenze negative specificate in precedenza deve senz'altro, se non ha ricevuto dall'ACD la notifica di cui al paragrafo precedente, cedere immediatamente tutte le Azioni interessate a un soggetto qualificato avente diritto di possedere le Azioni senza provocare nessuna delle conseguenze negative specificate in precedenza oppure presentare una richiesta scritta di riscatto o annullamento di tutte le Azioni interessate in conformità al Regolamento FCA.

Affinché non sussistano dubbi e a titolo puramente esemplificativo, i diritti conferiti all'ACD descritti in precedenza vengono esercitati nel caso in cui un soggetto che detiene Azioni (quale destinatario effettivo in via beneficiaria o sotto altra forma) sia, o con fondati motivi sia ritenuto tale dall'ACD, un "soggetto statunitense" (secondo la definizione di questo termine data nell'art. 902 del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti) in un qualunque momento nel corso dell'investimento. Di conseguenza, l'ACD si riserva il diritto di notificare ai suddetti azionisti la richiesta di presentare domanda di cessione o di riscatto o di annullamento delle Azioni. L'ACD si riserva altresì il diritto di procedere al riscatto forzoso delle Azioni trascorsi 30 giorni dalla notifica all'Azionista della richiesta di presentare domanda di cessione, riscatto o annullamento delle Azioni.

Riscatti in natura

Tutti i Comparti ad eccezione del Comparto China Opportunities Fund:

In caso di richiesta di riscatto o annullamento di Azioni l'ACD può, qualora consideri tale operazione come significativa in relazione alle dimensioni totali del Comparto di riferimento, stabilire che, invece del pagamento in contanti del prezzo delle Azioni, la Società annulli le Azioni e ceda all'Azionista parte del Patrimonio della Società o, su richiesta dell'Azionista, trasferisca all'Azionista stesso i proventi netti derivanti dalla vendita della relativa parte del Patrimonio della Società.

Prima di procedere al versamento dei proventi derivanti dall'annullamento di Azioni, l'ACD deve comunicare per iscritto all'Azionista la prossima cessione di Patrimonio della Società o il prossimo trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita dello stesso.

L'ACD seleziona la parte di Patrimonio della Società oggetto della cessione di concerto con il Depositario. La selezione deve essere fatta in modo tale da non creare una situazione di vantaggio o di svantaggio per l'Azionista che richiede l'annullamento/riscatto rispetto agli altri Azionisti.

China Opportunities Fund:

Nel caso improbabile in cui il Comparto China Opportunities Fund sia investito in azioni di classe A di aziende quotate nella Repubblica Popolare Cinese ed un singolo Azionista presenti una richiesta di riscatto pari o superiore al 3% degli attivi totali del Comparto in un solo giorno di negoziazione, il Depositario, su richiesta dell'ACD o altrimenti, può attingere ad attività della Società diverse dalla liquidità per pagare il riscatto delle suddette Azioni esclusivamente a condizione di aver preso tutti i provvedimenti ragionevolmente necessari per garantire che la suddetta operazione non sia verosimilmente tale da comportare un pregiudizio sostanziale per gli interessi di alcun Azionista.

Il Depositario, su richiesta dell'ACD o altrimenti, si impegna ad agevolare il riscatto in natura nel più breve tempo possibile ma possono presentarsi dei casi di investimenti effettuati in titoli illiquidi che non sono prontamente trasferibili a determinati investitori. In tal caso, i titoli illiquidi collegati al riscatto sono detenuti dal Depositario per conto degli investitori e i relativi proventi vengono versati in contanti nel momento in cui diventano disponibili. Gli azionisti devono essere consapevoli del fatto che potrebbero passare anche molti mesi nel caso in cui insorgano eventuali problemi di rimpatrio.

Emissione di Azioni in cambio di attivi in natura

L'ACD può provvedere all'emissione, da parte della Società, di Azioni in cambio di attivi diversi da denaro liquido ma solo a condizione che il Depositario abbia stabilito, adoperandosi con ragionevole diligenza, che non sia probabile che l'acquisizione di questi attivi da parte della Società in cambio delle Azioni in questione risulti lesiva in modo significativo degli interessi degli Azionisti o di potenziali Azionisti.

L'ACD provvederà a che la proprietà beneficiaria degli attivi sia trasferita alla Società a decorrere dall'emissione delle Azioni.

L'ACD non può emettere Azioni di pertinenza di alcun Comparto in cambio di attivi la cui detenzione non sarebbe in linea con l'obiettivo di investimento del Comparto di riferimento.

Sospensione delle operazioni sulle Azioni

L'ACD può, con il preventivo consenso del Depositario, e deve, qualora il Depositario lo richieda, sospendere temporaneamente l'emissione, l'annullamento, la vendita e il riscatto delle Azioni, senza previa comunicazione ai relativi titolari, qualora, a causa di circostanze eccezionali, ciò sia nell'interesse di tutti i titolari. Gli Azionisti riceveranno comunicazione della sospensione delle operazioni non appena possibile dopo l'inizio della stessa e verranno tenuti aggiornati sulla sospensione medesima. La sospensione prosegue esclusivamente sino a che essa sia giustificata in considerazione dell'interesse degli Azionisti. Alla ripresa delle operazioni dopo la sospensione si prevede che la determinazione del prezzo delle Azioni e le operazioni avverranno nei Giorni di Negoziazione e nei tempi stabiliti nel presente Prospetto Informativo.

L'ACD o il Depositario (a seconda del caso) informa immediatamente la FCA della sospensione e delle ragioni della stessa e fa seguire, non appena possibile, l'invio di una conferma scritta di tale sospensione e delle relative motivazioni alla FCA nonché all'autorità di vigilanza di ogni Stato SEE in cui il Comparto interessato è oggetto di offerta.

L'ACD provvede a dare comunicazione della sospensione agli Azionisti non appena possibile dopo l'inizio della stessa, dando altresì dettagli sulle circostanze eccezionali che hanno portato alla sospensione in modo chiaro, corretto e non fuorviante nonché dettagli su come gli Azionisti possano trovare ulteriori informazioni riguardo la sospensione. In caso di sospensione, l'ACD dovrà pubblicare sufficienti informazioni dettagliate sul proprio sito web o mediante altri mezzi generali al fine di mantenere gli Azionisti

appropriatamente informati sulla sospensione ivi incluso, se nota, sulla possibile durata della stessa.

L'ACD ed il Depositario sottopongono la sospensione a revisione formale almeno ogni 28 giorni ed informano la FCA riguardo all'esito di tale revisione comunicando ogni eventuale modifica apportata alle informazioni fornite agli Azionisti.

La sospensione avrà termine al più presto dopo la cessazione delle circostanze eccezionali che hanno portato alla sospensione stessa. Alla ripresa delle negoziazioni dopo la sospensione, si prevede che la determinazione del prezzo e la negoziazione delle Azioni avverranno nei Giorni di Negoziazione e nei tempi stabiliti nel presente Prospetto Informativo.

Le circostanze che possono motivare la sospensione delle operazioni comprendono, a titolo esemplificativo, le occasioni in cui l'ACD non è ragionevolmente in grado di accertare il valore degli attivi del Comparto o di convertire attivi del Comparto in denaro, ovvero i casi di chiusura o sospensione delle operazioni su una borsa valori significativa.

Nel corso della durata di una sospensione, i titolari di Azioni possono revocare la propria comunicazione di riscatto purché la revoca venga comunicata per iscritto e prima della fine della sospensione. Le comunicazioni non revocate verranno trattate nel Giorno di Negoziazione successivo al termine della sospensione.

Legge regolatrice

Tutte le operazioni sulle Azioni sono disciplinate dal diritto inglese.

Valutazione della Società

Un'Azione della Società ha un prezzo individuale, calcolato in base al NAV del Comparto cui è relativa. Attualmente il NAV per Azione di un Comparto viene calcolato alle 12.00 ora di Londra (normalmente alle 13.00 ora dell'Europa centrale) di ciascun Giorno di negoziazione.

Se lo ritiene opportuno, l'ACD può effettuare un'ulteriore valutazione in un qualsiasi momento di un giorno lavorativo.

Calcolo del NAV

Il valore del patrimonio della Società o di un Comparto, a seconda dei casi, è dato dalla differenza tra il valore delle attività e quello delle passività in conformità alle disposizioni che seguono.

- (1) Deve essere incluso tutto il patrimonio (compresi i crediti) della Società (o del Comparto) subordinatamente alle disposizioni che seguono.
- (2) Gli attivi diversi dalle disponibilità liquide (o altri attivi di cui al successivo paragrafo 3) o dalle operazioni per sopravvenienze passive devono essere valutati nel modo seguente e i prezzi utilizzati devono (subordinatamente alle disposizioni che seguono) essere i prezzi più aggiornati che è possibile ottenere:
 - (a) quote o azioni di un organismo di investimento collettivo:
 - (i) in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e il riscatto di quote o azioni, a tale prezzo; oppure
 - (ii) in caso di quotazione di un prezzo di acquisto e uno di riscatto distinti, alla media dei due prezzi, a condizione che dal prezzo di acquisto vengano sottratte eventuali commissioni di ingresso che si trovino in esse incluse e che al prezzo di riscatto vengano aggiunte eventuali commissioni di uscita o di riscatto applicabili; oppure
 - (iii) se, a parere dell'ACD, il prezzo disponibile non è affidabile oppure se non sono disponibili prezzi aggiornati di contrattazione o se non esistono prezzi aggiornati, a un valore ritenuto equo e ragionevole dall'ACD.
 - (b) qualsiasi altro valore trasferibile:
 - (i) in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e il riscatto del titolo, a tale prezzo; oppure;
 - (ii) in caso di quotazione di un prezzo di acquisto e uno di riscatto distinti, alla media dei due prezzi; o
 - (iii) se, a parere dell'ACD, il prezzo disponibile non è affidabile o non riflette con precisione gli sviluppi del mercato oppure se non sono disponibili prezzi aggiornati di contrattazione o se non esistono prezzi aggiornati, a un valore ritenuto equo e ragionevole dall'ACD.
 - (c) beni diversi da quelli descritti ai precedenti punti (a) e (b) a un valore che, a parere dell'ACD,

rappresenta un prezzo medio di mercato equo e ragionevole.

- (3) Le disponibilità liquide e gli importi tenuti in conti correnti e di deposito e in altri tipi di deposito a tempo devono essere valutati al loro valore nominale.
- (4) I beni che si riferiscono a un'operazione per sopravvenienze passive dovranno essere considerati nel modo seguente:
 - (a) se si tratta di un'opzione venduta (written option) e il relativo premio è stato imputato al patrimonio della Società, la valutazione netta del premio deve riflettersi nella valutazione. Se il bene è un'opzione fuori borsa ("Over the Counter" o "OTC"), il metodo di valutazione dovrà essere concordato tra l'ACD e il Depositario.
 - (b) se si tratta di un contratto future OTC, sarà incluso al valore netto di chiusura in base a un metodo di valutazione concordato tra l'ACD e il Depositario.
 - (c) se si tratta di un prodotto derivato OTC, sarà incluso in base a un metodo di valutazione concordato tra l'ACD e il Depositario.
 - (d) se si tratta di un altro tipo di operazione per sopravvenienze passive, sarà incluso al valore netto del deposito di garanzia al momento della chiusura (sia che il valore sia positivo sia che il valore sia negativo).
- (5) Nel calcolare il valore del patrimonio, si assume che tutte le istruzioni relative all'emissione o all'annullamento di Azioni siano state eseguite (e che eventuali somme di denaro siano state versate e ricevute), che corrisponda o meno a verità.
- (6) Fatti salvi i successivi paragrafi 7 e 8, accordi relativi alla vendita o all'acquisto incondizionati di patrimonio in essere ma non ancora perfezionati vengono considerati conclusi e si ritiene che siano state adottate tutte le misure previste. Non è necessario tener conto di tali accordi incondizionati se conclusi appena prima della valutazione e se, a parere dell'ACD, tale omissione non influenza sostanzialmente l'importo definitivo del patrimonio netto.
- (7) Futures o contratti per differenze non ancora giunti a scadenza e opzioni vendute o acquistate, non esercitate e non ancora giunte a scadenza, non devono essere inclusi ai sensi del par. 6.
- (8) Ai sensi del par. 6 devono essere inclusi tutti gli accordi che sono e che dovrebbero ragionevolmente essere noti al soggetto che effettua la valutazione del patrimonio.
- (9) Sarà detratto un importo stimato per i debiti di imposta previsti in quel momento determinato comprese (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se applicabili) imposte sui redditi da capitale, imposte sul reddito, imposte sulle società, imposte sul valore aggiunto, tasse di bollo, stamp duty reserve tax (SDRT) ed altre imposte e tasse applicabili in altri paesi.
- (10) Sarà detratto un importo stimato in relazione ad eventuali passività dovute attingendo al patrimonio della Società e a qualsiasi tassa o imposta al riguardo, considerando le voci periodiche soggette a maturazione giornaliera.
- (11) Saranno detratti l'importo del capitale di eventuali prestiti in essere di qualunque scadenza e gli interessi maturati ma non ancora pagati.
- (12) Sarà aggiunto un importo stimato per eventuali imposte maturate di qualsiasi natura, che possano essere reintegrabili.
- (13) Saranno aggiunti eventuali altri crediti o importi imputabili al patrimonio della Società.
- (14) Sarà aggiunto un importo che rappresenta eventuali interessi o redditi maturati o considerati tali ma non ancora riscossi.
- (15) Valute o valori espressi in valute diverse dalla sterlina inglese dovranno essere convertiti, nel momento di valutazione pertinente, a un tasso di cambio che non risulti verosimilmente lesivo, in modo significativo, degli interessi degli Azionisti o potenziali Azionisti.

Prezzo per Azione in ciascun Comparto e in ciascuna Classe

Il prezzo di vendita delle Azioni si basa sul NAV del Comparto cui esse appartengono e della classe cui si riferiscono con l'aggiunta di eventuali commissioni di ingresso, rettificato per includere le compensazioni della diluizione applicabili. Il prezzo di riscatto delle Azioni si basa sul NAV del Comparto cui esse appartengono sottraendo eventuali commissioni di riscatto (se applicabili), rettificato per includere eventuali compensazioni della diluizione. Il calcolo viene effettuato dividendo il NAV del Comparto (o la parte attribuita alle Azioni della relativa Classe) per il numero delle Azioni della Classe interessata. Dall'importo investito può essere dedotta una commissione di ingresso

mentre dai proventi del riscatto può essere dedotta una commissione di riscatto.

Il NAV di un Comparto o Azione viene calcolato in conformità all'Atto costitutivo della Società.

Base di determinazione del prezzo

La Società opera in base a un prezzo a termine, vale a dire un prezzo calcolato in corrispondenza del primo punto di valutazione successivo alla stipulazione della vendita o del riscatto.

Pubblicazione dei prezzi

Investitori residenti nel Regno Unito:

Il prezzo aggiornato delle Azioni dei Comparti viene reso disponibile con cadenza giornaliera sul sito www.threadneedle.com o può essere richiesto telefonicamente al servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi". Gli investitori vengono informati di eventuali modifiche nel metodo di pubblicazione dei prezzi in conformità con il Regolamento FCA.

Ulteriori metodi di pubblicazione:

Per motivi che esulano dal controllo dell'ACD, questi i prezzi così pubblicati potrebbero non essere necessariamente i più aggiornati.

Belgium

Il prezzo delle Azioni dei Comparti viene reso disponibile ogni giorno sul sito www.beama.be e può essere altresì pubblicato nel giornale De Tijd.

Hong Kong

Standard e Sing Tao.

Italia

I prezzi delle Azioni dei Comparti possono essere pubblicati sul quotidiano Milano Finanza.

Svizzera

I prezzi delle Azioni dei Comparti registrati ed autorizzati all'offerta al pubblico dalle autorità svizzere di vigilanza finanziaria vengono pubblicati quotidianamente in formato elettronico sul sito www.swissfunddata.ch.

Regno Unito

I prezzi delle Azioni dei Comparti possono essere pubblicati sul quotidiano Financial Times.

Pubblicazione dei prezzi in formato elettronico:

Indipendentemente dalle variazioni di cui sopra, i prezzi delle Azioni vengono pubblicati in conformità ai requisiti stabiliti dalle locali autorità di vigilanza. Di conseguenza i prezzi delle Azioni vengono pubblicati quotidianamente in formato elettronico sul sito www.threadneedle.com o possono essere ottenuti dal Servizio Clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi".

In aggiunta, i prezzi delle Azioni di Comparti registrati ed autorizzati all'offerta al pubblico dall'autorità di regolamentazione finanziaria della Svizzera vengono pubblicati quotidianamente in formato elettronico nel sito www.swissfunddata.ch.

Gli investitori vengono informati in conformità con il Regolamento FCA in merito a eventuali variazioni nel metodo di pubblicazione dei prezzi.

* Si ricorda che le telefonate possono essere registrate.

Fattori di rischio

Prima di investire nella Società, i potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio. Si tenga inoltre in considerazione il fatto che vi sono fattori di rischio specifici che si applicano ai vari Comparti, come indicato nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento ed altre informazioni sui Comparti" del presente Prospetto.

1. Rischio generico dell'investimento

Gli investimenti della Società sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e agli altri rischi intrinseci all'investimento in valori trasferibili. Non è possibile garantire in alcun modo che vi sarà un incremento nel valore degli investimenti. Il valore degli investimenti e il relativo reddito potrebbero salire ma anche scendere e gli investitori potrebbero anche non recuperare l'importo originariamente investito nella Società. La performance passata non è indicativa di risultati futuri. Non è possibile garantire in alcun modo il conseguimento effettivo degli obiettivi di investimento di un Comparto.

2. Effetto delle commissioni di ingresso

Nei casi in cui viene applicata una commissione di ingresso, l'investitore che realizzi le proprie Azioni dopo un breve periodo potrebbe non recuperare l'importo investito originariamente anche se non si sono verificate diminuzioni del valore dei relativi investimenti. Di conseguenza, le Azioni devono essere considerate un investimento a lungo termine.

3. Sospensione delle operazioni sulle Azioni

Si ricorda agli investitori che, in determinate circostanze, il diritto di richiedere alla Società il riscatto delle Azioni potrebbe essere sospeso (vedi "Sospensione delle operazioni sulle Azioni" nella sezione "Acquisto, vendita e conversione di Azioni").

4. Tassi di cambio

A seconda della valuta di riferimento di un investitore, le oscillazioni dei cambi possono influenzare negativamente il valore di un investimento e il livello di reddito.

5. Classi di Azioni con Copertura (Hedged):

Non può esservi alcuna garanzia che la strategia di copertura applicata nelle Classi di Azioni con Copertura avrà esito positivo o eliminerà interamente gli effetti negativi dei cambi riconducibili ai tassi di cambio tra la Valuta (o le Valute) di Riferimento o la Valuta (o le Valute) del Portfolio e la Valuta Coperta. Le operazioni di copertura possono essere effettuate in ogni caso, si verifichino o meno rialzi o ribassi nel valore della valuta di una Classe di Azioni con Copertura in rapporto alla Valuta (o alle Valute) di Riferimento o alla Valuta (o alle Valute) del Portfolio. Di conseguenza, tale copertura, se posta in essere, potrebbe proteggere gli investitori nella classe interessata da un ribasso nel valore della valuta che viene coperta ma potrebbe altresì precludere a tali investitori di beneficiare dell'eventuale incremento di valore di tale valuta. Le Classi di Azioni con Copertura e le Classi di Azioni senza copertura appartenenti allo stesso Comparto partecipano allo stesso insieme di attività e passività. Occorre dunque ricordare che eventuali passività riconducibili a una delle Classi di Azioni appartenenti a un Comparto potranno influenzare il NAV delle altre Classi di Azioni del Comparto stesso.

6. Rischio per la crescita del capitale

Se l'obiettivo di investimento di un Comparto attribuisce alla generazione di reddito una priorità superiore rispetto alla crescita del capitale o se la generazione di reddito e la crescita del capitale hanno pari priorità, tutte o parte delle commissioni dell'ACD nonché tutte o parte delle altre spese e commissioni della Società possono essere imputate al capitale invece che al reddito. La Società imputa le suddette commissioni e spese al capitale a fini di gestione del livello di reddito versato e/o a disposizione degli Azionisti. Ciò può determinare un'erosione del capitale o frenarne la crescita.

7. Passività della Società

Sebbene, nella misura del possibile, vengano imputati a ciascun Comparto (o Classe di Azioni) le passività, le spese, i costi e gli oneri ad esso riferibili, se un determinato Comparto non disponesse di attività sufficienti l'ACD potrebbe riallocare attività, passività, spese, costi ed oneri

tra i Comparti in un modo che risulti equo nei confronti degli Azionisti e della Società in generale. Generalmente l'ACD procede alla suddetta riallocazione proporzionalmente al NAV di ciascun Comparto. Nel caso venga effettuata una simile riallocazione, l'ACD ne dà comunicazione agli Azionisti nella successiva relazione annuale o semestrale.

In ogni caso, gli Azionisti non sono responsabili dei debiti della Società. Oltre al pagamento del prezzo di acquisto delle Azioni, un azionista non ha alcun obbligo di effettuare ulteriori pagamenti alla Società.

8. Rischio della Normativa di settore applicabile

La Società risiede nel Regno Unito e gli investitori di altri paesi devono essere consapevoli del fatto che la regolamentazione di tutela emanata dalle autorità di vigilanza del proprio paese potrebbero non essere applicabili. Per ulteriori informazioni al riguardo si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti finanziari.

9. Obiettivi di investimento

Gli investitori devono essere a conoscenza delle politiche di investimento dei Comparti poiché esse potrebbero consentire a un Comparto di investire anche in misura limitata in mercati che non vengono automaticamente associati al nome del Comparto. Questi mercati potrebbero essere caratterizzati da un grado di volatilità superiore o inferiore a quello dell'area di investimento principale e il rendimento potrebbe in parte dipendere dai suddetti investimenti. Prima di effettuare investimenti, gli investitori devono accertarsi di ritenere soddisfacente il profilo di rischio degli obiettivi di investimento complessivi specificati.

10. Warrant

Se un Comparto investe in warrant, il prezzo per Azione del Comparto potrebbe far registrare un'oscillazione più accentuata rispetto all'investimento nel titolo (o nei titoli) sottostanti a causa della maggiore volatilità dei prezzi dei warrant.

11. Società a media capitalizzazione

Il NAV del Comparto UK Mid 250 Fund potrebbe far registrare un'oscillazione più accentuata rispetto a quella di altri Comparti investiti in società a più ampia capitalizzazione a causa della maggiore volatilità dei corsi azionari delle società di dimensioni minori (*mid-cap*).

12. Mercati emergenti

Questa sezione riguarda i Comparti Global Emerging Markets Equity Fund, China Opportunities Fund, Emerging Market Local Fund, Global Extended Alpha Fund e altri Comparti che effettuano investimenti in alcuni mercati esteri. Tali investimenti possono comportare dei rischi derivanti

dalla mancata o ritardata liquidazione delle transazioni di mercato o inerenti alla registrazione e custodia dei titoli.

L'investimento nei mercati emergenti può comportare un rischio superiore alla media. Inoltre, l'investimento in valute e in titoli di debito dei mercati emergenti può comportare un rischio superiore rispetto all'investimento in titoli di debito e in valute di mercati maggiormente sviluppati.

Gli investitori devono valutare se l'investimento in questi Comparti sia adatto al proprio portafoglio o se tale investimento debba rappresentarne una percentuale sostanziale o meno.

Le aziende dei mercati emergenti potrebbero non essere soggette a:

- (a) applicazione di principi contabili, di revisione e di informativa finanziaria, pratiche e requisiti di trasparenza paragonabili a quelli che si applicano alle aziende dei mercati principali;
- (b) lo stesso livello di vigilanza e regolamentazione da parte dello Stato di quello applicato alle borse valori di paesi dove i mercati mobiliari sono più avanzati.

Di conseguenza, alcuni mercati emergenti potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dell'investitore offerto da ordinamenti giuridici maggiormente sviluppati.

- (a) Le restrizioni sugli investimenti esteri nei mercati emergenti possono precludere l'investimento in certi tipi di titoli da parte di determinati Comparti e, quindi, limitare le opportunità di investimento dei Comparti. Una forte presenza e influenza dello Stato sull'economia può influire sul valore dei titoli in alcuni mercati emergenti.
- (b) L'affidabilità dei sistemi di contrattazione e di liquidazione di alcuni mercati emergenti può essere inferiore a quella dei mercati più sviluppati, con conseguenti possibili ritardi nella realizzazione degli investimenti.
- (c) La scarsa liquidità ed efficienza di determinati mercati mobiliari o mercati dei cambi in alcuni paesi emergenti potrebbero comportare di quando in quando maggiori difficoltà per l'ACD nell'acquisto o nella vendita di partecipazioni mobiliari rispetto a mercati più avanzati. Nel caso del Comparto China Opportunities Fund, l'investimento in azioni di classe A di aziende quotate nella Repubblica Popolare Cinese potrebbe comportare, in particolare, problemi di liquidazione e di rimpatrio per cui, invece di contanti, all'Azionista potrebbero essere richiesti di accettare titoli in natura

come corrispettivo totale o parziale della richiesta di riscatto. In tal caso, i proventi relativi a titoli illiquidi che sono collegati al riscatto vengono pagati in contanti nel momento in cui sono disponibili. Vedi la sezione "Riscatti in natura";

- (d) L'instabilità economica e/o politica potrebbe portare a cambiamenti di natura legale, fiscale e nella regolamentazione di settore oppure all'annullamento di riforme relative ai mercati o al quadro giuridico e fiscale. Gli attivi potrebbero essere acquisiti forzatamente senza un risarcimento adeguato.
- (e) In Russia, i servizi di registrazione delle azioni, seppure muniti di regolare licenza, potrebbero non essere soggetti agli stessi controlli rigorosi effettuati nei paesi più sviluppati. Questo potrebbe significare che il Gestore non è sempre in grado di assicurarsi l'effettiva titolarità dei titoli russi detenuti.
- (f) La volatilità è superiore rispetto ai mercati più sviluppati del mondo. La scarsità di informazioni precise e attendibili e le inefficienze nella distribuzione possono lasciare i mercati emergenti in preda a improvvisi e imprevedibili cambiamenti di sentiment. I flussi di investimento che ne derivano possono provocare impennate di volatilità in questi mercati relativamente piccoli e poco liquidi mentre la mancanza di liquidità, unita ai volumi di negoziazione ridotti, può limitare la capacità del Gestore di eseguire operazioni;
- (g) Alcuni mercati emergenti possono porre limitazioni all'investimento in titoli e/o valute e pertanto l'ACD può cercare un'esposizione a mercati emergenti mediante titoli e derivati che investano in valute e titoli sottostanti di mercati emergenti. Tali titoli e derivati possono essere meno liquidi dell'investimento diretto in titoli o valute sottostanti.

13. Regime Fiscale

La legislazione e le procedure fiscali di alcuni paesi in cui un Comparto investe o potrebbe investire in futuro (soprattutto tra i mercati emergenti) non sono ancora chiaramente definite. È quindi possibile che cambino l'interpretazione corrente delle leggi o le prassi adottate o che la legislazione venga emendata con effetto retroattivo. È pertanto possibile che in tali paesi la Società diventi assoggettabile a ulteriori imposte non prevedibili alla data del Prospetto informativo o nel momento in cui gli investimenti sono effettuati, valutati o ceduti.

14. Investimenti in organismi di investimento collettivo

I Comparti sono autorizzati a investire tutti o parte dei propri attivi in organismi di investimento collettivo in conformità al Regolamento FCA, ai Regolamenti OEIC e alle disposizioni del presente documento. Gli investitori devono valutare la potenziale esposizione alle classi di attivi degli organismi di investimento collettivo sottostanti nel quadro generale dei propri investimenti.

15. Investimenti in prodotti derivati e in operazioni a termine

Alle società assimilate a OICVM (UCITS Scheme) il Regolamento FCA consente l'uso di prodotti derivati e operazioni a termine sia a fini di EPM che a fini di investimento, ivi incluse la vendita allo scoperto e la leva finanziaria. Gli investitori devono valutare l'esposizione potenziale agli strumenti derivati nel quadro generale dei propri investimenti.

Ai sensi del Regolamento FCA, ogni Comparto è autorizzato all'utilizzo di strumenti derivati a fini di EPM.

Inoltre i Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund possono investire in strumenti derivati in base alla loro politica di investimento. Di conseguenza l'uso da parte dei Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund di strumenti derivati ed operazioni a termine al fine di ottenere la vendita allo scoperto di investimenti e un effetto di leva potrebbe non rientrare nei requisiti EPM. Ulteriori dettagli relativi all'utilizzo di prodotti derivati e operazioni a termine sono forniti nell'Appendice II.

L'uso di prodotti derivati ed operazioni a termine per finalità di investimento potrebbe comportare una volatilità più elevata e potrebbe incrementare il profilo di rischio del Comparto. L'esposizione dei Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund implica vendita allo scoperto di titoli e leva finanziaria, il che aumenta il rischio dei Comparti stessi e può comportare un grado di volatilità più elevato rispetto a Comparti che non assumono posizioni corte.

La leva finanziaria ha l'effetto complessivo di aumentare i rendimenti di capitale positivi, provocando però una flessione più accentuata del valore degli attivi in caso di calo dei prezzi. Tali tecniche possono essere realizzate tramite l'utilizzo di prodotti derivati ed operazioni a termine.

Attualmente i Comparti China Opportunities Fund e Global Equity Income Fund utilizzano strumenti derivati esclusivamente a fini di EPM ma la politica di investimento consente l'uso futuro di strumenti derivati a fini di investimento. Gli azionisti riceveranno comunicazioni al riguardo.

L'uso di prodotti derivati e di operazioni a termine per finalità di EPM non aumenta il profilo di rischio di alcun Comparto, pur consentendo al Comparto di gestire tutta una serie di rischi tra cui rischio di insolvenza, rischio di mercato, rischio legato alla "duration", rischio valutario e rischio di curva. Di seguito viene fornita una breve descrizione della definizione data dall'ACD per ciascuno dei suddetti rischi.

Il rischio di insolvenza è il rischio del mancato pagamento da parte dell'emittente. Il rischio di mercato è il rischio che le condizioni generali del mercato influenzino il prezzo dell'obbligazione in possesso del Comparto. Il rischio legato all'andamento dei tassi di interesse o rischio di durata finanziaria ("duration") è il rischio che il prezzo di un titolo obbligazionario sia sensibile alle variazioni di rendimento. Il rischio valutario è il rischio che può nascere quando le obbligazioni sono denominate in una valuta diversa dalla valuta di denominazione del Comparto. Il rischio di curva tiene conto del fatto che la forma sia della curva dei rendimenti dei titoli obbligazionari sia della curva dei rendimenti per scadenza può variare notevolmente nel tempo.

Inoltre, nel caso dei Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund, il Regolamento FCA autorizza l'ACD a ricorrere ad alcune tecniche, quando utilizza strumenti derivati al fine di gestire l'esposizione di un Comparto a determinate controparti e in relazione all'uso di garanzie, per ridurre l'esposizione complessiva a prodotti derivati OTC. Ad esempio, il Comparto potrebbe accettare garanzie da controparti con le quali ha in essere una posizione su un prodotto derivato OTC e utilizzare le medesime garanzie per tutelarsi contro l'esposizione che ha assunto nei confronti della controparte nell'ambito della posizione sul derivato OTC, allo scopo di rispettare i limiti di spread della controparte.

Il Gestore applica un "Processo di gestione del rischio" relativamente alla misurazione e al monitoraggio dei rischi collegati alle posizioni sugli strumenti derivati finanziari assunte dalla Società. Il documento relativo a tale prassi è stato trasmesso al Depositario e alla FCA ed è disponibile su richiesta. L'adozione del Processo di gestione del rischio non garantisce che le strategie di ricorso a prodotti derivati funzionino in ogni caso.

Negli Stati Uniti è stata approvata una normativa che impone nuovi obblighi ai partecipanti al mercato dei derivati con riferimento alla compensazione, al margine e al reporting. Le regolamentazioni europee in materia di compensazione, margine e reporting sono attualmente in fase di discussione e la relativa approvazione è prevista nel corso del 2012. Benché gli impatti definitivi non siano ancora chiari, tali nuove leggi, discipline e regolamenti potrebbero imporre restrizioni, vincoli operativi addizionali e/o costi significativi sulle partecipazioni di un Comparto in strumenti derivati finanziari.

16. Capitale non garantito

I Comparti non offrono alcun tipo di garanzia relativamente alla performance dell'investimento, e non si applica alcuna forma di protezione del capitale.

17. Concentrazione della liquidità

Qualora un Comparto detenga in qualsiasi momento una percentuale significativa dei propri attivi sotto forma di liquidità, di strumenti quasi monetari o di strumenti del mercato monetario potrebbe, per tale circostanza, anche non partecipare pienamente al rialzo del valore di mercato delle classi di attivi nelle quali il Comparto avrebbe potuto altrimenti investire. A riguardo, consultare il paragrafo 22 dell'Appendice II.

18. Rischio dei Comparti a Reddito Fisso

Il tasso di interesse sulle obbligazioni industriali e sulla maggior parte delle obbligazioni statali non cresce in linea con l'inflazione. Pertanto, nel corso del tempo, il valore reale del reddito dell'investitore potrebbe diminuire.

19. Rischio di Credito

Il valore di un Comparto può subire ripercussioni negative qualora una delle istituzioni in cui è investita o depositata la liquidità versi in stato di insolvenza o in altra difficoltà finanziaria.

20. Portafoglio concentrato

Alcuni Comparti potrebbero avere portafogli concentrati (i quali detengono un numero limitato di investimenti e/o ampie posizioni in un numero di azioni relativamente limitato). Se uno o più di tali investimenti si riduce o subisce altrimenti conseguenze negative, ciò potrebbe avere un effetto maggiormente accentuato sul valore del Comparto di quanto avverrebbe se fosse detenuto un maggior numero di investimenti ovvero se il Comparto assumesse un numero minore di ampie posizioni singole.

Di conseguenza tali Comparti possono presentare un grado più elevato di rischio e di volatilità del NAV rispetto ad un comparto che investe in una vasta gamma di società e/o che non assume posizioni ampie in un numero di azioni relativamente limitato.

21. Rischio Liquidità

In condizioni di mercato straordinarie un comparto potrebbe avere difficoltà a realizzare un investimento con un breve preavviso senza subire sconti rispetto al valore di mercato. In tali circostanze l'investitore potrebbe subire ritardi nella realizzazione del proprio investimento ovvero incorrere in una compensazione della diluizione.

22. Obbligazioni ad Alto Rendimento

Se la politica di investimento di un Comparto prevede l'investimento in titoli a reddito fisso a rischio più elevato, molti investimenti saranno in titoli di qualità inferiore a "investment grade", definiti generalmente come titoli con rating inferiore a BBB- dalle principali agenzie di rating. L'investimento in questi titoli comporta un maggiore rischio di inadempimento nel rimborso e pertanto un rischio più elevato di ripercussioni sul reddito e sul valore del capitale del Comparto.

Come regola generale, i titoli a reddito fisso con un rendimento superiore alla media tendono ad essere meno liquidi dei titoli di emittenti con un merito di credito più elevato. Inoltre, la solvibilità degli emittenti di titoli a reddito fisso di questo tipo non può essere garantita né in termini di rimborso del capitale né in termini di pagamento degli interessi e non si può escludere l'eventuale insolvenza di tali emittenti. Gli investitori devono essere pienamente consapevoli dei suddetti rischi.

Gestione e amministrazione

Amministratore autorizzato della Società (*Authorised Corporate Director*)

L'Amministratore autorizzato (ACD) della Società è Threadneedle Investment Services Limited che è una società di tipo "*private*" (con limitazioni alla circolazione delle quote) che beneficia del limite di responsabilità patrimoniale ("*limited by shares*") costituita in Inghilterra e Galles ai sensi del Companies Act 1985 il 26 gennaio 1999.

Il capitale sociale emesso ed interamente versato dell'ACD è pari a GBP 17,02 milioni.

L'ACD è responsabile della gestione e dell'amministrazione degli affari della Società in conformità con il Regolamento FCA.

La capofila dell'ACD è Ameriprise Financial Inc., una società costituita nello stato del Delaware, USA.

Sede legale e sede amministrativa:

60 St Mary Axe, Londra EC3A 8JQ

Condizioni di nomina:

Ai sensi del contratto sottoscritto con l'ACD, l'ACD viene nominato per un periodo iniziale di tre anni, e successivamente il contratto può essere risolto con preavviso scritto di 12 mesi da parte dell'ACD o della Società. In determinate circostanze, tuttavia, il contratto può essere risolto con effetto immediato tramite avviso scritto inviato dall'ACD alla Società o al Depositario o dal Depositario o dalla Società all'ACD. La risoluzione del contratto ha effetto esclusivamente previa approvazione del cambiamento di ACD da parte della FCA.

L'ACD ha diritto di percepire in maniera proporzionale eventuali competenze e spese maturate fino alla data di risoluzione nonché il rimborso di eventuali spese supplementari necessariamente sostenute per far fronte a obbligazioni in essere. Il contratto non prevede risarcimenti per la perdita dell'incarico. Il contratto sottoscritto con l'ACD prevede che all'ACD siano riconosciuti indennizzi salvo che in caso di problemi provocati da sua negligenza, inadempimento, violazione di proprie obbligazioni o abuso di fiducia nello svolgimento delle proprie funzioni e obbligazioni.

L'ACD non è tenuto a rendere conto al Depositario o agli Azionisti di eventuali guadagni realizzati in seguito all'emissione o alla riemissione di Azioni o all'annullamento di Azioni che esso ha riscattato. Le commissioni e le spese di pertinenza dell'ACD sono specificate nella sezione "Competenze dell'ACD".

L'ACD svolge anche le funzioni di amministratore autorizzato di Threadneedle Investment Funds ICVC, di Threadneedle Investments Funds II, di Threadneedle Investments Funds III, di Threadneedle Investments Funds IV, di Threadneedle UK Property Fund II, di Threadneedle Focus Investment Funds ICVC (fondi multicomparto) e di Threadneedle Portfolio Advantage Funds ICVC nonché le funzioni di gestore relativamente ai seguenti fondi comuni di investimento autorizzati:

- Threadneedle Global Equity Fund
- Threadneedle Global Equity and Bond Fund
- Threadneedle Equity and Bond Fund
- Threadneedle Defensive Equity and Bond Fund
- Threadneedle Defensive Fund
- Threadneedle Managed Income Fund
- Threadneedle UK Property Trust

Il Consiglio di amministrazione dell'ACD è formato da Nick Ring, Campbell Fleming (Presidente e Amministratore delegato), Tim Gillbanks e Philip Reed. Gli amministratori svolgono tale funzione anche in società diverse dall'ACD (comprese società che appartengono allo stesso gruppo dell'ACD) ma non svolgono attività commerciali non attinenti alla Società che potrebbero definirsi "significative" per l'attività della Società ai sensi del Regolamento FCA.

Il Consiglio di amministrazione dell'ACD è formato da Nick Ring, Campbell Fleming (Presidente e Amministratore delegato), Tim Gillbanks e Philip J.W. Reed. Gli amministratori svolgono tale funzione anche in società diverse dall'ACD (comprese società che appartengono allo stesso gruppo dell'ACD) ma non svolgono attività commerciali non attinenti alla Società che potrebbero definirsi "significative" per l'attività della Società ai sensi del Regolamento FCA.

Le funzioni amministrative relative a terzi come, per esempio, gestione delle domande e archivio dei clienti, evasione delle domande di sottoscrizione, conversione, cessione e riscatto nonché tutte le attività di informazione in relazione alla Società sono state delegate dall'ACD alla International Financial Data Services (UK) Limited ("IFDS").

La Società inoltre ha in essere accordi per il prestito titoli con la Banca Depositaria, JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPM"), che opera in qualità di agente per il prestito titoli per conto del Depositario.

Inoltre, alcuni servizi amministrativi e accessori relativi alla Società sono stati delegati dall'ACD a JPMorgan Chase Bank N.A. (di seguito "JPM").

L'ACD verifica periodicamente che IFDS e JPM siano competenti nello svolgimento delle suddette funzioni e relative responsabilità.

Il Depositario

J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited è il Depositario della Società. Il Depositario è responsabile della custodia dell'intero Patrimonio della Società ed ha il compito di fare quanto ragionevolmente necessario per garantire che la Società sia gestita in conformità alle disposizioni del Regolamento FCA per quanto riguarda la determinazione del prezzo delle Azioni, le operazioni sulle stesse e il reddito dei Comparti. E' una società di tipo "private" (con limitazioni alla circolazione delle quote) costituita in Inghilterra e Galles il 7 maggio 1986, ai sensi del Companies Acts 1985.

Il Depositario è stato nominato ai sensi di un contratto stipulato il 29 settembre 2006 tra la Società, l'ACD e il Depositario.

Sede legale:

25 Bank Street, Canary Wharf, Londra E14 5JP

Sede amministrativa:

Chaseside, Bournemouth BH7 7DA

Capofila:

JPMorgan Chase & Co. costituita nello stato del Delaware, USA

Attività principale:

Amministratore fiduciario e depositario di organismi di investimento collettivo regolamentati.

Condizioni di nomina:

Fatte salve le previsioni di cui al Regolamento FCA, ai sensi del Contratto di deposito il Depositario ha piena facoltà di delegare (e di autorizzare il proprio delegato a subdelegare a sua volta) una qualsiasi parte delle proprie funzioni di depositario. Il Depositario ha delegato i servizi di custodia a JPMorgan Chase Bank N.A.

Sia il Depositario che la Società possono recedere dal Contratto di deposito con preavviso scritto di tre mesi.

Il Contratto di deposito prevede il riconoscimento di indennizzi in favore del Depositario (tranne in caso di suo inadempimento all'obbligazione di operare con la dovuta diligenza o in casi in cui è possibile rivalersi su un altro soggetto) e, nella misura consentita dai Regolamenti OEIC e dal Regolamento FCA, solleva il Depositario medesimo da eventuali responsabilità per danni e perdite non presunti, indiretti o conseguenti.

Le commissioni di pertinenza del Depositario sono specificate nella sezione "Commissioni del Depositario".

Il Gestore

L'ACD ha nominato Threadneedle Asset Management Limited per la prestazione di servizi di consulenza e gestione degli investimenti all'ACD.

Condizioni di nomina:

Il Gestore è stato nominato ai sensi di un contratto stipulato in data 9 giugno 2008 tra la Società, l'ACD e il Gestore.

Sulla base dei poteri che gli sono conferiti dal Contratto di gestione, il Gestore ha delegato a IFDS ed a JPM alcuni servizi amministrativi e accessori.

Sia il Gestore che l'ACD hanno facoltà di recedere dal Contratto di gestione con un preavviso scritto di 12 mesi. La Società o l'ACD hanno inoltre facoltà di risolvere il suddetto

Contratto con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse degli azionisti.

Nel rispetto delle politiche, delle istruzioni e del controllo complessivi da parte dell'ACD, delle leggi e dei regolamenti applicabili, del Prospetto informativo, dell'Atto costitutivo nonché delle istruzioni del Depositario, il Gestore gode di una completa discrezionalità nelle decisioni di investimento di routine e nelle operazioni relative alla gestione degli investimenti della Società senza l'obbligo di consultarsi previamente con l'ACD.

Ai sensi del Contratto di gestione, l'ACD riconosce degli indennizzi al Gestore, tranne che nel caso di questioni direttamente derivanti da dolo, negligenza, inadempimento o mala fede del Gestore. L'ACD può avere diritto, a titolo di indennizzi previsti dal contratto sottoscritto con l'ACD, a farsi rimborsare dalla Società eventuali importi corrisposti dall'ACD a titolo di indennizzo in base al Contratto di gestione.

Il Gestore svolge le stesse funzioni di Gestore anche per conto di Threadneedle Investment Funds ICVC, e di diversi altri organismi di investimento collettivo e mandati di gestione.

Threadneedle Asset Management Limited appartiene allo stesso gruppo dell'ACD. La sua sede legale è in 60 St Mary Axe, Londra EC3A 8JQ. L'attività principale del Gestore consiste nello svolgimento di funzioni di gestione degli investimenti e di consulenza.

A partire dal 30 agosto 2013 con riferimento al Comparto Emerging Market Local Fund ed al Comparto Global Emerging Markets Equity Fund, ed a partire, invece, dal 31 ottobre 2013 per il Comparto Absolute Return Bond Fund ed il Comparto Target Return Fund, la società Columbia Management Investment Advisers, LLC potrà fornire raccomandazioni di investimento al Gestore prestando in tal modo, nei confronti del Gestore, un servizio di consulenza all'investimento basato su apposite ricerche.

Il Gestore può scegliere di agire o di astenersi dal farlo, in base alla propria valutazione dei pareri o delle raccomandazioni di investimento forniti da Columbia Management Investment Advisers, LLC ed ha completa discrezionalità riguardo all'adozione delle decisioni di investimento ordinarie ed alla gestione degli investimenti.

Società autorizzata dalla FCA:

Threadneedle Asset Management Limited è autorizzata e sottoposta alla vigilanza della FCA ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 per lo svolgimento di attività regolamentate nel Regno Unito.

Revisori

Il revisore della Società è la società
PricewaterhouseCoopers LLP.

Consulenti legali

Consulente legale della Società è lo Studio Legale
Eversheds LLP.

Libro soci

L'ACD svolge funzioni di conservatore nei confronti della Società e ha delegato a IFDS la responsabilità della tenuta del Libro soci presso il servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi". Presso tale indirizzo qualsiasi Azionista o agente debitamente autorizzato di un Azionista può prendere visione del Libro soci nel corso del normale orario d'ufficio.

Conflitti di interesse

L'ACD, il Gestore o altre società all'interno del loro stesso gruppo di appartenenza (nel quale, a scanso di equivoci, si considera inclusa la società Columbia Management Investment Advisers, LLC con riferimento alla prestazione di consulenza all'investimento basata su ricerche e di raccomandazioni di investimento), possono di quando in quando svolgere funzioni di consulenza o di gestione nei confronti di altri fondi e comparti con obiettivi di investimento simili a quelli dei Comparti della Società. È quindi possibile che, nel corso dell'attività dell'ACD e/o del Gestore, sorgano potenziali conflitti di interesse con la Società o qualche suo Comparto.

Tuttavia, in tal caso, sia l'ACD che il Gestore devono ottemperare agli obblighi assunti ai sensi, rispettivamente, del Contratto sottoscritto dall'ACD e del Contratto di gestione e, in particolare, all'obbligo di agire nel miglior interesse della Società nella misura del possibile, ma tenendo conto anche degli obblighi assunti nei confronti di altri clienti nell'effettuare investimenti che potrebbero far nascere potenziali conflitti di interesse. Poiché più di una società, nell'ambito del medesimo gruppo di società dell'ACD, avrà accesso alle stesse informazioni, e potrebbe trovarsi a negoziare gli stessi investimenti attraverso diverse postazioni di trading, esistono politiche e procedure dedicate alla gestione di tale potenziale conflitto. Qualora non fosse possibile evitare un conflitto di interessi, l'ACD garantisce che la Società e gli altri fondi da esso gestiti siano trattati con equità.

L'ACD prende atto del fatto che potrebbero verificarsi situazioni in cui gli accordi organizzativi o amministrativi in essere per la gestione dei conflitti di interesse non siano

sufficienti a garantire, con ragionevole sicurezza, che venga evitato ogni rischio di arrecare danno agli interessi della Società o degli Azionisti di quest'ultima. Nell'eventualità che si verifichi una tale situazione, l'ACD ne informa gli azionisti con appropriate modalità, normalmente nei Bilanci e Relazioni della Società.

Il Depositario può svolgere la stessa funzione di depositario anche per conto di altre società.

La Società JPM è stata nominata dal Depositario Banca depositaria del patrimonio dei Comparti e, inoltre, svolge alcune funzioni relative a determinate operazioni di investimento e funzioni di gestione di garanzie su derivati che gli sono state delegate dal Gestore. È quindi possibile che nascano dei conflitti di interesse nel corso dell'attività operativa. JPM provvederà a gestire tali conflitti in conformità all'FCA Handbook e nel rispetto dei propri doveri nei confronti del Depositario e del Gestore.

Esercizio dei Diritti di Voto

L'ACD ha una strategia per stabilire quando e come i diritti di voto connessi alla titolarità del Patrimonio della Società devono essere esercitati a beneficio di ciascun Comparto. Una sintesi di tale strategia è disponibile sul sito dell'ACD all'indirizzo www.threadneedle.com. Ulteriori informazioni relative alle misure adottate in base alla suddetta strategia in relazione a ciascun Comparto possono essere richieste per iscritto dagli investitori all'ACD presso il servizio clienti ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi".

Best Execution

La policy di Best Execution dell'ACD stabilisce su quali basi l'ACD deve eseguire le operazioni ed effettuare gli ordini relativi alla Società adempiendo al tempo stesso alle obbligazioni su di esso incombenti ai sensi dell'FCA Handbook al fine di ottenere il miglior risultato possibile per la Società. Ulteriori informazioni relative alla policy di Best Execution possono essere ottenute dall'ACD su richiesta nonché tramite il sito web dell'ACD, all'indirizzo www.threadneedle.com.

Convenzione ONU sulle bombe a grappolo

La Convenzione ONU sulle "bombe a grappolo" (Cluster Munitions) è entrata in vigore il 1 agosto 2010. Essa proibisce qualsiasi utilizzo, accumulo, produzione e cessione di "bombe a grappolo", L'ACD e il Gestore riconoscono l'importanza della Convenzione e il Gestore si adopera nel vagliare attentamente le società alla ricerca di prove del coinvolgimento aziendale non solo nelle armi a grappolo ma in qualsiasi armamento controverso in genere (inteso quale mine anti-uomo, bombe a grappolo, armi biochimiche nonché munizioni e mezzi blindati all'uranio impoverito). Ove si accerti che una determinata azienda ha intrapreso attività di questo genere, la politica del Gestore è

quella di non investire in titoli emessi da tale azienda, sebbene esso si riservi il diritto di assumere posizioni corte sui titoli suddetti.

Commissioni e spese

Informazioni generali

Le competenze, costi e spese relativi all'autorizzazione e alla costituzione e organizzazione della Società nonché all'offerta iniziale di Azioni (compresi la preparazione e la stampa del Prospetto informativo e le competenze dei consulenti che hanno assistito la Società) possono essere addebitate alla Società. A ciascun Comparto istituito dopo il 1 giugno 2003 vengono addebitati i relativi costi diretti di costituzione.

La Società può prelevare dal patrimonio di ciascun Comparto le somme necessarie per pagare spese ed oneri sostenuti dalla Società, tra i quali figurano le voci seguenti:

- (a) le commissioni e spese di spettanza dell'ACD (che comprendono le commissioni e spese da corrispondere al Gestore) e del Depositario;
- (b) spese sostenute nell'acquisizione, detenzione e alienazione di investimenti;
- (c) imposte e tasse dovute dalla Società;
- (d) interessi e oneri maturati su prestiti assunti;
- (e) eventuali importi dovuti dalla Società a titolo di indennizzi previsti dall'Atto costitutivo o da accordi stipulati con funzionari della Società;
- (f) commissioni di spettanza della FCA e commissioni periodiche similari di spettanza delle autorità di vigilanza di paesi o territori al di fuori del Regno Unito dove le Azioni sono o potrebbero essere distribuite;
- (g) competenze e spese dei revisori.
- (h) commissioni e spese legate alle quotazioni delle Azioni in una qualsiasi Borsa valori.

L'ACD o società appartenenti al suo gruppo provvedono al pagamento, per conto della Società, delle seguenti spese periodiche generali e di registrazione ("Commissione di Registrazione"):

- (i) competenze e spese relative alla creazione e alla conservazione del Libro soci e funzioni collegate, comprese le commissioni del conservatore;

- (ii) spese sostenute nella distribuzione di reddito agli Azionisti;
- (iii) spese relative alla pubblicazione e diffusione dei valori del NAV;
- (iv) competenze e spese relative a fiscalisti, consulenti legali e altri professionisti di cui si avvale la Società;
- (v) i costi di convocazione e organizzazione di assemblee degli Azionisti (comprese le assemblee di Titolari di azioni di un particolare Comparto o di una particolare Classe all'interno del suddetto Comparto); e
- (vi) i costi relativi alla stampa e distribuzione di relazioni, bilanci e prospetti informativi, costi di pubblicazione ed eventuali costi sostenuti in relazione agli aggiornamenti periodici dei prospetti nonché le altre spese amministrative;

A titolo di rimborso dei costi sostenuti in relazione ai suddetti punti (i)-(vi), la Società versa attualmente all'ACD commissioni ripartite come segue: relativamente alle Azioni di Classe 1 e di Classe Z, la commissione corrente è pari allo 0,11% all'anno mentre, relativamente alle Azioni di Classe 2 e di Classe X, è pari allo 0,035% all'anno, ad eccezione del comparto UK Extended Alpha Fund le cui Azioni di Classe 2 prevedono una commissione annua dello 0,05%. Queste commissioni sono garanzia di una maggiore trasparenza per gli investitori, nonché forniscono certezza quanto all'entità dei costi che vengono loro addebitati e servono altresì a semplificare l'amministrazione. L'ACD comunica per iscritto agli Azionisti, con il preavviso stabilito dal Regolamento FCA, gli eventuali aumenti delle suddette aliquote e modifica inoltre il Prospetto Informativo onde riflettere tale aumento. In qualsiasi momento l'ammontare effettivo delle spese periodiche generali e di registrazione di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) potrà essere superiore o inferiore rispetto a quanto la Società versa all'ACD; tuttavia l'ACD non è tenuto a dare conto al Depositario né agli Azionisti per le eccedenze trattenute in ragione dei versamenti ricevuti.

Alle suddette commissioni si applica l'imposta sul valore aggiunto ove prevista. Le spese sono ripartite tra capitale e reddito in conformità al Regolamento FCA.

Divieto di "double-dipping" (applicazione di doppia commissione):

Se la Società acquisisce quote di altri organismi di investimento collettivo gestiti direttamente o indirettamente dall'ACD o da altra società ad esso collegata attraverso gestione e controllo comuni o attraverso una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, agli attivi del Comparto non verrà addebitata alcuna

commissione di gestione sui suddetti investimenti. Inoltre, l'ACD non può applicare al Comparto commissioni di emissione o di riscatto relativamente ai fondi collegati oggetto di investimento.

Competenze dell'ACD

A titolo di compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri doveri relativamente alle Azioni di Classe 1, di Classe 2 e di Classe Z (ivi incluse le rispettive Classi di Azioni con Copertura), l'ACD percepisce una commissione annua prelevata dal patrimonio di ciascun Comparto. Per quanto riguarda le Azioni di Classe X, l'ACD fattura direttamente all'investitore una commissione di gestione annua. A tutte le Azioni, comprese quelle di Classe X, vengono addebitate la Commissione di Registrazione (si veda sopra) e la quota proporzionale delle competenze del Depositario nonché altri oneri e spese. Le commissioni di pertinenza di tutte le classi di Azioni sono calcolate al prezzo medio di mercato con riferimento al NAV del Comparto corrispondente.

Per quanto riguarda le Azioni di Classe 1 e Classe 2 (ivi incluse le rispettive Classi di Azioni con Copertura), la commissione di gestione annua matura su base giornaliera e deve essere versata mensilmente.

Le attuali commissioni di gestione in vigore per i vari Comparti sono specificate di seguito, ad eccezione delle Azioni di Classe X in quanto tali commissioni sono specificate in un contratto separato stipulato tra l'Azionista qualificato e l'ACD. L'ACD comunica per iscritto agli Azionisti, con il preavviso previsto dal Regolamento FCA, eventuali aumenti delle commissioni di gestione annue riportate nel prosieguo e modifica il Prospetto informativo onde rifletterne l'aumento.

Pan European Accelerando Fund[^]

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,5%;
Azioni di Classe 2: 1,0%;
Azioni di Classe Z: 0,75%.

Oltre alle commissioni sopra delineate, sino al 26 luglio 2013, l'ACD avrà diritto di percepire una commissione di incentivazione, la quale non verrà più applicata a partire dal giorno 27 luglio 2013. Tale commissione è dovuta nel caso in cui il NAV per Azione del Comparto (calcolato alla chiusura dei mercati) sovraperformi l'indice MSCI Europe Index Inc UK (con reinvestimento del reddito, calcolato alla chiusura dei mercati) dell'1,5% (corrispondente al tasso di rendimento minimo o *hurdle rate*) o più nel periodo di calcolo del rendimento considerato. Il periodo di calcolo del rendimento è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno ma potrebbe anche terminare anticipatamente se il Comparto fosse liquidato in una data diversa dal 31 dicembre. La commissione di incentivazione è pari al 20% della sovraperformance, secondo la definizione data in precedenza, e deve essere versata annualmente nel mese immediatamente successivo la fine di ciascun anno solare oppure alla data di liquidazione del Comparto. È opportuno sottolineare che, poiché il NAV per Azione può variare da una Classe di azioni all'altra, sono calcolate commissioni di incentivazione distinte per le varie Classi di azioni all'interno dello stesso Comparto, al quale possono quindi essere imputati importi diversi di commissione di incentivazione. La commissione di incentivazione matura giornalmente in base all'andamento del NAV (previa detrazione di commissioni e oneri ma senza tener conto di eventuali compensazioni della diluizione) rispetto all'indice di riferimento dall'inizio del periodo di calcolo.

Per illustrare la possibile applicazione della commissione di incentivazione a titolo puramente esemplificativo, vengono presentati di seguito due possibili scenari:

- (a) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il MSCI Europe Index Inc UK (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il prezzo del comparto Pan European Accelerando Fund aumenta del 15%.

Poiché il Comparto ha sovraperformato l'indice nel periodo di calcolo della rendimento deve essere corrisposta una commissione di incentivazione. Tale commissione sarà calcolata come segue:

La commissione di incentivazione è data dal rendimento del comparto Pan European Accelerando Fund meno il rendimento dell'indice con l'aggiunta dell'*hurdle rate* ($15\% - (10\% + 1,5\%) = 3,5\%$). Moltiplicando l'aliquota della commissione di incentivazione prevista (20%) per 3,5% si ottiene una commissione di incentivazione pari allo 0,7%.

- (b) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre il MSCI Europe Index Inc UK (con reinvestimento del reddito) scende del 10% e, nello

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

stesso periodo, il prezzo del comparto Pan European Accelerando Fund diminuisce del 5%.

Poiché il Comparto ha sovraperformato l'indice nel periodo di calcolo del rendimento, deve essere corrisposta una commissione di incentivazione anche se la performance del comparto Pan European Accelerando Fund è stata negativa. Tale commissione sarà calcolata come segue:

La commissione di incentivazione è data dal rendimento del comparto Pan European Accelerando Fund meno il rendimento dell'indice con l'aggiunta dell'*hurdle rate* $(-5\% - (-10\% + 1,5\%)) = 3,5\%$. Moltiplicando l'aliquota della commissione di incentivazione prevista (20%) per 3,5% si ottiene una commissione di incentivazione pari allo 0,7%.

Il primo periodo di applicazione della commissione di incentivazione è iniziato 1° gennaio 2005.

Poiché la commissione di incentivazione dipende dalla sovraperformance rispetto all'*hurdle rate* dell'indice, non esiste una commissione di performance massima in quanto è impossibile quantificare preventivamente eventuali sovraperformance. Naturalmente, se il 20% della sovraperformance spetta all'ACD, il restante 80% va a vantaggio degli investitori.

L'indice MSCI Europe Inc UK Index è un indice standard costruito e gestito per fornire una rappresentazione ampia ed equa dei mercati inseriti al suo interno. Attualmente l'indice si compone di 16 paesi sviluppati in Europa con un obiettivo di rappresentazione del mercato di ciascun paese pari all'85% della capitalizzazione del mercato rettificata in base al criterio del flottante negoziabile ("*free float adjusted*"). L'obiettivo di investimento del comparto Pan European Accelerando Fund è il conseguimento una crescita del capitale superiore alla media sulla base di un portafoglio concentrato composto prevalentemente di titoli azionari europei, compresi titoli azionari del Regno Unito, con facoltà di detenere liquidità e/o titoli del mercato monetario.

Se, in qualsiasi momento, l'ACD ritiene che un altro indice rifletta con maggiore efficienza i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento FCA per gli organismi OICVM di natura simile al comparto Pan European Accelerando Fund, il medesimo ACD può, con preavviso scritto agli Azionisti non inferiore ai 60 giorni, sostituire il nuovo indice all'indice specificato in precedenza ed effettuare i calcoli sulla base del nuovo indice adottato.

UK Extended Alpha Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,25%;

Azioni di Classe 2: 0,75%.

Oltre alle commissioni sopra delineate, l'ACD ha diritto a percepire una commissione di incentivazione. Tale commissione è dovuta nel caso in cui il NAV per Azione del Comparto (calcolato alla chiusura dei mercati) sovraperformi l'indice FTSE All Share Index (con reinvestimento del reddito, calcolato alla chiusura dei mercati) dell'2% (corrispondente al tasso di rendimento minimo o *hurdle rate*) o più nel periodo di calcolo del rendimento considerato. Il periodo di calcolo del rendimento è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. La commissione di incentivazione è pari al 20% della sovraperformance, secondo la definizione data in precedenza, e deve essere versata annualmente nel mese immediatamente successivo la fine di ciascun anno solare. È opportuno sottolineare che, poiché il NAV per Azione può variare da una Classe di azioni all'altra, sono calcolate commissioni di incentivazione distinte per le varie Classi di azioni all'interno dello stesso Comparto, al quale possono quindi essere imputati importi diversi di commissione di incentivazione. La commissione di incentivazione matura giornalmente in base all'andamento del NAV (previa detrazione di commissioni e oneri ma senza tener conto di eventuali compensazioni della diluizione) rispetto all'indice di riferimento dall'inizio del periodo di calcolo.

Per illustrare la possibile applicazione della commissione di incentivazione a titolo puramente esemplificativo, vengono presentati di seguito due possibili scenari:

- (a) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il FTSE All Share Index (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il prezzo del comparto UK Extended Alpha Fund aumenta del 15%.

Poiché il Comparto ha sovraperformato l'indice nel periodo di calcolo del rendimento deve essere corrisposta una commissione di incentivazione. Tale commissione sarà calcolata come segue:

La commissione di incentivazione è data dal rendimento del comparto UK Extended Alpha Fund meno il rendimento dell'indice con l'aggiunta dell'*hurdle rate* $(15\% - (10\% + 2\%)) = 3\%$. Moltiplicando l'aliquota della commissione di

incentivazione prevista (20%) per 3% si ottiene una commissione di incentivazione pari allo 0,6%.

- (b) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il FTSE All Share Index (con reinvestimento del reddito) scende del 10% e, nello stesso periodo, il prezzo del comparto UK Extended Alpha Fund diminuisce del 5%.

Poiché il Comparto ha sovraperformato l'indice nel periodo di calcolo del rendimento deve essere corrisposta una commissione di incentivazione anche se il rendimento del comparto UK Extended Alpha Fund è stato negativo. Tale commissione sarà calcolata come segue:

La commissione di incentivazione è data dal rendimento del comparto UK Extended Alpha Fund meno il rendimento dell'indice con l'aggiunta dell'*hurdle rate* $(-5\% - (10\% + 2\%)) = 3\%$. Moltiplicando l'aliquota della commissione di incentivazione prevista (20%) per 3% si ottiene una commissione di incentivazione pari allo 0,6%.

Poiché la commissione di incentivazione dipende dalla sovraperformance rispetto all'*hurdle rate* dell'indice, non esiste una commissione di incentivazione massima in quanto è impossibile quantificare preventivamente eventuali sovraperformance. Naturalmente, se il 20% della sovraperformance spetta all'ACD, il restante 80% va a vantaggio degli investitori.

Il FTSE All Share Index è un indice standard costruito e gestito per fornire una rappresentazione ampia ed equa del mercato del Regno Unito. L'indice riflette il 98-99% della capitalizzazione di mercato del Regno Unito. L'obiettivo di investimento del comparto UK Extended Alpha Fund è il conseguimento di una crescita del capitale superiore alla media attraverso la gestione attiva di un portafoglio concentrato composto da titoli azionari del Regno Unito, con facoltà di detenere liquidità e/o strumenti del mercato monetario.

Se, in qualsiasi momento, l'ACD ritiene che un altro indice rifletta con maggiore efficienza i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento FCA per gli organismi OICVM di natura simile al comparto UK Extended Alpha Fund, il medesimo ACD può, con preavviso scritto agli Azionisti non inferiore ai 60 giorni, sostituire il nuovo indice all'indice specificato in precedenza ed effettuare i calcoli sulla base del nuovo indice adottato.

Absolute Return Bond Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo

medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,25%;
Azioni di Classe 2: 0,65%.

Target Return Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,25%;
Azioni di Classe 2: 0,65%;
Azioni di Classe Z: 0,65%.

UK Mid 250 Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,5%;
Azioni di Classe 2: 1,0%;
Azioni di Classe Z: 0,75%.

Global Emerging Markets Equity Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,5%;
Azioni di Classe 2: 1,0%;
Azioni di Classe Z: 0,75%.

UK Equity Alpha Income Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;
Azioni di Classe 2: 1,0%;
Azioni di Classe Z: 0,75%.

Global Equity Income Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;
Azioni di Classe 2: 1,0%;
Azioni di Classe Z: 0,75%.

Pan European Equity Dividend Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;

Azioni di Classe 2: 1,0%

Azioni di Classe Z: 0,75%.

China Opportunities Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;

Azioni di Classe 2: 1,0%;

Azioni di Classe Z: 0,75%.

American Extended Alpha Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;

Azioni di Classe 2: 0,75%.

Oltre alle commissioni annue di seguito descritte, l'ACD avrà il diritto di ricevere, a valere sugli attivi di ogni Classe di Azioni, una commissione di incentivazione pari al 20% del "Rendimento aggiuntivo" della Classe di Azioni in questione, come illustrato più dettagliatamente nel prosieguo.

Tale commissione sarà calcolata e maturerà come segue:

1. Periodo di calcolo del rendimento

Ogni "Periodo di calcolo del rendimento" inizia il giorno immediatamente successivo alla chiusura del periodo di calcolo del rendimento precedente, a eccezione del primo periodo di calcolo del rendimento, che inizia alla data della prima emissione di Azioni della Classe pertinente.

Ogni periodo di calcolo del rendimento si chiude al primo 31 dicembre successivo in corrispondenza del quale si registri un Rendimento aggiuntivo (a meno che il 31 dicembre sia un giorno che non è un Giorno di negoziazione, nel qual caso il Rendimento aggiuntivo applicabile sarà quello calcolato il Giorno di negoziazione immediatamente precedente al 31 dicembre in oggetto), fermo restando che il primo periodo di calcolo del rendimento in ogni caso non si chiuderà al 31 dicembre 2007.

2. Rendimento della Classe di Azioni

Il "Rendimento della Classe di Azioni" viene calcolato per ciascuna Classe di Azioni in ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza percentuale tra il Valore d'inventario netto (NAV) per Azione nel giorno in questione e il NAV per Azione all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

3. Benchmark

Il benchmark a fronte del quale viene calcolato il rendimento della Classe di Azioni è l'indice S&P 500 (con reinvestimento del reddito) (il "Benchmark").

4. Rendimento del Benchmark

Il "Rendimento del Benchmark" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione e consiste nella differenza percentuale tra il Benchmark nel Giorno di negoziazione in questione e il Benchmark all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

5. Rendimento aggiuntivo

Il "Rendimento aggiuntivo" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del Benchmark. Si può registrare un Rendimento aggiuntivo anche nel caso in cui il NAV per Azione della Classe di Azioni non abbia raggiunto il massimo storico nel momento in questione. Se in un Giorno di negoziazione la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni e il Rendimento del Benchmark è zero o negativa, non vi può essere alcun Rendimento aggiuntivo.

6. Calcolo e maturazione della commissione di incentivazione

La commissione di incentivazione è calcolata come segue: la percentuale della commissione di incentivazione del 20% è moltiplicata per il Rendimento aggiuntivo, moltiplicato per il NAV nel Giorno di negoziazione in questione per la Classe di Azioni in oggetto. La commissione di incentivazione viene ricalcolata ogni Giorno di negoziazione per tenere conto del rendimento del NAV per Azione a fronte del Benchmark dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione applicabile.

La maturazione della commissione di incentivazione viene calcolata ogni Giorno di negoziazione e fa parte del NAV per ogni Classe di Azioni e pertanto il prezzo delle Azioni riflette la commissione di incentivazione maturata. La maturazione si calcola sulla base del rendimento della Classe di Azioni dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione. La commissione di incentivazione eventualmente maturata in un Giorno di negoziazione viene sostituita dall'eventuale maturazione avvenuta nel Giorno di negoziazione successivo fino a quando la commissione di incentivazione non diventi esigibile. La commissione di incentivazione eventualmente maturata sarà ripartita

proporzionalmente allo scopo di riflettere eventuali fluttuazioni rilevanti nel numero di Azioni in circolazione.

Non viene addebitata alcuna commissione di incentivazione finché l'eventuale sottoperformance registrata durante il Periodo di calcolo del rendimento non sia stata completamente recuperata. Il termine "sottoperformance" indica che la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del *Benchmark* è pari a zero o negativa, senza alcun Rendimento addizionale.

La commissione di incentivazione è addebitabile unicamente alla chiusura di un Periodo di calcolo del rendimento, ossia al 31 dicembre e viene pagata entro un mese da tale data. Se nessuna commissione di incentivazione è stata addebitata dal lancio della Classe di Azioni, nessuna commissione di incentivazione sarà dovuta finché non si registri un Rendimento addizionale e alla chiusura del Periodo di calcolo del rendimento non sia maturata una commissione di incentivazione.

Per illustrare la possibile applicazione della commissione di incentivazione a titolo puramente esemplificativo, vengono presentati di seguito tre possibili scenari:

- (a) Anno 1 – Nel periodo compreso tra il lancio e il 31 dicembre, l'indice S&P 500 (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto American Extended Alpha Fund aumenta del 20% rispetto al NAV al lancio.

Poiché il comparto ha sovraperformato l'indice durante il periodo di calcolo del rendimento, alla chiusura dell'Anno 1 deve essere corrisposta una commissione di incentivazione. Tale commissione sarà calcolata come segue:

Il Rendimento addizionale al 31 dicembre è del 10%, ossia $20\% - 10\%$. La percentuale della commissione di rendimento effettiva sarà pari al Rendimento addizionale del 10%, moltiplicato per 20%. Ciò significa che la commissione di incentivazione dovuta sarà pari al 2% del NAV della Classe di Azione pertinente.

- (b) Anno 2 – Poiché alla chiusura dell'Anno 1 è stata addebitata una commissione di incentivazione, a partire dal 1° gennaio dell'Anno 2 inizierà un nuovo Periodo di calcolo del rendimento. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'Anno 2, l'indice S&P 500 (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto American Extended Alpha Fund aumenta del 5% rispetto al NAV per Azione all'inizio dell'Anno 2.

Non sarà dovuta alcuna commissione di incentivazione anche nel caso in cui il comparto American Extended Alpha Fund registri un rendimento positivo e il Periodo di calcolo del rendimento continuerà nel corso dell'Anno 3.

- (c) Anno 3 – Poiché nel corso dell'Anno 2 non è stata addebitata alcuna commissione di incentivazione, il rendimento del comparto continuerà a essere calcolato dal 1° gennaio dell'Anno 2. Se nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'Anno 2 e il 31 dicembre dell'Anno 3 (un intervallo di due anni), il rendimento complessivo dell'indice S&P 500 (con reinvestimento del reddito) scende del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto American Extended Alpha Fund aumenta del 5% rispetto al NAV netto per Azione all'inizio dell'Anno 2, la commissione di incentivazione è dovuta, ma soltanto dopo che la sottoperformance registrata nell'Anno 2 sia stata recuperata.

Il Rendimento addizionale della Classe di Azioni pertinente nel Periodo di calcolo del rendimento è uguale al 15%, ossia $(5\% - (-10\%))$. Sulla base della formula usata per l'Anno 1, la commissione di incentivazione addebitabile alla chiusura dell'Anno 3 sarà: $15\% \times 20\% = 3\%$ del NAV della Classe di Azioni pertinente.]

Non esiste alcun valore massimo per la commissione di incentivazione calcolabile; è possibile che debba essere pagata una commissione di incentivazione anche nel caso in cui il Rendimento della Classe di Azioni sia negativo (a condizione che vi sia stato un Rendimento addizionale al termine di un periodo di calcolo della commissione di incentivazione).

L'indice S&P 500 è un indice standard elaborato e gestito per fornire una rappresentazione ampia ed equa del mercato statunitense. Se, in qualsiasi momento, l'ACD ritiene che un altro indice rifletta con maggiore efficienza i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento FCA per gli organismi OICVM di natura simile al comparto American Extended Alpha Fund, il medesimo ACD può, con preavviso scritto agli Azionisti non inferiore ai 60 giorni, sostituire il nuovo indice all'indice specificato in precedenza ed effettuare i calcoli sulla base del nuovo indice adottato.

Global Extended Alpha Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1.50%;
Azioni di Classe 2: 0.75%

Oltre alle commissioni annue sopra descritte, l'ACD avrà il diritto di ricevere, a valere sugli attivi di ogni Classe di Azioni, una commissione di incentivazione pari al 20% del "Rendimento addizionale" della Classe di Azioni in questione, come illustrato più dettagliatamente nel prosieguo.

Tale commissione sarà calcolata e maturerà come segue:

1. Periodo di calcolo del rendimento

Ogni "Periodo di calcolo del rendimento" inizia il giorno immediatamente successivo alla chiusura del periodo di calcolo del rendimento precedente, a eccezione del primo periodo di calcolo del rendimento, che inizia alla data della prima emissione di Azioni della Classe pertinente.

Ogni periodo di calcolo del rendimento si chiude al primo 31 dicembre successivo in corrispondenza del quale si registri un Rendimento addizionale (a meno che il 31 dicembre sia un giorno che non è un Giorno di negoziazione, nel qual caso il Rendimento addizionale applicabile sarà quello calcolato il Giorno di negoziazione immediatamente precedente al 31 dicembre in oggetto), fermo restando che il primo periodo di calcolo del rendimento in ogni caso non si chiuderà al 31 dicembre 2008.

2. Rendimento della Classe di Azioni

Il "Rendimento della Classe di Azioni" viene calcolato per ciascuna Classe di Azioni in ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza percentuale tra il NAV per Azione nel giorno in questione e il NAV per Azione all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

3. Benchmark

Il *benchmark* a fronte del quale viene calcolato il rendimento della Classe di Azioni è l'indice MSCI All Countries World Index (con reinvestimento del reddito) (il "*Benchmark*").

4. Rendimento del Benchmark

Il "Rendimento del *Benchmark*" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione e consiste nella differenza percentuale tra il *Benchmark* nel Giorno di negoziazione in questione e il *Benchmark* all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

5. Rendimento addizionale

Il "Rendimento addizionale" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del *Benchmark*. Si può registrare un Rendimento addizionale anche nel caso in cui il NAV per Azione della Classe di Azioni non abbia raggiunto il massimo storico nel momento in questione. Se

in un Giorno di negoziazione la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni e il Rendimento del *Benchmark* è zero o negativa, non vi può essere alcun Rendimento addizionale.

6. Calcolo e maturazione della commissione di incentivazione

La commissione di incentivazione è calcolata come segue: la percentuale della commissione di incentivazione del 20% è moltiplicata per il Rendimento addizionale, moltiplicato per il NAV nel Giorno di negoziazione in questione per la Classe di Azioni in oggetto. La commissione di incentivazione viene ricalcolata ogni Giorno di negoziazione per tenere conto del rendimento del NAV per Azione a fronte del *Benchmark* dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione applicabile.

La maturazione della commissione di incentivazione viene calcolata ogni Giorno di negoziazione e fa parte del NAV per ogni Classe di Azioni e pertanto il prezzo delle Azioni riflette la commissione di incentivazione maturata. La maturazione si calcola sulla base del rendimento della Classe di Azioni dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione. La commissione di incentivazione eventualmente maturata in un Giorno di negoziazione viene sostituita dall'eventuale maturazione avvenuta nel Giorno di negoziazione successivo fino a quando la commissione di incentivazione non diventi esigibile. La commissione di incentivazione eventualmente maturata sarà ripartita proporzionalmente allo scopo di riflettere eventuali fluttuazioni rilevanti nel numero di Azioni in circolazione.

Non viene addebitata alcuna commissione di incentivazione finché l'eventuale sottoperformance registrata durante il Periodo di calcolo del rendimento non sia stata completamente recuperata. Il termine "sottoperformance" indica che la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del *Benchmark* è pari a zero o negativa, senza alcun Rendimento addizionale.

La commissione di incentivazione è addebitabile unicamente alla chiusura di un Periodo di calcolo del rendimento, ossia al 31 dicembre e viene pagata entro un mese da tale data. Se nessuna commissione di incentivazione è stata addebitata dal lancio della Classe di Azioni, nessuna commissione di incentivazione sarà dovuta finché non si registri un Rendimento addizionale e alla chiusura del Periodo di calcolo del rendimento non sia maturata una commissione di incentivazione.

Per illustrare la possibile applicazione della commissione di incentivazione a titolo puramente esemplificativo, vengono presentati di seguito tre possibili scenari:

- (a) Anno 1 – Nel periodo compreso tra il lancio e il 31 dicembre, l'indice MSCI All Countries World Index (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto Global Extended Alpha Fund aumenta del 20% rispetto al NAV per Azione alla data di lancio.

Poiché il comparto ha sovraperformato l'indice durante il Periodo di calcolo del rendimento, alla chiusura dell'Anno 1 deve essere corrisposta una commissione di incentivazione. Tale commissione sarà calcolata come segue:

Il Rendimento addizionale al 31 dicembre è del 10%, ossia 20% - 10%. La percentuale della commissione di rendimento effettiva sarà pari al Rendimento addizionale del 10%, moltiplicato per 20%. Ciò significa che la commissione di incentivazione dovuta sarà pari al 2% del NAV della Classe di Azioni pertinente.

- (b) Anno 2 – Poiché alla chiusura dell'Anno 1 è stata addebitata una commissione di incentivazione, a partire dal 1° gennaio dell'Anno 2 inizierà un nuovo Periodo di calcolo del rendimento. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'Anno 2, l'indice MSCI All Countries World Index (con reinvestimento del reddito) sale del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto Global Extended Alpha Fund aumenta del 5% rispetto al NAV per Azione all'inizio dell'Anno 2.

Non sarà dovuta alcuna commissione di incentivazione anche nel caso in cui il comparto Global Extended Alpha Fund registri un rendimento positivo e il Periodo di calcolo del rendimento continuerà nel corso dell'Anno 3.

- (c) Anno 3 – Poiché nel corso dell'Anno 2 non è stata addebitata alcuna commissione di incentivazione, il rendimento del comparto continuerà a essere calcolato dal 1° gennaio dell'Anno 2. Se nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'Anno 2 e il 31 dicembre dell'Anno 3 (un intervallo di due anni), il rendimento complessivo dell'indice MSCI All Countries World Index (con reinvestimento del reddito) scende del 10% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto Global Extended Alpha Fund aumenta del 5% rispetto al NAV per Azione all'inizio dell'Anno 2, la commissione di incentivazione è dovuta, ma soltanto dopo che la sottoperformance registrata nell'Anno 2 sia stata recuperata.

Il Rendimento addizionale della Classe di Azioni pertinente nel Periodo di calcolo del rendimento è

uguale al 15%, ossia (5% - (-10%)). Sulla base della formula usata per l'Anno 1, la commissione di incentivazione addebitabile alla chiusura dell'Anno 3 sarà: $15\% \times 20\% = 3\%$ del NAV della Classe di Azioni pertinente.

Non esiste alcun valore massimo per la commissione di incentivazione calcolabile; è possibile che debba essere pagata una commissione di incentivazione anche nel caso in cui il Rendimento della Classe di Azioni sia negativo (a condizione che vi sia stato un Rendimento addizionale al termine di un periodo di calcolo della commissione di incentivazione).

L'indice MSCI All Countries World Index è un indice ponderato della capitalizzazione di mercato rettificata in base al criterio del flottante negoziabile ("*free float adjusted*"), strutturato per misurare il rendimento del mercato azionario sia sui mercati sviluppati che sui mercati emergenti nelle regioni delle Americhe, dell'Europa/Medio Oriente e dell'Asia/Pacifico.

Qualora, in qualunque momento, l'ACD ritenga che un altro indice rifletta con maggiore efficienza i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento FCA per gli OICVM di natura simile al Comparto Global Extended Alpha Fund, il medesimo ACD può, con preavviso scritto agli Azionisti non inferiore ai 60 giorni, sostituire il nuovo indice all'indice specificato in precedenza, ed effettuare i calcoli sulla base del nuovo indice adottato.

Emerging Market Local Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;

Azioni di Classe 2: 0,75%;

Azioni di Classe Z: 0,60%.

UK Absolute Alpha Fund

La commissione annua di pertinenza dell'ACD per tutte le Azioni di questo Comparto, calcolata sulla base del prezzo medio di mercato, che matura su base giornaliera e da versarsi mensilmente, è la seguente:

Azioni di Classe 1: 1,50%;

Azioni di Classe 2: 1,00%

Azioni di Classe Z: 0,75%.

Oltre alle commissioni annue sopra descritte, l'ACD avrà il diritto di ricevere, a valere sugli attivi di ogni Classe di Azioni, una commissione di incentivazione pari al 20% del "Rendimento addizionale" della Classe di Azioni in

questione, come illustrato più dettagliatamente nel prosieguo.

Tale commissione sarà calcolata e maturerà come segue:

1. Periodo di calcolo del rendimento

Ogni "Periodo di calcolo del rendimento" inizia il giorno immediatamente successivo alla chiusura del periodo di calcolo del rendimento precedente, a eccezione del primo periodo di calcolo del rendimento, che inizia alla data della prima emissione di Azioni della Classe pertinente.

Ogni periodo di calcolo del rendimento si chiude al primo 31 dicembre successivo in corrispondenza del quale si registri un Rendimento aggiuntivo (a meno che il 31 dicembre sia un giorno che non è un Giorno di negoziazione, nel qual caso il Rendimento aggiuntivo applicabile sarà quello calcolato il Giorno di negoziazione immediatamente precedente al 31 dicembre in oggetto), fermo restando che il primo periodo di calcolo del rendimento in ogni caso non si chiuderà al 31 dicembre 2010.

2. Rendimento della Classe di Azioni

Il "Rendimento della Classe di Azioni" viene calcolato per ciascuna Classe di Azioni in ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza percentuale tra il NAV per Azione nel giorno in questione e il NAV per Azione all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

3. Benchmark

Il benchmark a fronte del quale viene calcolato il rendimento della Classe di Azioni è l'indice LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) a 3 mesi (con reinvestimento del reddito) (il "Benchmark").

4. Rendimento del Benchmark

Il "Rendimento del Benchmark" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione e consiste nella differenza percentuale tra il *Benchmark* nel Giorno di negoziazione in questione e il *Benchmark* all'inizio del Periodo di calcolo del rendimento.

5. Rendimento aggiuntivo

Il "Rendimento aggiuntivo" viene calcolato ogni Giorno di negoziazione ed è la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del *Benchmark*. Si può registrare un Rendimento aggiuntivo anche nel caso in cui il NAV per Azione della Classe di Azioni non abbia raggiunto il massimo storico nel momento in questione. Se in un Giorno di negoziazione la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni e il Rendimento del *Benchmark* è zero o negativa, non vi può essere alcun Rendimento aggiuntivo.

6. Calcolo e maturazione della commissione di incentivazione

La commissione di incentivazione è calcolata come segue: la percentuale della commissione di incentivazione del 20% è moltiplicata per il Rendimento aggiuntivo, moltiplicato per il NAV nel Giorno di negoziazione in questione per la Classe di Azioni in oggetto. La commissione di incentivazione viene ricalcolata ogni Giorno di negoziazione per tenere conto del rendimento del NAV per Azione a fronte del *Benchmark* dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione applicabile.

La maturazione della commissione di incentivazione viene calcolata ogni Giorno di negoziazione e fa parte del NAV per ogni Classe di Azioni e pertanto il prezzo delle Azioni riflette la commissione di incentivazione maturata. La maturazione si calcola sulla base del rendimento della Classe di Azioni dall'inizio del Periodo di calcolo del rendimento al Giorno di negoziazione. La commissione di incentivazione eventualmente maturata in un Giorno di negoziazione viene sostituita dall'eventuale maturazione avvenuta nel Giorno di negoziazione successivo fino a quando la commissione di incentivazione non diventi esigibile. La commissione di incentivazione eventualmente maturata sarà ripartita proporzionalmente allo scopo di riflettere eventuali fluttuazioni rilevanti nel numero di Azioni in circolazione.

Non viene addebitata alcuna commissione di incentivazione finché l'eventuale sottoperformance registrata durante il Periodo di calcolo del rendimento non sia stata completamente recuperata. Il termine "sottoperformance" indica che la differenza tra il Rendimento della Classe di Azioni pertinente e il Rendimento del Benchmark è pari a zero o negativa, senza alcun Rendimento aggiuntivo.

La commissione di incentivazione è addebitabile unicamente alla chiusura di un Periodo di calcolo del rendimento, ossia al 31 dicembre e viene pagata entro un mese da tale data. Se nessuna commissione di incentivazione è stata addebitata dal lancio della Classe di Azioni, nessuna commissione di incentivazione sarà dovuta finché non si registri un Rendimento aggiuntivo e alla chiusura del Periodo di calcolo del rendimento non sia maturata una commissione di incentivazione.

Per illustrare la possibile applicazione della commissione di incentivazione a titolo puramente esemplificativo, vengono presentati di seguito tre possibili scenari:

- (a) Anno 1 – Nel periodo compreso tra il lancio e il 31 dicembre, l'indice LIBOR a 3 mesi (con reinvestimento del reddito) sale del 2% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto UK absolute Alpha Fund aumenta del 3% rispetto al NAV per Azione alla data di lancio.

Poiché il comparto ha sovraperformato l'indice durante il Periodo di calcolo del rendimento, alla chiusura dell'Anno 1 deve essere corrisposta una commissione di incentivazione. Tale commissione sarà calcolata come segue:

Il Rendimento addizionale al 31 dicembre è dell'1%, ossia 3% - 2%. La percentuale della commissione di rendimento effettiva sarà pari al Rendimento addizionale dell'1%, moltiplicato per 20%. Ciò significa che la commissione di incentivazione dovuta sarà pari allo 0,2% del NAV della Classe di Azione pertinente.

- (b) Anno 2 – Poiché alla chiusura dell'Anno 1 è stata addebitata una commissione di incentivazione, a partire dal 1° gennaio dell'Anno 2 inizierà un nuovo Periodo di calcolo del rendimento. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'Anno 2, l'indice LIBOR a 3 mesi (con reinvestimento del reddito) sale del 4% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto UK Absolute Alpha Fund aumenta del 3% rispetto al NAV per Azione all'inizio dell'Anno 2.

Non sarà dovuta alcuna commissione di incentivazione anche nel caso in cui il comparto UK Absolute Alpha Fund registri un rendimento positivo e il Periodo di calcolo del rendimento continuerà nel corso dell'Anno 3.

- (c) Anno 3 – Poiché nel corso dell'Anno 2 non è stata addebitata alcuna commissione di incentivazione, il rendimento del comparto continuerà a essere calcolato dal 1° gennaio dell'Anno 2. Se nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'Anno 2 e il 31 dicembre dell'Anno 3 (un intervallo di due anni), il rendimento complessivo dell'indice LIBOR a 3 mesi (con reinvestimento del reddito) sale del 5% e, nello stesso periodo, il NAV per Azione del comparto Global Extended Alpha Fund aumenta del 6,5% rispetto al NAV per Azione all'inizio dell'Anno 2, la commissione di incentivazione è dovuta, ma soltanto dopo che la sottoperformance registrata nell'Anno 2 sia stata recuperata.

Il Rendimento addizionale della Classe di Azioni pertinente nel Periodo di calcolo del rendimento è uguale all'1,5%, ossia (6,5% - 5%). Sulla base della formula usata per l'Anno 1, la commissione di incentivazione addebitabile alla chiusura dell'Anno 3 sarà: $1,5\% \times 20\% = 0,3\%$ del NAV della Classe di Azioni pertinente.]

Non esiste alcun valore massimo applicabile per la commissione di incentivazione.

L'indice LIBOR a 3 mesi costituisce il tasso di interesse corrisposto dalle banche londinesi per i prestiti monetari rimborsabili a 3 mesi. Viene normalmente utilizzato come parametro rappresentativo dei tassi di interesse interbancari.

Qualora, in qualunque momento, l'ACD ritenga che un altro indice rifletta con maggiore efficienza i requisiti di diversificazione previsti dal Regolamento FCA per gli OICVM di natura simile al Comparto UK Absolute Alpha Fund, il medesimo ACD può, con preavviso scritto agli Azionisti non inferiore ai 60 giorni, sostituire il nuovo indice all'indice specificato in precedenza, ed effettuare i calcoli sulla base del nuovo indice adottato.

L'ACD ha anche diritto, dietro presentazione dei giustificativi corrispondenti, al rimborso di tutte le spese vive ragionevoli sostenute nello svolgimento delle sue funzioni, tra cui imposte di bollo e stamp duty reserve tax (SDRT) relative ad operazioni su Azioni.

Se l'obiettivo di investimento di un Comparto attribuisce alla generazione di reddito una priorità superiore rispetto alla crescita del capitale o se la generazione di reddito e la crescita del capitale hanno pari priorità, tutte o parte delle commissioni dell'ACD possono essere imputate al capitale invece che al reddito. Questa operazione può essere effettuata esclusivamente previa approvazione del Depositario e si applica ai Comparti seguenti:

UK Equity Alpha Income Fund
Global Equity Income Fund
Pan European Equity Dividend Fund
Emerging Market Local Fund

Questo tipo di imputazione della commissione dell'ACD aumenta l'entità del reddito che viene distribuito agli Azionisti che partecipano al Comparto interessato ma può provocare un'erosione del capitale e limitarne la crescita.

Inoltre, tutte o parte delle altre commissioni e spese della Società possono essere imputate al capitale invece che al reddito ma solo nella misura in cui il reddito è sufficiente a coprire le suddette commissioni e spese e solo qualora il Comparto preveda l'imputazione al capitale invece che al reddito.

La Società imputa le suddette commissioni e spese al capitale a fini di gestione del livello di reddito versato e/o a disposizione degli Azionisti. Potrebbero derivarne un'erosione del capitale o una crescita ridotta dello stesso e quindi la suddetta imputazione deve essere effettuata esclusivamente previa approvazione del Depositario e

sempre subordinatamente alle disposizioni del Regolamento FCA.

La commissione di incentivazione è per sua natura un costo imputabile al capitale ed è pertanto imputata al capitale. Gli effetti sulla commissione di incentivazione della liquidazione di un Comparto nel corso del periodo di calcolo del rendimento sono descritti nel paragrafo "Liquidazione della Società o di un suo Comparto".

Se, in un determinato periodo, le spese di una Classe sono superiori al reddito, l'ACD può prelevare la differenza dal capitale riferibile alla Classe in oggetto fino a coprire l'intero importo di differenza.

L'applicazione da parte dell'ACD di una nuova categoria di remunerazione per i servizi prestati da imputare al patrimonio della Società è soggetta all'approvazione preventiva da parte degli Azionisti tramite delibera. Inoltre, le attuali aliquote o la remunerazione di spettanza dell'ACD o delle società sue collegate (secondo la definizione di questo termine contenuta nel Regolamento FCA) prelevabili dal Patrimonio della Società possono essere aumentate o possono essere apportati cambiamenti sostanziali ad altri tipi di pagamenti effettuati attingendo al Patrimonio della Società esclusivamente previa comunicazione scritta agli Azionisti con preavviso non inferiore ai 60 giorni.

Prestito titoli

La Società ha attualmente in essere accordi di prestito titoli con la Banca Depositaria, che opera quale agente per il prestito titoli per conto del Depositario. Ai sensi del contratto concluso tra la Società, il Depositario, il Gestore e la Banca Depositaria, quest'ultima ha diritto a ricevere una commissione a fronte della prestazione di servizi di prestito titoli in favore della Società. L'ACD ha delegato al Gestore la prestazione di servizi di supervisione in relazione all'attività di prestito titoli a fronte dei quali il suddetto Gestore ha diritto a ricevere una commissione. La commissione dovuta alla Banca Depositaria viene calcolata come percentuale del reddito lordo derivante dal prestito titoli ed è pari al 15% del reddito generato dall'attività di prestito titoli. La Commissione dovuta al Gestore viene calcolata come percentuale del reddito lordo derivante dal prestito titoli ed è pari al 14% del reddito generato dall'attività di prestito titoli. La rimanente quota di reddito generata in forza dell'attività di prestito titoli, pari al 71%, viene imputata al Patrimonio della Società.

Competenze del Gestore

Le competenze e spese del Gestore (ed IVA eventualmente applicabile) sono corrisposte dall'ACD che le preleva dal

proprio compenso in conformità al contratto di gestione sottoscritto dal medesimo ACD.

Commissioni del Depositario

La remunerazione del Depositario, che viene prelevata dalle attività di ciascun Comparto, è una commissione periodica che corrisponde alla percentuale annua del valore del patrimonio di ciascun Comparto specificata di seguito. La valutazione del patrimonio e i termini di maturazione e di versamento della suddetta commissione hanno la stessa base della commissione di gestione annua dell'ACD. Attualmente, la commissione del Depositario in riferimento a ciascun Comparto viene calcolata a scalare, come segue:

Scaglione	Commissione
Sui primi 50 milioni di GBP	0,020%
Sui successivi 150 milioni di GBP	0,0035%
Sulla differenza oltre i 200 milioni di GBP	0,001%

L'ACD comunica per iscritto agli Azionisti, preventivamente rispetto all'entrata in vigore della modifica e con il preavviso indicato nel Regolamento FCA, eventuali aumenti significativi delle aliquote sopra riportate.

Il Depositario ha anche diritto di percepire una remunerazione, prelevata dal patrimonio di ciascun Comparto, relativa allo svolgimento o alla delega di eventuali funzioni concordate di volta in volta tra l'ACD e il Depositario, le quali sono funzioni attribuite al Depositario dall'Atto costitutivo o dal Regolamento FCA. La remunerazione del Depositario ai sensi del presente paragrafo matura quando viene eseguita la relativa transazione o altro tipo di operazione e viene corrisposta posticipatamente alla data del pagamento successivo della commissione periodica o non appena è praticamente possibile dopo tale data. Attualmente il Depositario non percepisce alcuna remunerazione ai sensi del presente paragrafo. Eventuali pagamenti ai sensi del presente paragrafo sono soggetti all'approvazione degli Azionisti mediante delibera.

Spese del Depositario

Oltre alla remunerazione di cui sopra, il Depositario ha diritto al rimborso di spese attinenti allo svolgimento delle sue funzioni o all'esercizio dei poteri che gli sono conferiti in relazione alla Società e a ciascun Comparto, previa approvazione dell'ACD.

Il Depositario ha nominato JPMorgan Chase Bank N.A. Banca depositaria del patrimonio dei Comparti e ha diritto al rimborso delle commissioni percepite dalla Banca depositaria, importo che viene addebitato sotto forma di spesa a ciascun Comparto. La commissione di JPMorgan

Chase Bank N.A. nel ruolo di Banca depositaria è calcolata ad una aliquota ad valorem determinata in base al paese o territorio dove sono detenuti gli attivi di ciascun Comparto. Attualmente, le suddette aliquote vanno da un minimo di 0,0005% a un massimo di 0,3%. Inoltre, la Banca depositaria applica una commissione di transazione stabilita in base al territorio o al paese dove viene effettuata la transazione. Attualmente, le suddette commissioni sono comprese tra GBP 3,75 e GBP 50 per transazione.

Eventuali aumenti significativi delle commissioni della Banca depositaria devono essere approvati dal Depositario e dall'ACD, che ne dà comunicazione scritta agli Azionisti con preavviso conforme al Regolamento FCA.

Il Depositario ha anche diritto al rimborso, tramite prelievo dal patrimonio di ciascun Comparto, delle commissioni addebitate dalla Banca depositaria per la prestazione dei servizi concordati di volta in volta tra l'ACD, il Depositario e la Banca depositaria, i quali sono servizi delegati a quest'ultima dal Depositario nell'ambito dello svolgimento o della delega di funzioni attribuite al Depositario dall'Atto costitutivo o dal Regolamento FCA. La remunerazione addebitata ai sensi del presente paragrafo matura quando viene eseguita la relativa transazione o altro tipo di operazione e viene corrisposta posticipatamente. Attualmente la Banca depositaria non percepisce alcuna commissione ai sensi del presente paragrafo. Eventuali pagamenti ai sensi del presente paragrafo sono soggetti all'approvazione degli Azionisti mediante delibera.

Anche le altre spese che seguono possono essere pagate attingendo al patrimonio di ciascun Comparto:

- (a) tutte le commissioni addebitate da e tutte le spese sostenute da agenti nominati dal Depositario affinché lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni;
- (b) tutte le spese e gli oneri sostenuti in relazione alla raccolta e alla distribuzione del reddito;
- (c) tutte le spese e gli oneri sostenuti in relazione alla redazione della relazione annuale del Depositario agli Azionisti; e
- (d) tutte le spese e gli oneri sostenuti in relazione al prestito titoli.

Fatta salva la normativa vigente emanata dall'autorità fiscale britannica (HM Revenue and Customs o HMRC) potrebbe essere dovuta l'Imposta sul valore aggiunto, all'aliquota prevalente, in aggiunta alla remunerazione del Depositario, alla remunerazione della Banca depositaria e alle suddette spese.

Ripartizione di competenze e spese tra i Comparti

Tutte le suddette commissioni, tasse e spese (diverse da quelli sostenuti dall'ACD) sono addebitate al Comparto in relazione al quale sono state sostenute ma, quando una spesa non è riferibile ad alcun Comparto in particolare, normalmente viene ripartita tra tutti i Comparti proporzionalmente ai rispettivi NAV, sebbene l'ACD abbia facoltà di ripartire le suddette competenze e spese secondo un principio di equità nei confronti degli Azionisti in generale.

Importo OCF (Ongoing charges Figure)

L'importo OCF ("Ongoing Charges Figures") rappresenta il metodo europeo standard per la comunicazione dei dati di spesa corrente relativi ad una classe di azioni di un comparto; esso è basato sulle spese dell'anno precedente ed è variabile di anno in anno. L'importo OCF include spese quali commissioni di gestione annua del Comparto, tassa di registrazione, commissioni di custodia e costi di distribuzione ma normalmente esclude i costi relativi all'acquisizione o cessione degli attivi del Comparto. L'attuale OCF è indicato nel Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) nonché nella Relazione Annuale e nel Bilancio.

Atto costitutivo

L'Atto costitutivo della Società (che può essere visionato presso le sedi dell'ACD o presso il servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi".) comprende, inter alia, disposizioni relative ai seguenti punti:

1. Capitale sociale

- (a) La Società può emettere di volta in volta Azioni appartenenti a Classi diverse all'interno di un Comparto e l'ACD può di quando in quando deliberare, in riferimento a un determinato Comparto, la costituzione di ulteriori Classi di Azioni (che rientrino o meno in una delle Classi esistenti al momento della costituzione della Società).
- (b) L'ACD può di quando in quando deliberare la costituzione di ulteriori Comparti determinandone gli obiettivi di investimento e le eventuali restrizioni in termini di area geografica, settore economico, zona monetaria o categoria di valori trasferibili o altre restrizioni nonché la valuta di denominazione.
- (c) La Società può emettere Azioni con Limiti di Emissione nell'ambito di qualsiasi Comparto.
- (d) I diritti speciali collegati a una determinata Classe non cambiano (salvo se diversamente disposto nelle

condizioni di emissione delle suddette Azioni) in seguito a:

- (i) la creazione, assegnazione o emissione di ulteriori Azioni di una qualsiasi Classe aventi pari diritti;
- (ii) la conversione di Azioni di una qualsiasi Classe in Azioni di un'altra Classe;
- (iii) la creazione, assegnazione, emissione o il riscatto di Azioni di un'altra Classe nell'ambito dello stesso Comparto, a condizione che le partecipazioni di tale altra Classe del Comparto rappresentino equamente i conferimenti e i benefici finanziari degli Azionisti della Classe in questione;
- (iv) la creazione, assegnazione, emissione o riscatto di Azioni di un altro Comparto;
- (v) l'esercizio, da parte dell'ACD, dei poteri che gli sono stati conferiti in termini di ripartizione di attività, passività, spese, costi oppure oneri non riferibili ad alcun Comparto in particolare o di chiudere un Comparto;
- (vi) l'approvazione di una delibera nel corso di un'assemblea di un altro Comparto che non ha attinenza con il Comparto di riferimento della Classe; oppure
- (vii) eventuali accordi dell'ACD o del Gestore in carica al momento circa la riduzione delle proprie commissioni in riferimento a un determinato Comparto per un qualsiasi periodo.

2. Cessione di azioni

- (a) Eventuali cessioni di Azioni nominative devono essere effettuate per iscritto nel formato abituale o in altro formato approvato dall'ACD.
- (b) Un atto di cessione non può essere stipulato con riferimento a più di una Classe.
- (c) In caso di cessione a più titolari congiuntamente, il numero di contitolari cui può essere ceduta un'Azione non può essere superiore a quattro.
- (d) Nel caso di azioni di Classe X, gli Azionisti devono essere Azionisti Qualificati.

3. Reddito

Le seguenti disposizioni si applicano alle Azioni in circolazione di pertinenza dei Comparti attualmente distribuiti dalla Società:

- (a) L'allocazione di reddito (annuale o infrannuale) in relazione a ciascuna Azione emessa dalla Società o venduta dall'ACD nel corso del periodo contabile in riferimento al quale viene effettuata la suddetta allocazione deve essere pari all'importo dell'allocazione effettuata in relazione alle altre Azioni della stessa Classe emesse in riferimento allo stesso Comparto. Tale allocazione, tuttavia, deve comprendere (ove previsto) una somma capitale ("perequazione del reddito") che rappresenta la stima più attendibile dell'ACD della quota di reddito inclusa nel prezzo dell'Azione in questione, che si tratti dell'importo effettivo di reddito incluso nel prezzo di emissione dell'Azione o di un importo calcolato dividendo l'aggregato dei redditi inclusi nel prezzo relativamente alle Azioni della suddetta Classe emesse o vendute agli Azionisti durante il periodo contabile annuale o semestrale per il numero delle suddette Azioni e applicando la media che ne deriva a ciascuna delle Azioni in questione.
- (b) ogni allocazione di reddito relativa a un determinato Comparto, qualora sia in circolazione più di una Classe di azioni riferibile a tale Comparto, deve essere effettuata in proporzione alla partecipazione dei relativi Azionisti nel patrimonio del Comparto in questione, la quale, per ciascuna Classe di Azioni, sarà determinata come segue:
 - (i) Per ciascuna Classe, sarà tenuto un conto figurativo, definito "Conto Proporzionale".
 - (ii) In questo contesto, il termine "proporzionale" esprime il rapporto, in un momento determinato, tra il saldo di un determinato Conto Proporzionale e il saldo di tutti i Conti Proporzionali di un Comparto. L'interesse proporzionale di una Classe di azioni nelle attività e nel reddito di un Comparto ne costituisce la corrispondente "proporzione".
 - (iii) Al Conto proporzionale verranno accreditati:
 - L'importo di sottoscrizione (ad esclusione di eventuali commissioni di ingresso) per l'emissione di Azioni della Classe di riferimento;
 - la proporzione di pertinenza della suddetta Classe della differenza positiva tra il NAV

del Comparto e l'importo totale di sottoscrizione relativo a tutte le Azioni del Comparto;

- la proporzione di pertinenza della suddetta Classe dei redditi ricevuti e ricevibili dal Comparto; e
- eventuali benefici d'imposta figurativi ai sensi del successivo paragrafo (v).

(iv) Al Conto proporzionale verranno addebitati:

- gli importi dei riscatti a fronte dell'annullamento di Azioni della Classe in questione;
- la proporzione di pertinenza della suddetta Classe della differenza negativa tra il NAV del Comparto e l'importo totale di sottoscrizione relativo a tutte le Azioni del Comparto;
- tutte le distribuzioni di reddito (incluso eventuali importi a titolo di perequazione) effettuate a favore degli Azionisti della Classe in questione;
- tutti i costi, gli oneri e le spese sostenuti esclusivamente per conto della Classe in questione;
- la quota proporzionale di pertinenza della Classe in questione, dei costi, degli oneri e delle spese sostenuti in relazione a detta Classe e una o più altre Classi del Comparto, ma non addebitabili al Comparto nel suo insieme;
- la quota di pertinenza della Classe di riferimento di tutti i costi, oneri e spese sostenuti per conto del, o attribuibili al, Comparto nel suo complesso; e
- eventuali debiti figurativi di imposta ai sensi del successivo paragrafo (v).

- (v) I debiti e i benefici d'imposta sono accertati dall'autorità fiscale britannica (HMRC) in relazione a ciascun Comparto nel suo complesso. Eventuali debiti e benefici d'imposta riferibili a un determinato Comparto sono ripartiti tra le Classi in modo equo e ragionevole al fine di non ledere in maniera sostanziale gli interessi di nessuna Classe. La

ripartizione viene effettuata dall'ACD di concerto con i revisori.

- (vi) Se una classe è denominata in una valuta diversa dalla valuta di denominazione, il saldo nel Conto proporzionale viene convertito nella valuta di denominazione al fine di calcolare le quote proporzionali di tutte le Classi. Le conversioni tra valute saranno effettuate a un tasso di cambio che non risulti verosimilmente lesivo, in modo significativo, degli interessi degli Azionisti o potenziali Azionisti.
- (vii) I Conti proporzionali sono conti d'ordine tenuti al fine di calcolare le proporzioni. Essi non rappresentano debiti della Società nei confronti degli Azionisti o viceversa.
- (viii) Tutti gli accrediti e gli addebiti a un Conto proporzionale saranno allocati al conto in questione sulla base della quota di pertinenza della Classe interessata calcolata immediatamente prima dell'allocazione. Vengono eseguiti tutti gli aggiustamenti necessari per evitare nel modo più assoluto che un determinato importo venga conteggiato più di una volta in occasione del calcolo delle proporzioni.
- (ix) In presenza di Azioni emesse in occasione di emissioni successive, ciascuna di tali Azioni rappresenta la medesima quota proporzionale di partecipazione al Patrimonio del Comparto rappresentata dalle altre Azioni della stessa categoria e Classe al momento in circolazione e relative al Comparto medesimo.
- (x) La Società procede alla ripartizione del reddito oggetto dell'allocazione (calcolato in conformità al Regolamento FCA) tra le Azioni in circolazione di pertinenza del Comparto interessato sulla base dei rispettivi interessi proporzionali nel Patrimonio del Comparto stesso, rappresentati dalle Azioni in circolazione in corrispondenza del punto di valutazione in questione.

4. Numero di amministratori delegati

Salvo se diversamente disposto dagli Azionisti con delibera straordinaria, il numero di amministratori delegati non deve mai essere superiore a uno.

5. Rimozione dell'ACD

La Società può, con delibera ordinaria, rimuovere l'ACD prima della scadenza del mandato a prescindere da eventuali disposizioni dell'Atto costitutivo o da accordi intercorsi tra la Società e l'ACD ma la rimozione non può avere effetto sino all'approvazione da parte della FCA di tale

rimozione ed alla nomina di un nuovo ACD approvato dalla FCA.

6. Modalità di svolgimento delle assemblee generali

- (a) Il rappresentante debitamente autorizzato del Depositario nomina il presidente delle assemblee degli Azionisti. Qualora il presidente nominato non si presenti entro intervallo di tempo ragionevole dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea o se non fosse disposto a svolgere le funzioni di presidente, gli Azionisti convenuti possono nominare uno di loro presidente dell'assemblea.
- (b) Il presidente di una qualsiasi seduta assembleare che ha raggiunto il quorum avrà facoltà di, con il consenso dell'assemblea, e dovrà, se così ordinato dalla stessa, aggiornare la seduta di volta in volta (ovvero *sine die*) e di luogo in luogo. Nel corso di un'assemblea aggiornata ad una convocazione successiva non potrà essere trattata alcuna questione che a termini di legge non avrebbe potuto essere discussa nell'assemblea che è stata aggiornata a data successiva.
- (c) In conformità al regolamento FCA gli Azionisti hanno diritto di richiedere una votazione per appello nominale. Tale tipo di votazione può essere inoltre richiesta dal presidente di un'assemblea o dall'ACD in relazione a qualsiasi delibera sottoposta al voto dell'assemblea degli Azionisti.
- (d) A meno che non venga richiesta una votazione per appello nominale, una dichiarazione del presidente che affermi che una delibera è stata approvata all'unanimità o da una particolare maggioranza ovvero respinta e la registrazione di tale esito nel verbale o nell'archivio elettronico degli atti costituisce prova conclusiva del fatto stesso. Un'eventuale votazione per appello nominale deve svolgersi secondo le istruzioni del presidente.
- (e) Il presidente può adottare qualsiasi misura da lui ritenuta appropriata, per esempio, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti a un'assemblea generale, la conduzione ordinata e corretta della stessa ovvero rispecchiare i desideri della maggioranza.

7. Società che agiscono tramite rappresentanti

- (a) Qualora l'Azionista della Società sia a sua volta una società, essa può, previa delibera dei suoi amministratori o di altri organi di governo e in riferimento a qualsiasi Azione o Azioni di cui sia titolare, autorizzare una persona che ritenga idonea

allo scopo a rappresentarla in un'assemblea generale degli Azionisti o di qualsiasi Comparto o Classe. La persona fisica così autorizzata avrà il diritto di esercitare, per conto della persona giuridica rappresentata, gli stessi poteri che tale persona giuridica potrebbe esercitare in relazione alle Azioni in questione qualora fosse una persona fisica Azionista della Società.

- (b) Una società che fa parte del Consiglio di amministrazione della Società può, a mezzo delibera dei suoi amministratori o di altri suoi organi di governo, autorizzare una persona che ritiene adatta allo scopo a rappresentarla in un'assemblea generale degli Azionisti o assemblea degli amministratori di qualsiasi Comparto o Classe. Il soggetto così autorizzato avrà diritto ad esercitare, per conto della società rappresentata, gli stessi poteri che tale società eserciterebbe se fosse una persona fisica investita del ruolo di amministratore.

8. Assemblee delle Classi e dei Comparti

Le disposizioni dell'Atto costitutivo relative alle assemblee si applicano alle assemblee delle Classi e alle assemblee dei Comparti nella medesima maniera in cui si applicano alle assemblee generali degli Azionisti.

9. Atto costitutivo

- (a) L'Atto costitutivo può essere emendato con delibera dell'ACD nella misura consentita dal Regolamento FCA.
- (b) In caso di conflitto tra le disposizioni dell'Atto costitutivo e i Regolamenti OEIC o il Regolamento FCA prevarranno questi ultimi.

10. Indennizzo

L'Atto costitutivo prevede un indennizzo in favore degli amministratori, dei funzionari e dei revisori in relazione a responsabilità che potrebbero sorgere in determinate circostanze a condizione che non siano determinate da negligenza, inadempimento, violazione di proprie obbligazioni o abuso di fiducia nonché un indennizzo a favore del Depositario in relazione a responsabilità che potrebbero sorgere in determinate circostanze a condizione che non derivino dal suo inadempimento all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

Assemblee degli Azionisti e diritti di voto

Assemblea generale annuale

In conformità ai Regolamenti OEIC (nel testo modificato nel 2005), l'ACD ha scelto di rinunciare alla convocazione di assemblee generali annuali. L'ACD ha notificato questa

decisione agli Azionisti con il richiesto preavviso di 60 giorni ed è stato autorizzato dalla FCA a rinunciare alla convocazione di assemblee generali annuali.

Convocazione delle assemblee

L'ACD può convocare un'assemblea generale in qualsiasi momento.

Anche gli Azionisti possono richiedere la convocazione di un'assemblea generale della Società. La richiesta di convocazione degli Azionisti deve indicare gli argomenti dell'assemblea, essere datata e controfirmata da tanti Azionisti che, alla data della richiesta di convocazione, risultino dal Libro soci titolari di almeno un decimo del valore di tutte le Azioni in circolazione in quel momento e la richiesta di convocazione deve essere depositata presso la sede amministrativa della Società. L'ACD deve convocare un'assemblea generale entro otto settimane dal ricevimento della suddetta richiesta.

Avviso di convocazione e quorum

Gli Azionisti devono ricevere l'avviso scritto di convocazione di un'assemblea con preavviso di almeno 14 giorni e hanno diritto di essere conteggiati nel calcolo del quorum e di esprimere il proprio voto durante l'assemblea se presenti di persona o per delega o, nel caso di persona giuridica, se rappresentata da un soggetto debitamente autorizzato. Il quorum di un'assemblea corrisponde a due Azionisti, presenti di persona o per delega. Il quorum di un'assemblea in successiva convocazione corrisponde a un Azionista presente di persona o per delega o, in caso di società, ad un rappresentante debitamente autorizzato. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e delle assemblee in successiva convocazione vengono inviati agli indirizzi degli Azionisti indicati nel Libro Soci.

Diritti di voto

Durante un'assemblea di Azionisti, in caso di votazione per alzata di mano, ogni Azionista che sia personalmente presente (se trattasi di persona fisica) o che sia rappresentato da un soggetto debitamente autorizzato (se trattasi di soggetto giuridico), ha diritto ad un solo voto.

In caso di votazione per appello nominale, un Azionista può esprimere il proprio voto di persona o per delega. I diritti di voto inerenti a ciascuna Azione stanno ai diritti di voto inerenti a tutte le Azioni in circolazione così come il prezzo di ciascuna Azione sta al prezzo complessivo di tutte le Azioni in circolazione, alla data del settimo giorno prima della data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Un Azionista avente diritto a più di un voto non è obbligato, se partecipa alla votazione, a utilizzare tutti i voti a lui

disponibili o ad esprimere tutti i voti che utilizza secondo lo stesso orientamento.

Fatti salvi i casi in cui il Regolamento FCA o l'Atto costitutivo richiedono una delibera straordinaria (la quale, per essere approvata, deve ottenere in proprio favore il 75% dei voti espressi durante l'assemblea) tutte le delibere previste dal Regolamento FCA vengono approvate a maggioranza semplice dei voti validi favorevoli e contrari.

L'ACD non può essere conteggiato nel calcolo del quorum di un'assemblea e né l'ACD né alcuna sua collegata (secondo la definizione contenuta nel Regolamento FCA) hanno diritto di voto in occasione delle assemblee della Società se non in relazione ad Azioni che l'ACD o la collegata detengono per conto di, o congiuntamente a, un soggetto che, in quanto Azionista iscritto nel Libro soci, avrebbe diritto di votare e che abbia impartito istruzioni di voto all'ACD o alla collegata.

In questo contesto, per "Azionisti" si intendono i titolari di Azioni alla data del settimo giorno che precede la data di invio dell'avviso di convocazione della relativa assemblea, ad esclusione dei soggetti che, a conoscenza dell'ACD, non sono più Azionisti alla data di svolgimento dell'assemblea.

Assemblee delle Classi e dei Comparti

Le disposizioni precedenti, salvo quando diversamente indicato dal contesto, si applicano alle assemblee delle Classi e alle assemblee dei Comparti nella stessa misura in cui si applicano alle assemblee generali degli Azionisti ma in riferimento alle Azioni della Classe o del Comparto in questione e agli Azionisti ed ai prezzi delle Azioni corrispondenti.

Variazione dei diritti collegati a una Classe

La variazione dei diritti collegati a una Classe o ad un Comparto può essere sancita solo con una delibera approvata, in occasione di un'assemblea degli Azionisti della Classe o del Comparto di riferimento, con una maggioranza del 75% dei voti validamente espressi favorevoli e contrari.

Regime fiscale

Informazioni generali

Le informazioni fornite nel presente paragrafo non costituiscono consulenza legale o fiscale e i potenziali investitori sono tenuti a rivolgersi ai propri consulenti per quanto riguarda le implicazioni della sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione o alienazione di Azioni in conformità al diritto dell'ordinamento giuridico dove sono eventualmente soggetti d'imposta. I punti che seguono si basano sulle norme e sulle prassi in vigore alla data di validità del presente Prospetto informativo e potrebbero variare.

La Società

I Comparti sono comparti di una società di investimento di tipo aperto alla quale si applicano attualmente i regolamenti *Authorised Investment Funds (Tax) Regulations 2006*.

Ciascun Comparto viene considerato un'entità separata ai fini dell'imposizione fiscale del Regno Unito.

I Comparti sono esenti dalle imposte del Regno Unito sulle plusvalenze realizzate sulla cessione di investimenti ivi inclusi titoli fruttiferi e derivati detenuti nei Comparti stessi.

A partire dal 1 Luglio 2009 i dividendi provenienti da società del Regno Unito o di altri paesi sono soggetti a tassazione se percepiti da un Comparto a meno che tali dividendi rientrino in uno dei cinque casi di esenzione previsti. Il caso più significativo prevede l'esenzione da tassazione per le distribuzioni di dividendi relative alle partecipazioni in portafoglio (partecipazioni pari o inferiori al 10%). Si prevede che la maggior parte dei dividendi usufruirà dell'esenzione fiscale in capo ai Comparti. In ogni caso, qualora vi sia disponibilità di trattati per la detrazione delle ritenute alla fonte sui dividendi esteri provenienti da determinati paesi che non siano tuttavia utilizzabili a causa di una clausola "subject-to-tax" (clausola "dell'assoggettamento all'imposta" o "salvo tassazione") nei rispettivi trattati sulla doppia imposizione stipulati con tali paesi, un Comparto può scegliere di trattare i dividendi provenienti dai suddetti paesi come reddito tassabile. Tali dividendi, nonché tutti gli altri redditi percepiti da un Comparto (es.: reddito da interessi) saranno assoggettati a un'aliquota fiscale, attualmente pari al 20% previa detrazione delle spese.

Eventuali redditi percepiti o plusvalenze realizzate da un Comparto su investimenti emessi in determinati paesi che il Comparto stesso abbia scelto di trattare come reddito imponibile per eventuali ritenute o imposte applicate da altri paesi su dividendi esteri, potrebbero essere utilizzati come un credito fiscale a fronte di eventuali passività del Comparto dovute a titolo di imposta sulle società.

Se un Comparto investe oltre il 60% del valore di mercato di tutti gli investimenti detenuti in attivi fruttiferi intesi in senso lato come, per esempio, titoli di debito, capitali investiti a interesse (diversi da disponibilità liquide in attesa di essere investite), azioni di "building society" o partecipazioni in fondi comuni, Sicav o fondi offshore con partecipazioni simili (es.: alcuni "Comparti obbligazionari"), il suddetto Comparto può distribuire o accumulare reddito sotto forma di interessi annui. L'importo di tale reddito, distribuito o accumulato, viene detratto dal reddito imponibile del Comparto usato come base di calcolo dell'imposta sulle società da esso dovuta.

I comparti Pan European Accelerando Fund[^], UK Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund, Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, UK Mid 250 Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, UK Equity Alpha Income Fund, Pan European Equity Dividend Fund, China Opportunities Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund ed Emerging Market Local Fund saranno gestiti in modo da risultare idonei come "investimenti ISA (Individual Savings Accounts)".

Stamp duty reserve tax ("SDRT")

Informazioni generali

L'imposta Stamp Duty Reserve Tax (imposta di registro complementare del Regno Unito, di seguito indicata con "SDRT") viene applicata agli atti di disposizione (vale a dire riscatto o conversione di Azioni) o a determinate cessioni di Azioni all'interno dei Comparti. L'aliquota della SDRT è pari allo 0,5%.

La SDRT dovuta da un Comparto viene calcolata settimanalmente sulla base del valore totale delle Azioni riscattate nel corso della suddetta settimana e di quella successiva.

L'importo dello 0,5% verrà ridotto proporzionalmente ai beni detenuti dal Comparto cui non sia applicata la SDRT e al rapporto tra le Azioni emesse e quelle riscattate durante la settimana e la settimana successiva.

Possibili modalità di finanziamento della SDRT

In conformità alle normative SDRT, l'imposta dovuta da ciascun Comparto deve essere versata dalla Società. I Regolamenti consentono di prelevare dal patrimonio del Comparto gli importi necessari per costituire un fondo di copertura della SDRT, il che farà ovviamente diminuire il valore del Comparto ma, tenuto conto dell'aliquota applicata, le conseguenze dovrebbero essere minime.

I Regolamenti emanati dalla FCA consentono (ma senza obbligo) all'ACD di richiedere a un Azionista che acquista o vende il pagamento o la detrazione di un importo a parte a titolo di copertura della SDRT (di seguito "quota in conto SDRT") in caso di disposizione o cessione di Azioni da parte di un Azionista o di emissione di Azioni destinate ad un Azionista. La quota in conto SDRT può arrivare allo 0,5% del valore della transazione e rappresenta un fondo di copertura della SDRT dovuto dalla Società. La quota in conto SDRT, se imposta a un Azionista che sottoscrive, fa aumentare l'importo versato per l'acquisto delle Azioni e, se

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

imposta a un Azionista che effettua un riscatto, fa diminuire i proventi corrisposti a tale Azionista. La quota in conto SDRT deve essere versata alla Società e viene integrata nel patrimonio del Comparto interessato.

La Società ha diritto di non procedere alla registrazione di una cessione di Azioni di un Comparto se (a) non è stata versata alla Società, per conto del Comparto interessato, una quota in conto SDRT pari allo 0,5% del controvalore ceduto o (b) la Società non ha ricevuto tutta la documentazione necessaria a dimostrazione che la cessione è esente dalla SDRT. Poiché il controvalore della cessione viene calcolato in corrispondenza del punto di valutazione immediatamente successivo al ricevimento dell'atto di cessione da parte della Società, all'Azionista coinvolto nella cessione (che si tratti del cedente o del cessionario) viene comunicato subito dopo l'importo della quota in conto SDRT dovuta, che deve essere versata immediatamente.

L'ACD ha stabilito che la SDRT applicabile all'alienazione di Azioni di un Comparto sia, in linea generale, prelevata dal patrimonio del Comparto interessato. Allo stato attuale, l'ACD non impone alcuna quota in conto SDRT.

Azionisti del Regno Unito

La sintesi che segue riguarda titolari di Azioni che sono residenti o ordinariamente residenti nel Regno Unito a fini fiscali.

Reddito degli Azionisti (i) Distribuzione di interessi

Le persone fisiche residenti nel Regno Unito sono soggette a imposta sugli importi lordi relativi a distribuzioni e accumulazioni di interessi effettuate nel corso dell'anno fiscale di riferimento. Alle suddette distribuzioni viene applicata l'imposta sul reddito in ragione di un'aliquota del 20% e i contribuenti ai quali si applica l'aliquota base sul suddetto reddito non sono assoggettati ad ulteriori imposte. I soggetti esenti hanno diritto di richiedere il rimborso dell'intero importo dell'imposta. Gli investitori il cui reddito complessivo soggetto a imposta, ivi incluso il reddito da risparmio, rientra nello scaglione impositivo iniziale hanno diritto di richiedere il rimborso di parte dell'imposta dedotta. In ogni caso, i contribuenti che rientrano nelle fasce più alte o nelle fasce che prevedono il pagamento di un'imposta addizionale devono versare un'imposta ulteriore sull'importo lordo oggetto di distribuzione il cui ammontare dipende dall'aliquota applicabile alla propria specifica situazione.

Agli investitori esenti come, per esempio, enti locali, enti di beneficenza e fondi pensione, possono essere versati gli importi lordi relativi a distribuzione e accumulazione di interessi a condizione che vengano fornite prove a soddisfazione dell'ACD che il destinatario è il beneficiario

effettivo ed ha il diritto di ricevere importi lordi a titolo di distribuzione e/o accumulazione di interessi. L'ACD può richiedere al destinatario un congruo risarcimento prima di effettuare un pagamento lordo.

A meno che le società che rivestono la qualifica di Azionisti non forniscano prove soddisfacenti per l'ACD dimostrando di essere i beneficiari effettivi del reddito nonché di essere residenti nel Regno Unito o di svolgere la propria attività attraverso una filiale nel Regno Unito soggetta all'imposta britannica sul reddito delle società, le distribuzioni e le accumulazioni di interessi sono corrisposte al netto dell'imposta sul reddito all'aliquota del 20%. Le società titolari di Azioni saranno soggette all'imposta sulle società applicata all'importo lordo di distribuzione o accumulazione ma, in caso di detrazione dell'imposta sul reddito, hanno diritto a un credito d'imposta come se l'imposta fosse stata versata.

Gli Azionisti cui si applica l'imposta del Regno Unito sulle società devono essere al corrente del fatto che, laddove detengano una partecipazione in un Comparto il quale – in un qualsiasi momento del periodo contabile durante il quale la partecipazione è detenuta – non supera il test di verifica dello status di "qualifying investment" (caratterizzato dal diritto al differimento dell'imposta), essi devono applicare a tale partecipazione, per il suddetto periodo contabile, un trattamento contabile analogo a quello previsto per i diritti relativi a rapporti passivi ai fini del regime di "loan relationship" (che disciplina la tassazione nel Regno Unito della maggior parte delle tipologie di debito societario) di cui al Corporation Tax Act del 2009. Un Comparto non supera il test per la verifica dello status di "qualifying investment" se, in qualsiasi momento, i propri investimenti consistono per oltre il 60% in valore di mercato in (a titolo esemplificativo) titoli di debito statali e industriali, fondi fruttiferi, taluni contratti derivati o partecipazioni in organismi di investimento collettivo che non soddisfino a loro volta il test del "qualifying investment". In tal caso, si richiede alle persone giuridiche Azioniste del Comparto di contabilizzare la propria partecipazione in base alla regola del loan relationship, nel qual caso tutti i rendimenti derivanti dai propri Comparti nel corso del relativo periodo contabile (comprensivi di plusvalenze e minusvalenze) verrebbero tassati o detratti in quanto reddito percepito o spesa effettuata sulla base del "fair value" (valore equo). Tali Azionisti potrebbero pertanto, a seconda delle particolari situazioni in cui si trovano, essere soggetti all'imposta del Regno Unito sulle società applicata all'incremento non realizzato nel valore delle proprie Azioni (oppure ottenere uno sgravio dall'imposta del Regno Unito sulle società per la riduzione non realizzata nel valore delle proprie Azioni).

(ii) Distribuzione di Dividendi

Altri Comparti effettueranno distribuzioni o accumulazioni che verranno considerate alla stregua di dividendi di un'azienda del Regno Unito e che rappresenteranno reddito da dividendi ai fini della normativa fiscale del Regno Unito. La persona fisica che percepisce dividendi distribuiti o accumulati avrà diritto ad un credito d'imposta figurativo del 10% sul dividendo lordo. Questo credito d'imposta è sufficiente a coprire le imposte dovute da contribuenti ai quali si applica l'aliquota base dell'imposta sul risparmio. I contribuenti che rientrano nelle fasce più alte sono tassati al 32,5% mentre i contribuenti che rientrano nelle fasce che prevedono il pagamento di un'imposta addizionale sono tassati al 42,5% del dividendo lordo contro un credito d'imposta del 10% e devono versare ulteriori imposte. A partire dal 6 Aprile 2004, non è più possibile, per gli Azionisti che detengono le proprie azioni in investimenti ISA, richiedere il credito d'imposta del 10%. I soggetti esenti non possono richiedere tale credito di imposta.

Il reddito che percepiscono le società titolari di Azioni sotto forma di dividendo distribuito o accumulato viene suddiviso in franco d'imposta, non franco d'imposta e reddito estero sulla base del sottostante il reddito lordo percepito dal Comparto. La percentuale che deriva dai dividendi del Regno Unito e di altri paesi che rientra in una delle cinque fattispecie di esenzione fiscale è considerata reddito da investimenti franco di imposta e, generalmente, non è assoggettabile a ulteriori imposte salvo quelle applicate alla normale attività della società titolare di Azioni. La percentuale di reddito che deriva da qualsiasi altra fonte (vale a dire reddito da interesse, dividendi che non hanno i requisiti necessari per l'esenzione o che un Comparto ha scelto di assoggettare a tassazione o plusvalenze offshore sulla cessione di comparti offshore privi dello status di reporting funds) è considerata un pagamento annuo versato dietro deduzione dell'imposta sul reddito all'aliquota del 20%. L'Azionista è soggetto all'imposta sull'importo lordizzato ma ha diritto a un credito sull'imposta considerata versata. Anche se il suddetto importo può essere pienamente compensato dall'imposta sulle società applicata all'Azionista, l'importo massimo di cui può essere richiesto il rimborso da parte della società titolare di Azioni è limitato alla percentuale di sua pertinenza dell'imposta netta sulla società applicata al reddito lordo del Comparto di riferimento.

Perequazione del reddito

La prima distribuzione di reddito può comprendere un importo definito "perequazione". L'importo che rappresenta la perequazione del reddito nel prezzo dell'Azione equivale a un rimborso di capitale e quindi non è assoggettabile a imposte a carico degli Azionisti. Il suddetto importo deve essere dedotto dal costo delle Azioni nel calcolo delle plusvalenze realizzate contestualmente alla loro alienazione.

La perequazione si applica ai comparti Pan European Accelerando Fund[^], UK Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund, UK Mid 250 Fund, UK Equity Alpha Income Fund, Pan European Equity Dividend Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund nonché Emerging Market Local Fund.

Imposta sulle plusvalenze

Gli Azionisti che hanno residenza fiscale nel Regno Unito possono essere soggetti all'imposta sulle plusvalenze e, se si tratta di società, all'imposta societaria sull'utile imponibile (*corporation tax on chargeable gains* o "CGT"). Il riscatto, la vendita, la conversione o la cessione di Azioni, le quali sono attivi imponibili, possono costituire un'alienazione, anche parziale, ai fini della CGT del Regno Unito. Nel caso delle persone fisiche vige un'esenzione su base annuale. Per i contribuenti ai quali si applica l'aliquota base, l'aliquota del 18% si applica su tutti gli utili imponibili (*chargeable gains*) eccedenti l'esenzione annua. Dal 22 giugno 2010, per i contribuenti cui si applica un'aliquota maggiore, viene applicata un'aliquota pari al 28% su tutti gli utili imponibili eccedenti l'esenzione annua. Si noti che l'abbattimento dell'imponibile non è più disponibile. Nel caso di una società titolare di Azioni che investe in un "Comparto azionario" è prevista una detrazione per indicizzazione sotto forma di detrazione dalla plusvalenza calcolata in riferimento al periodo di detenzione dell'attivo e al relativo costo iniziale.

I titolari di Azioni soggetti all'imposta societaria del Regno Unito possono essere tenuti a considerare le loro partecipazioni in un "Comparto obbligazionario" come un rapporto creditorio passivo da contabilizzare sulla base del valore al prezzo di mercato ("*mark-to-market*").

La conversione di Azioni di una classe in Azioni di una diversa classe nell'ambito di uno stesso Comparto può rappresentare, ai fini della normativa fiscale del Regno Unito, una riorganizzazione del Comparto ai sensi dell'art. 127 della legge in materia di utili imponibili ("*Taxation of Chargeable Gains Act*") del 1992. In tal caso, l'Azionista residente ovvero ordinariamente residente nel Regno Unito che procede alla conversione di Azioni di una Classe in Azioni di un'altra Classe non viene considerato come un Azionista che effettua una cessione di Azioni da cui scaturisce un utile imponibile o una perdita deducibile, ma viene invece considerato come un Azionista che ha acquisito tale nuova classe di Azioni nello stesso momento ed al medesimo prezzo al quale era stata acquisita la Classe di Azioni originaria.

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Tassa di successione ("IHT")

Gli investitori sono potenzialmente soggetti alla tassa di successione del Regno Unito in relazione al proprio investimento nei Comparti.

Direttiva Europea in materia di Tassazione dei Redditi da Risparmio

Questo paragrafo si applica esclusivamente agli investitori che risultano residenti, a fini fiscali, in Paesi diversi dal Regno Unito.

Si ricorda alle persone fisiche titolari di Azioni che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (la "Direttiva"), al reddito realizzato alla cessione o al riscatto di azioni di un organismo di investimento collettivo del risparmio, così come agli eventuali redditi in forma di interessi versati o agli eventuali altri tipi di distribuzioni effettuate dai suddetti organismi di investimento collettivo del risparmio potrebbero risultare applicabili (a seconda del luogo, della classificazione e del portafoglio di investimenti dell'organismo medesimo) gli obblighi di comunicazione di informazioni ovvero il regime di ritenuta alla fonte previsto dalla Direttiva ove il pagamento suddetto venga effettuato da un agente per i pagamenti stabilito in uno Stato membro dell'Unione Europea o in determinati altri ordinamenti giuridici che abbiano convenuto di introdurre analoghi sistemi di informativa o di ritenuta alla fonte relativamente ai pagamenti suddetti. Le disposizioni della Direttiva si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2005.

Le norme della Direttiva sono complesse e la loro attuazione verrà posta in essere da ciascuno Stato Membro. Conseguentemente, si suggerisce alle persone fisiche titolari di Azioni o che operino in qualità di intestatari ("nominees") e che siano residenti nell'Unione Europea di richiedere un parere ai propri consulenti fiscali.

Gli Azionisti cui potrebbe applicarsi la Direttiva dovrebbero inoltre tenere presente che la Commissione dell'Unione Europea sta attualmente conducendo una revisione della Direttiva e che tra le proposte allo studio nell'ambito di tale processo di revisione è compresa la possibile estensione della Direttiva a tipologie di fondi o ad altri organismi di investimento collettivo cui attualmente non si applica. Non si prevede che le attuali proposte abbiano un impatto sulla Società.

Liquidazione della Società o di un suo Comparto

La Società può essere liquidata esclusivamente come società non registrata ai sensi della Parte V della legge

fallimentare del Regno Unito ("Insolvency Act 1986") oppure in conformità al Regolamento FCA. Un Comparto può essere liquidato solo in conformità al Regolamento FCA.

Qualora la Società o un Comparto debbano essere liquidati in conformità al Regolamento FCA, la procedura di liquidazione può avere inizio solo previa approvazione della FCA, la quale può dare la suddetta approvazione esclusivamente dietro presentazione di una attestazione dell'ACD (in seguito alla verifica degli affari della Società) ove si dichiara che la Società è oppure non è in grado di fare fronte ai propri obblighi entro 12 mesi dalla data della dichiarazione. La Società non può essere liquidata in conformità al Regolamento FCA se, in quel momento, la posizione di ACD è vacante.

La Società o un suo Comparto possono essere liquidati in conformità al Regolamento FCA se:

- (a) detta liquidazione viene approvata con una delibera straordinaria da parte degli Azionisti; o
- (b) scade l'eventuale periodo di durata della Società o di un determinato Comparto fissato dall'Atto costitutivo o si verifica un evento a seguito del quale l'Atto costitutivo prevede la liquidazione della Società o di un determinato Comparto (es.: se il capitale sociale della Società scende al di sotto del livello minimo prescritto o se, in relazione a un determinato Comparto, fatta eccezione per i Comparti American Extended Alpha Fund e Global Extended Alpha Fund, il NAV risulti inferiore a GBP 10 milioni, e, in relazione ai comparti American Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund e Global Extended Alpha Fund, il NAV risulti inferiore a GBP 20 milioni, ovvero se, in seguito a cambiamenti introdotti nella normativa legislativa o regolamentare di un qualsiasi paese, l'ACD ritiene che sia opportuno liquidare il Comparto); o
- (c) alla data di entrata in vigore dell'approvazione concessa dalla FCA a una richiesta, presentata dall'ACD, di revocare l'autorizzazione concessa alla Società o al Comparto in questione.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti in precedenza:

- (a) cessa l'applicazione alla Società o al Comparto interessato di: COLL 5 relativo a "Poteri di investimento e di assunzione di prestiti", COLL 6.2 relativo a "Operazioni sulle Azioni" e COLL 6.3 relativo a "Valutazione e determinazione del prezzo";
- (b) la Società cessa di emettere e annullare Azioni in riferimento alla Società o a un determinato Comparto

e l'ACD cessa di vendere o riscattare Azioni o di organizzare per conto della Società l'emissione o l'annullamento di Azioni in riferimento alla Società o al Comparto in questione;

- (c) non vengono registrate cessioni di Azioni e né vengono apportati cambiamenti al Libro soci in assenza di previa autorizzazione dell'ACD;
- (d) la data di liquidazione coincide con il termine del periodo di calcolo della commissione di incentivazione (se applicata al Comparto in questione) e l'ACD si riserva il diritto di prelevare una commissione pari al 20% di eventuali sovraperformance rispetto all'hurdle rate dell'indice di riferimento dall'inizio del periodo di calcolo della commissione di incentivazione fino alla data di liquidazione.
- (e) in fase di liquidazione, la Società interrompe l'attività operativa non strettamente attinente alla procedura di liquidazione;
- (f) la tipologia societaria e i poteri della Società nonché, subordinatamente alle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) ed (e), i poteri dell'ACD restano invariati fino allo scioglimento della Società.

Non appena sia praticabile dopo l'inizio della procedura di liquidazione della Società o del Comparto, l'ACD deve realizzare gli attivi e far fronte agli obblighi della Società e, dopo aver pagato o previsto adeguati fondi di copertura per tutte le passività in essere e gli accantonamenti per i costi di liquidazione, impartisce istruzioni al Depositario circa una o più distribuzioni intermedie dei proventi agli Azionisti proporzionalmente alla loro percentuale di partecipazione al Patrimonio della Società o del Comparto. Ove lo scioglimento riguardi la Società, l'ACD deve inoltre pubblicare l'avviso relativo all'inizio della procedura di liquidazione nella "London Gazette". Dopo il realizzo dell'intero Patrimonio e la copertura delle passività della Società o di un determinato Comparto, l'ACD darà disposizioni al Depositario affinché provveda ad effettuare un'ultima distribuzione agli Azionisti entro e non oltre la data in cui viene comunicato agli Azionisti il rendiconto dell'eventuale saldo distribuibile proporzionalmente alla loro partecipazione nella Società o nel Comparto in questione.

Non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione della procedura di liquidazione della Società o di un determinato Comparto, l'ACD notifica alla FCA l'avvenuta liquidazione.

La Società viene sciolta contestualmente al perfezionamento della procedura di liquidazione ed eventuali importi (comprese distribuzioni non reclamate)

ancora all'ordine della Società vengono versati presso l'ufficio giudiziario entro un mese dallo scioglimento.

Dopo il perfezionamento della liquidazione della Società o di un determinato Comparto, l'ACD deve redigere un rendiconto finale sullo svolgimento della liquidazione e sulle modalità di distribuzione del Patrimonio. I revisori della Società devono presentare una relazione sul rendiconto finale esprimendo il proprio parere relativamente alla correttezza di tale documento. Il rendiconto finale e la relazione dei revisori devono essere inviati alla FCA e a ciascun Azionista entro due mesi dal perfezionamento della liquidazione. Eventuali passività imputate a o riferibili a un determinato Comparto in conformità al Regolamento FCA devono essere precedentemente coperte prelevando fondi dal Patrimonio allocato o riferibile al Comparto in questione.

Se le passività di un determinato Comparto superano i proventi derivanti dalla realizzazione del Patrimonio allocato o riferibile al suddetto Comparto, la differenza sarà coperta prelevando i necessari importi dal Patrimonio allocato o attribuibile a Comparti i cui proventi da realizzazione superano le passività e sarà suddivisa tra i vari Comparti in modo equo nei confronti degli Azionisti dei Comparti stessi.

Informazioni generali

Periodi contabili

L'esercizio contabile (periodo contabile annuale) della Società termina il 30 aprile (data di riferimento contabile), mentre il periodo contabile semestrale termina il 31 ottobre.

Distribuzioni di reddito

Le distribuzioni di reddito vengono effettuate sulla base del reddito disponibile in ciascun periodo contabile ed esclusivamente da Comparti in riferimento ai quali sono state emesse Azioni a distribuzione lorda, Azioni a distribuzione netta e/o Azioni IPA (*Individual Pension Accounts*).

I dividendi vengono distribuiti in una data specifica nel corso dell'anno (di seguito la "Data XD"). Il titolare registrato dell'Azione alla data XD ha diritto di percepire il relativo dividendo. Generalmente i dividendi vengono versati alla "Data di pagamento". Nella tabella che segue sono specificate la Data XD e la Data di pagamento di ciascun Comparto.

La distribuzione del reddito avviene su base annuale, semestrale o trimestrale, a seconda del Comparto e secondo quanto descritto nella tabella sottostante.

Nome del Comparto	Data XD	Data di Pagamento
Pan European Accelerando Fund[^]	1-Maggio	30-Giugno
UK Extended Alpha Fund	1-Maggio	30-Giugno
Absolute Return Bond Fund	1-Maggio	30-Giugno
Target Return Fund	1-Maggio & 1-Novembre	30-Giugno & 31-Dicembre
UK Mid 250 Fund	1-Maggio	30-Giugno
Global Emerging Markets Equity Fund	1-Maggio	30-Giugno
UK Equity Alpha Income Fund	1- Maggio & 1- Novembre	30-Giugno & 31-Dicembre
Global Equity Income Fund	1-Febbraio, 1- Maggio, 1- Agosto, 1- Novembre	31- Marzo, 30-Giugno, 30-Settembre & 31-Dicembre
Pan European Equity Dividend Fund	1- Maggio & 1- Novembre	30-Giugno & 31-Dicembre
China Opportunities Fund	1-Maggio	30-Giugno
American Extended Alpha Fund	1-Maggio	30-Giugno
Global Extended Alpha Fund	1-Maggio	30-Giugno
Emerging Market Local Fund	1- Maggio & 1- Novembre	30-Giugno & 31-Dicembre
UK Absolute Alpha Fund	1-Maggio	30-Giugno

Il reddito può essere corrisposto tramite (i) assegno barrato, mandato di pagamento o vaglia postale inviati per corrispondenza all'indirizzo di cui al libro soci del soggetto avente diritto al suddetto importo o ad altro indirizzo indicato per iscritto dal soggetto in questione o (ii) qualsiasi altra modalità di pagamento normalmente utilizzata tra cui accredito diretto, bonifico e trasferimento di fondi telematico a favore di o attraverso il o i soggetti eventualmente indicati per iscritto dall'interessato.

Non prevedono invece distribuzioni di reddito i Comparti in riferimento ai quali sono state emesse solo Azioni ad accumulazione lorda e/o Azioni ad accumulazione netta. I comparti Pan European Accelerando Fund[^], UK Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund, Absolute Return Bond Fund, China Opportunities Fund, UK Mid 250 Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, American Extended Alpha Fund e Global Extended Alpha Fund emettono solamente Azioni ad accumulazione lorda e/o Azioni ad accumulazione netta e quindi non procedono alla distribuzione di reddito.

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

L'importo oggetto di distribuzione in un determinato periodo contabile viene calcolato detraendo dal reddito complessivo riscosso o da riscuotere relativo al Comparto interessato, nel periodo contabile considerato, gli oneri e le spese del Comparto suddetto che siano imputate o imputabili al reddito riferibile al periodo contabile in questione. L'ACD effettua quindi, dopo aver consultato i revisori come opportuno, le rettifiche ritenute adeguate in relazione a imposte, perequazione del reddito, reddito che probabilmente non verrà riscosso entro i 12 mesi successivi alla relativa data di distribuzione, reddito che non deve essere calcolato in base al principio di competenza a causa della mancanza di informazioni sulla modalità di maturazione, trasferimenti tra conto capitale e conto di reddito e qualsiasi altra rettifica (ivi incluse quelle per ammortamento) che l'ACD ritenga opportuno apportare, dopo aver consultato i revisori.

Bilanci e relazioni annuali

La relazione analitica ed il bilancio annuali della Società vengono resi disponibili entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale mentre i bilanci e le relazioni analitiche semestrali vengono pubblicati entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile semestrale.

Entro le medesime scadenze sopra indicate, l'ACD invia la relazione di sintesi, dove sono riportate la performance e l'attività di un Comparto nel corso del periodo contabile considerato, ad ogni Azionista (o al primo nominativo dell'elenco in caso di contitolarità) iscritto a Libro soci o avente diritto all'iscrizione a Libro soci entro la chiusura dell'ultimo giorno lavorativo del periodo contabile in questione o altrimenti su richiesta dell'Azionista.

Gestione del rischio

Su richiesta, l'ACD fornisce ulteriori informazioni relativamente ai limiti quantitativi adottati nella gestione del rischio di un determinato Comparto e sui metodi utilizzati.

Documenti della Società

È possibile prendere gratuitamente visione dei seguenti documenti tra le 9.30 e le 16.30 (ora del Regno Unito) di tutti i giorni lavorativi presso gli uffici dell'ACD al seguente indirizzo: 60 St Mary Axe, Londra EC3A 8JQ:

- le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società;
- l'Atto costitutivo (ed eventuali emendamenti); e
- Processo di gestione del rischio.

Gli Azionisti possono richiedere copia di tali documenti indistintamente ad uno degli indirizzi indicati.

Contratti rilevanti

I seguenti contratti non rientrano nella normale attività operativa della Società e quindi sono o potrebbero essere contratti rilevanti: Contratto stipulato in data 9 maggio 2003 tra la Società e l'ACD, Contratto stipulato in data 29 settembre 2006 tra la Società, l'ACD ed il Depositario e Contratto in data 9 giugno 2008 tra la Società, l'ACD e il Gestore.

Nella sezione "Gestione e amministrazione" viene fornita una breve sintesi dei contratti sottoscritti con l'ACD, con il Gestore e con il Depositario.

Informazioni supplementari

- (a) Il Regolamento FCA contiene delle disposizioni relative al conflitto di interessi le quali disciplinano tutte le transazioni che vedono coinvolta la Società e che siano effettuate da o con il concorso di una "parte in causa", espressione che si riferisce alla Società e sue collegate, all'ACD e sue collegate, al Depositario e sue collegate e a qualsiasi gestore e sue collegate.
- (b) Le suddette disposizioni, tra l'altro, consentono a una parte in causa di vendere o di partecipare alla vendita di beni alla Società o al Depositario per conto della Società, conferire patrimonio alla Società o al Depositario a fronte dell'emissione di Azioni della Società, acquistare patrimonio dalla Società (o dal Depositario il quale opera per conto della Società), effettuare una transazione di prestito titoli in relazione alla Società o prestare servizi alla Società. Tutte le suddette transazioni con o per la Società sono soggette al principio della "best execution" in una Borsa valori o ad una valutazione indipendente o all'adozione del valore prevalente (arm's length) in conformità alle disposizioni del Regolamento FCA. Una parte in causa che effettua una delle suddette transazioni non è tenuta a render conto al Depositario, all'ACD, ad altre parti in causa o ai titolari di Azioni di eventuali profitti o benefici che ne potrebbero scaturire o derivare.
- (c) Il patrimonio della Società può essere investito in base al principio del valore prevalente (arm's length) attraverso un membro di una borsa investimenti (che svolge funzione di "principal") che sia una parte in causa con riferimento all'ACD. Né l'ACD né la parte in causa sono tenuti a render conto di eventuali profitti derivanti dalle suddette operazioni.

Avvisi agli Azionisti

Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'ACD sia tenuto a comunicare un avviso agli Azionisti o altrimenti decida di farlo, il suddetto avviso verrà normalmente comunicato per iscritto. In alternativa e nella misura consentita dal Regolamento FCA, è anche possibile notificare avvisi agli Azionisti pubblicando le relative informazioni sul sito www.threadneedle.com, oppure includendole in occasione di un diverso invio di documenti agli Azionisti come, per esempio, i bilanci e le relazioni annuali della Società. Qualsiasi documento trasmesso agli Azionisti dall'ACD viene inviato all'indirizzo attuale dell'Azionista inserito negli archivi dell'ACD.

Eventuali documenti o comunicazioni da parte di un Azionista all'ACD o alla Società possono essere inviati alla sede amministrativa della Società.

Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati al servizio clienti dell'ACD ai recapiti specificati nella sezione "Indirizzi". È possibile richiedere una copia della "Procedura di gestione dei reclami" dell'ACD. I reclami possono essere presentati anche presso la sede del Financial Ombudsman Service in South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londra E14 9SR.

Informazioni per gli investitori residenti al di fuori del Regno Unito

Salvo indicazione contraria, nel presente Prospetto informativo gli orari sono sempre indicati in base all'ora del Regno Unito.

I numeri verdi che iniziano per 0800 sono in funzione solo all'interno del Regno Unito.

La Società è autorizzata alla vendita dei Comparti in una serie di paesi diversi dal Regno Unito, tra i quali:

Austria;
Belgio;
Danimarca;
Francia;
Germania;
Italia;
Lussemburgo;
Paesi Bassi;
Perù (un ristretto numero di Comparti è autorizzato alla vendita ed all'offerta nei confronti di fondi pensione privati Peruviani)
Spagna;

Singapore (un ristretto numero di Comparti è attualmente riconosciuto come organismo di tipo “ristretto” ed è, pertanto, disponibile esclusivamente per la commercializzazione nei confronti di investitori accreditati, secondo la definizione data dalla normativa di Singapore) Portogallo e Svizzera (alcuni Comparti).

Investitori statunitensi

Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti né a persone fisiche o giuridiche (ivi incluse società di capitali, società di persone, trust o altre entità) che rientrino nella definizione di “soggetti statunitensi” di cui all’articolo 902 del Regolamento S promulgato ai sensi della normativa statunitense in materia di valori trasferibili (US Securities Act) del 1933 (e successive modifiche), né dette Azioni possono essere in possesso o altrimenti in detenzione dei suddetti soggetti. Di conseguenza, il presente Prospetto informativo non può essere distribuito negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. L’ACD si riserva il diritto di dare comunicazione a qualsiasi Azionista che sia al momento una persona giuridica di diritto statunitense, o che lo divenga successivamente, oppure che sia una persona fisica statunitense della necessità di (i) trasferire le Azioni a un soggetto non statunitense o di (ii) richiedere il riscatto o l’annullamento delle proprie Azioni. L’ACD stesso può procedere al riscatto o all’annullamento delle Azioni in caso di mancato trasferimento o di mancata presentazione della richiesta di annullamento da parte dell’Azionista entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ACD.

Informazioni importanti per gli investitori di Singapore

Non può essere effettuata alcuna offerta alla sottoscrizione o all’acquisto di Azioni della Società, o alcun invito a sottoscrivere o acquistare Azioni, né può essere effettuata distribuzione o diffusione alcuna, direttamente o indirettamente, di documenti o altro materiale relativo alle Azioni nei confronti di soggetti residenti in Singapore (i) se non nei confronti di “investitori istituzionali” ai sensi dell’Art. 304 della Legge di Singapore su Valori trasferibili e Futures, comma 289, (la “Legge”), (ii) se non, in relazione alle Azioni dei Comparti cui è stato riconosciuto lo status di “organismo ristretto” ai sensi del paragrafo 3 dell’Allegato 6 del Regolamento su Valori trasferibili e Futures (Offerta di Investimenti) (Organismi di Investimento Collettivo), nei confronti di “persone rilevanti” ai sensi dell’Art. 305(1) della Legge ovvero qualsiasi soggetto di cui all’Art. 305(2) della Legge, ovvero (iii) se non in ogni altro modo previsto da qualsiasi ulteriore disposizione applicabile della Legge ed in conformità con i relativi requisiti. Non è consentita l’offerta o l’invito che costituiscono l’oggetto del presente Prospetto informativo nei confronti di clienti retail residenti in Singapore. Il presente Prospetto informativo non è un prospetto ai sensi di quanto definito nella Legge. Di conseguenza, la responsabilità legale derivante ai sensi di

detta Legge in relazione al contenuto dei prospetti non si applica. L’Autorità Monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, o “MAS”), reperibile al n. 10 Shenton Way, MAS Building, Singapore 079117, non assume responsabilità alcuna per il contenuto del presente Prospetto informativo. **L’offerta, la detenzione ed il successivo trasferimento di Azioni sono soggetti alle restrizioni e condizioni previste dalla Legge. L’investitore dovrebbe valutare attentamente l’adeguatezza per sé dell’investimento e consultare i propri consulenti legali o finanziari in caso di dubbio.**

Informazioni importanti per gli investitori italiani

I documenti a livello locale che gli investitori italiani ricevono prima della sottoscrizione delle Azioni possono prevedere:

- (i) la possibilità per gli investitori di nominare un distributore o un agente di pagamento locale che provveda all’invio degli ordini a suo nome e per conto dell’investitore e venga iscritto in qualità di titolare delle Azioni per conto dell’Azionista effettivo sottostante (accordo per la nomina di intestatari o “nominee”);
- (ii) la possibilità per gli agenti di pagamento locali di imporre agli investitori una commissione in relazione all’esecuzione e alle transazioni di sottoscrizione, riscatto e/o conversione;
- (iii) la possibilità per gli investitori italiani di sottoscrivere Azioni attraverso piani di risparmio costanti.

Informazioni importanti per gli investitori della Germania

La pubblicazione delle pertinenti informazioni relative al sistema fiscale tedesco si trova sul sito www.threadneedle.de.

Appendice I

Mercati mobiliari qualificati e mercati dei derivati qualificati

Tutti i Comparti possono operare in mercati mobiliari e dei derivati costituiti in uno Stato SEE in cui vengono negoziati o scambiati i valori trasferibili e derivati ammessi alla quotazione ufficiale in tale Stato SEE. La Società può anche investire in conformità alle condizioni specificate nell'Appendice II.

Inoltre, i seguenti Comparti possono operare sui mercati mobiliari e regolamentati di seguito indicati

Comparti:	Mercati mobiliari:
UK Extended Alpha Fund	AIM;
Pan European Accelerando Fund[^]	Virt-x; nonché
Absolute Return Bond Fund	Il mercato organizzato dalla International Capital Market Association.
Target Return Fund	Oltre ai mercati descritti in precedenza, i Comparti Pan European Accelerando Fund [^] , Target Return Fund, Absolute Return Bond Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, UK Equity Alpha Fund, Pan European Equity Dividend Fund, China Opportunities Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund; Emerging Market Local Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund e UK Extended Alpha Fund possono operare nei seguenti mercati mobiliari:
UK Mid 250 Fund	(i) Mercati in qualsiasi borsa valori registrata presso la Securities and Exchange Commission;
Global Emerging Markets Equity Fund	(ii) The Toronto Stock Exchange;
UK Equity Alpha Income Fund	(iii) Berne and SWX Stock Exchange;
Global Equity Income Fund	(iv) Tokyo Stock Exchange;
Pan European Equity Dividend Fund	(v) Istanbul Stock Exchange
China Opportunities Fund	Oltre ai mercati descritti in precedenza, i Comparti Global Emerging Markets Equity Fund, China Opportunities Fund, Target Return Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund ed Emerging Market Local Fund possono operare nei seguenti mercati mobiliari:
American Extended Alpha Fund	(i) Bombay Stock Exchange;
Global Extended Alpha Fund	(ii) Hong Kong Stock Exchange;
Emerging Market Local Fund	(iii) Jakarta Stock Exchange, Indonesia;
UK Absolute Alpha Fund	(iv) Kuala Lumpur Stock Market, Malaysia;
	(v) Shanghai Stock Exchange;
	(vi) Shenzhen Stock Exchange;
	(vii) Stock Exchange of Singapore;
	(viii) Philippines Stock Exchange, Philippines;
	(ix) Korean Stock Exchange;
	(x) Bangkok Exchange;
	(xi) Taiwan Stock Exchange;
	(xii) Kosdaq OTC Market, Taiwan OTC Market
	(xiii) BOVESPA, Brazil ;
	(xiv) Bolsa De Valores Lima, Peru ;
	(xv) Bolsa Mexicana de Valores, Mexico
	(xvi) Johannesburg Stock Exchange, South Africa
	(xvii) Australian Stock Exchange, Australia
	(xviii) New Zealand Stock Exchange, New Zealand
	(xix) RTS Stock Exchange, Russia
	(xx) Karachi Stock Exchange
	(xxi) Tel-Aviv Stock Exchange, Israel
	(xxii) Cairo & Alexandria Stock Exchange, Egypt
	(xxiii) Buenos Aires Stock Exchange, Argentina

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

I seguenti Comparti possono operare nei seguenti mercati dei prodotti derivati:

Comparti:

UK Extended Alpha Fund

Pan European Accelerando Fund[^]

Absolute Return Bond Fund

Target Return Fund

UK Mid 250 Fund

Global Emerging Markets Equity Fund

UK Equity Alpha Income Fund

Global Equity Income Fund

Pan European Equity Dividend Fund

China Opportunities Fund

American Extended Alpha Fund

Global Extended Alpha Fund

Emerging Market Local Fund

UK Absolute Alpha Fund

(a) LIFFE; e

(b) Chicago Mercantile Exchange (CME).

Oltre ai mercati descritti in precedenza, i Comparti Pan European Accelerando Fund[^], Target Return Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, China Opportunities Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Absolute Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund ed Emerging Market Local Fund possono operare nei seguenti mercati dei derivati

(i) NYSE Euronext (FTA);

(ii) COMEX;

(iii) CBOE ;

(iv) EUREX;

(v) MATIF (Euronext France);

(vi) BELFOX;

(vii) Borsa di Tokyo;

(viii) Borsa dei Futures di Hong Kong (Hong Kong Futures Exchange);

(ix) Borsa dei Futures di Sydney (Sidney Futures Exchange);

(x) New Zealand Stock Futures and Options Exchange.

I Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, China Opportunities Fund, Global Equity Income Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund ed Emerging Market Local Fund possono operare in tutti i suddetti mercati dei derivati ed altresì nel CBOT e FINRA Trade.

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Appendice II

Gestione degli investimenti e poteri di assunzione di prestiti della Società

1. Restrizioni all'investimento

- 1.1 Il patrimonio dei Comparti viene investito con l'obiettivo di realizzarne l'obiettivo di investimento nel rispetto dei limiti relativi agli investimenti specificati nel Capitolo 5 del Regolamento FCA (da COLL 5.2 a COLL 5.5). Tali limiti si applicano a ciascun Comparto come sintetizzato di seguito.
- 1.2 Pur nel rispetto dell'obiettivo di un Comparto e della sua politica di investimento, l'ACD deve applicare una diversificazione prudente del rischio al patrimonio di ciascun Comparto. Di seguito vengono presentati i requisiti specifici relativi alla suddetta diversificazione del rischio.

2. Copertura

- 2.1 Qualora il Regolamento FCA consenta di realizzare un'operazione o di mantenere un investimento solo se le obbligazioni eventualmente derivanti dalla suddetta operazione o investimento non provochino il superamento dei limiti specificati nel Capitolo 5 del Regolamento FCA, si deve assumere che debba essere prevista la copertura della massima obbligazione possibile derivante ad un Comparto ai sensi di una qualsiasi delle suddette norme.
- 2.2 Laddove una norma del Regolamento FCA consente di avviare un'operazione di investimento o di mantenere un investimento solo se è prevista una copertura dell'operazione, dell'investimento o di altre operazioni simili:
- 2.2.1 si deve assumere che, contemporaneamente all'applicazione delle suddette norme, un Comparto debba soddisfare anche ogni altra obbligazione in termini di copertura; e
- 2.2.2 nessun elemento di copertura possa essere usato più di una volta.

3. Organismi di investimento OICVM – informazioni generali

- 3.1 Il Patrimonio di un Comparto deve, ferma restando la relativa politica ed obiettivo di investimento nonché salvo se diversamente previsto di seguito, essere costituito esclusivamente da:
- 3.1.1 valori trasferibili;
- 3.1.2 strumenti del mercato monetario autorizzati;

3.1.3 prodotti derivati e operazioni a termine autorizzate (ferme restando le disposizioni di cui al par. 14);

3.1.4 depositi autorizzati;

3.1.5 quote di organismi di investimento collettivo ammessi; e

3.1.6 beni mobili e immobili necessari per il diretto perseguimento dell'attività della Società in conformità con quanto previsto in COLL 5.

3.2 Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 3.3 e 3.4, i valori trasferibili e gli strumenti del mercato monetario detenuti nell'ambito di un Comparto devono essere ammessi alla quotazione o quotati in un mercato qualificato come specificato nei successivi paragrafi 9 e 10.

3.3 Non oltre il 10% del Patrimonio di un Comparto può essere costituito da valori trasferibili che non sono valori trasferibili autorizzati.

3.4 Non oltre il 10% del Patrimonio può essere costituito da strumenti del mercato monetario che non rientrano nel par. 8 (Strumenti del mercato monetario autorizzati).

3.5 I requisiti relativi agli spread e all'investimento in titoli pubblici e statali non si applicano fino alla scadenza di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'autorizzazione di un Comparto (o dalla data in cui comincia l'offerta iniziale, se successiva), fermo restando che deve essere soddisfatto il requisito relativo alla prudente diversificazione del rischio.

3.6 Non è previsto che i Comparti abbiano interessi in beni mobili materiali o in beni immobili.

4. Valori trasferibili

4.1 Un valore trasferibile è un investimento tra i seguenti:

4.1.1 un'azione;

4.1.2 un'obbligazione;

4.1.3 un'obbligazione alternativa;

4.1.4 un titolo pubblico o statale;

4.1.5 un warrant; o

4.1.6 un certificato rappresentativo di determinati titoli.

- 4.2 Un investimento non è un valore trasferibile se il relativo titolo non può essere ceduto o può esserlo solo con il consenso di terzi.
- 4.3 Nell'applicazione del paragrafo 4.2 a un investimento emesso da una persona giuridica e costituito da un'azione o da un'obbligazione il requisito del consenso da parte della persona giuridica ovvero da parte di soci oppure di titolari di obbligazioni, può essere ignorato.
- 4.4 Un investimento è un valore trasferibile solo se l'obbligazione del titolare di tale investimento di contribuire ai debiti dell'emittente è limitata a eventuali importi non ancora versati dal titolare in relazione all'investimento.
- 5. Investimento in valori trasferibili**
- 5.1 Un Comparto può investire in valori trasferibili esclusivamente nella misura in cui essi soddisfino i seguenti requisiti:
- 5.1.1 la perdita potenziale in cui un Comparto può incorrere con riferimento alla detenzione del valore trasferibile è limitata all'importo pagato per esso;
- 5.1.2 la liquidità del valore trasferibile in questione non compromette la capacità dell'ACD di adempiere al proprio obbligo di riscattare quote su richiesta di un Azionista che ne abbia i requisiti in base al Regolamento FCA;
- 5.1.3 per esso è disponibile una valutazione affidabile nei seguenti termini:
- 5.1.3.1 nel caso di un valore trasferibile ammesso o negoziato in un mercato qualificato, qualora sussistano prezzi accurati, affidabili e regolari costituiti da prezzi di mercato o da prezzi resi disponibili da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- 5.1.3.2 nel caso di un valore trasferibile non ammesso o non negoziato in un mercato qualificato, qualora vi sia una valutazione su base periodica che derivi da informazioni provenienti dall'emittente di tale valore trasferibile ovvero da un'adeguata ricerca di investimento;
- 5.1.4 per esso è disponibile un'adeguata informazione nei seguenti termini:
- 5.1.4.1 nel caso di un valore trasferibile ammesso o negoziato in un mercato qualificato, qualora sia disponibile per il mercato un'informazione regolare, accurata ed esauriente sul valore trasferibile o, se del caso, sul portafoglio del valore trasferibile;
- 5.1.4.2 nel caso di un valore trasferibile non ammesso o non negoziato in un mercato qualificato, qualora l'ACD disponga di informazioni regolari ed accurate sul valore trasferibile o, se del caso, sul portafoglio del valore trasferibile;
- 5.1.5 detto valore trasferibile sia negoziabile; e
- 5.1.6 i rischi di tale valore trasferibile siano adeguatamente riflessi dal processo di gestione del rischio applicato dall'ACD.
- 5.2 Salvo che l'ACD disponga di informazioni che conducano ad una diversa decisione, si presume che un valore trasferibile ammesso o negoziato in un mercato qualificato:
- 5.2.1 non compromette la capacità dell'ACD di adempiere al proprio obbligo di riscattare quote su richiesta di un qualsiasi Azionista che ne abbia i requisiti; e
- 5.2.2 è negoziabile.
- 5.3 Salvo che nel caso del Comparto China Opportunities Fund, un Comparto non può essere costituito da warrant per più del 5% del suo valore.
- 6. Fondi chiusi che costituiscono valori trasferibili**
- 6.1 Le quote di fondi chiusi si considerano valori trasferibili a fini di investimento da parte di un Comparto, a condizione che esse soddisfino i criteri previsti per i valori trasferibili di cui al precedente paragrafo 5 ed inoltre:
- 6.1.1 qualora il fondo chiuso sia costituito in forma di società di investimento o di fondo comune di investimento:
- 6.1.1.1 a condizione che esso sia soggetto agli strumenti di governo d'impresa ("corporate governance") applicati alle società; e

6.1.1.2 a condizione che, nel caso in cui un diverso soggetto svolga l'attività di gestione dell'attivo per conto del medesimo fondo chiuso, tale diverso soggetto sia sottoposto alla disciplina statale per la tutela degli investitori; o

6.1.2 qualora il fondo chiuso sia costituito ai sensi del diritto dei contratti:

6.1.2.1 a condizione che esso sia soggetto agli strumenti di governo d'impresa ("*corporate governance*") applicati alle società; e

6.1.2.2 a condizione che esso sia gestito da un soggetto sottoposto alla disciplina statale per la tutela degli investitori.

7. Valori trasferibili collegati ad altre attività

7.1 Un Comparto può investire in qualsiasi altro investimento da considerarsi valore trasferibile a fini di investimento da parte del Comparto a condizione che:

7.1.1 tale investimento rispetti i criteri applicabili ai valori trasferibili previsti dal paragrafo 5; e

7.1.2 tale investimento sia garantito dal, o collegato al, rendimento di altre attività, che possono anche differire da quelle in cui il Comparto può investire.

7.2 Qualora un investimento di cui al paragrafo 7.1 contenga un componente derivato in esso incorporato ("*embedded*", si veda il paragrafo 19.8), i requisiti previsti in tale ultimo paragrafo relativamente agli strumenti derivati ed a quelli a termine si applicheranno anche a tale componente derivato.

8. Strumenti del mercato monetario autorizzati

8.1 Con strumenti del mercato monetario autorizzati si intendono quegli strumenti del mercato monetario normalmente negoziati sul mercato monetario, liquidi ed il cui valore possa essere accuratamente determinato in qualsiasi momento.

8.2 Uno strumento del mercato monetario si reputa normalmente negoziato sul mercato monetario a condizione che:

8.2.1 esso abbia una durata all'emissione pari o non superiore a 397 giorni compresi;

8.2.2 abbia una durata residua pari o non superiore a 397 giorni compresi;

8.2.3 esso sia sottoposto a regolari rettifiche di rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno una volta ogni 397 giorni; o

8.2.4 esso abbia un profilo di rischio, ivi incluso il rischio di credito e di tasso di interesse, corrispondente a quello di uno strumento avente la durata prevista al paragrafo 8.2.1 oppure 8.2.2 ovvero sia sottoposto a rettifiche di rendimento secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.3.

8.3 Uno strumento del mercato monetario si intende liquido se può essere venduto con un costo limitato entro un periodo di tempo adeguatamente ridotto, tenendo conto dell'obbligo dell'ACD di procedere al riscatto delle quote a richiesta di qualsiasi Azionista che ne abbia i requisiti.

8.4 Uno strumento del mercato monetario si considera dotato di valore accuratamente determinabile in qualsiasi momento qualora siano disponibili sistemi di valutazione accurati ed affidabili che soddisfino i seguenti requisiti:

8.4.1 mettono in condizioni l'ACD di calcolare il NAV in conformità con il valore al quale lo strumento detenuto in portafoglio potrebbe essere scambiato tra parti volontarie e consapevoli in una transazione di tipo concorrenziale basata sul prezzo prevalente (principio della "*arm's length transaction*"); e

8.4.2 sono basati sia su dati di mercato sia su modelli di valutazione, ivi inclusi sistemi basati su costi ammortizzati. Uno strumento del mercato monetario normalmente negoziato sul mercato monetario ed ammesso o negoziato in un mercato qualificato si presume liquido e dotato di un valore accuratamente determinabile in qualsiasi momento salvo che l'ACD abbia in suo possesso informazioni tali da condurre ad una diversa decisione.

9. Valori trasferibili e strumenti del mercato monetario che normalmente devono essere ammessi o negoziati su un Mercato Qualificato.

9.1 I valori trasferibili e gli strumenti del mercato monetario autorizzati detenuti in un Comparto devono:

9.1.1 essere ammessi alla negoziazione o negoziati in un mercato qualificato (come descritto nei paragrafi 10.2 o 10.3);

9.1.2 in caso di strumenti del mercato monetario autorizzati non ammessi né negoziati in un mercato qualificato, essere inclusi nell'ambito di applicazione del paragrafo 11.1; o

9.1.3 essere valori trasferibili di recente emissione a condizione che:

9.1.3.1 le condizioni di emissione includano l'impegno di presentare domanda di ammissione in un mercato qualificato; e

9.1.3.2 tale ammissione sia conseguita entro un anno dall'emissione.

9.2 Tuttavia, un Comparto può investire in valori trasferibili e strumenti del mercato monetario autorizzati diversi da quelli di cui al paragrafo 9.1 sino ad un massimo del 10% del proprio Patrimonio.

10. Mercati qualificati

10.1 Per una maggiore tutela degli investitori, i mercati nei quali vengono scambiati o negoziati gli investimenti di un Comparto devono essere di livello qualitativo adeguato ("qualificati") dal momento dell'acquisizione dell'investimento fino alla sua vendita. I criteri relativi a tale qualificazione sono stabiliti nel FCA Handbook.

10.2 Il Comparto può operare nei seguenti mercati qualificati dei valori trasferibili e dei derivati:

10.2.1 qualsiasi mercato dei titoli istituito in uno Stato SEE in cui vengono negoziati o scambiati i valori trasferibili ammessi alla quotazione ufficiale in tale Stato SEE; e

10.2.2 i mercati dei titoli e degli strumenti derivati elencati nell'Appendice I.

10.3 In aggiunta, ciascun Comparto può condurre le negoziazioni tramite qualsiasi altro mercato qualificato di titoli e di strumenti derivati che L'ACD, previa notifica al Depositario e di concerto con quest'ultimo, ritenga appropriato a fini di investimento o di negoziazione delle attività del Comparto medesimo. Se un mercato perde i requisiti di qualificazione, gli investimenti effettuati nel suddetto mercato perdono la qualifica di titoli autorizzati, per cui si applica la restrizione del 10% relativa agli investimenti in titoli non autorizzati. Il superamento di tale limite a seguito della perdita dei requisiti di

qualificazione da parte di un mercato viene considerato generalmente una infrazione involontaria.

11. Strumenti del mercato monetario ad emittente regolamentato

11.1 Oltre agli strumenti ammessi o negoziati in un mercato qualificato, un Comparto può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati a condizione che questi ultimi soddisfino i seguenti requisiti:

11.1.1 l'emissione o il soggetto emittente sia regolamentato a fini di tutela degli investitori e del risparmio;

11.1.2 lo strumento sia stato emesso o garantito in conformità alle previsioni del paragrafo 12.

11.2 L'emissione o il soggetto emittente di uno strumento del mercato monetario diverso da quelli negoziati in un mercato qualificato deve ritenersi regolamentato a fini di tutela degli investitori e del risparmio se:

11.2.1 si tratti di uno strumento del mercato monetario autorizzato;

11.2.2 sia disponibile un'adeguata informazione relativa allo strumento (ivi inclusa l'esistenza di informazioni che consentano un'appropriata valutazione del rischio di credito relativo all'investimento in tale strumento), in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 13; e

11.2.3 lo strumento sia liberamente trasferibile.

12. Soggetti emittenti e garanti degli strumenti del mercato monetario

12.1 Un Comparto può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati a condizione che tali strumenti siano:

12.1.1 emessi o garantiti da uno dei seguenti soggetti:

12.1.1.1 un'autorità centrale di uno Stato SEE o, nel caso di uno Stato SEE federale, da uno degli stati membri della federazione;

12.1.1.2 un'autorità regionale o locale di uno Stato SEE;

12.1.1.3 la Banca Centrale Europea o la banca centrale di uno Stato SEE;

- 12.1.1.4 l'Unione Europea o la Banca Europea degli Investimenti;
- 12.1.1.5 uno Stato al di fuori del SEE o, in caso di stati federali, uno degli stati membri della federazione;
- 12.1.1.6 da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati SEE; o
- 12.1.2 emessi da un'entità che abbia un qualsiasi titolo negoziato in un mercato qualificato; o
- 12.1.3 emessi o garantiti da un organismo:
- 12.1.3.1 sottoposto a vigilanza prudenziale in conformità a criteri definiti dal diritto comunitario; o
- 12.1.3.2 sottoposto a, e conforme a, norme prudenziali che, a parere della FCA, sono altrettanto rigorose di quelle definite dal diritto comunitario.
- 12.2 Un organismo si considera tale da soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 12.1.3.2 se è sottoposto a, e conforme a, norme prudenziali, nonché se rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:
- 12.2.1 si trova all'interno dello Spazio Economico Europeo;
- 12.2.2 si trova in uno Stato OCSE facente parte del G10;
- 12.2.3 la sua valutazione creditizia è almeno pari al livello "investment grade";
- 12.2.4 sulla base di un'analisi approfondita dell'emittente, sia possibile dimostrare che le regole prudenziali applicabili a tale emittente sono almeno altrettanto rigorose di quelle definite dal diritto comunitario.
- 13. Informazione adeguata per gli strumenti del mercato monetario**
- 13.1 Con riferimento ad uno strumento del mercato monetario autorizzato tra quelli di cui al paragrafo 12.1.2. o emesso da un'autorità tra quelle di cui al paragrafo 12.1.1.2 o da un organismo pubblico internazionale tra quelli di cui al paragrafo 12.1.1.6 ma che non sia garantito da un'autorità centrale tra quelle di cui al paragrafo 12.1.1.1, è necessario disporre delle seguenti informazioni:
- 13.1.1 informazioni sia relative all'emissione o al programma di emissione sia alla situazione legale e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento, verificate da soggetti indipendenti appropriatamente qualificati e non tenuti a rispondere ad istruzioni emanate dall'emittente;
- 13.1.2 aggiornamenti delle suddette informazioni, sia su base regolare che in occasione del verificarsi di eventi significativi; nonché
- 13.1.3 statistiche accessibili ed affidabili riguardanti l'emissione o il programma di emissione.
- 13.2 Con riferimento ad uno strumento del mercato monetario autorizzato, emesso o garantito da un organismo tra quelli di cui al paragrafo 12.1.3, è necessario disporre delle seguenti informazioni:
- 13.2.1 informazioni relative all'emissione o al programma di emissione ovvero alla situazione legale e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento;
- 13.2.2 aggiornamenti delle suddette informazioni, sia su base regolare che in occasione del verificarsi di eventi significativi; nonché
- 13.2.3 statistiche accessibili ed affidabili riguardanti l'emissione o il programma di emissione, ovvero ulteriori dati che consentano un'appropriata valutazione del rischio di credito relativo all'investimento in questi strumenti.
- 13.3 Con riferimento ad uno strumento autorizzato del mercato monetario:
- 13.3.1 di cui ai paragrafi 12.1.1.1, 12.1.1.4 o 12.1.1.5; o
- 13.3.2 emesso da un'autorità di cui al paragrafo 12.1.1.2 o da un organismo pubblico internazionale di cui al paragrafo 12.1.1.6 e garantito da un'autorità centrale di cui al paragrafo 12.1.1.1;
- è necessario disporre di informazioni relative all'emissione o al programma di emissione, ovvero alla situazione legale e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento.

14. Spread: informazioni generali

- 14.1 La presente norma sullo spread non si applica ai titoli pubblici e statali.
- 14.2 Ai sensi di tale requisito, società incluse nello stesso gruppo nella redazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o nello stesso gruppo in conformità ai principi contabili internazionali vengono considerate un'unica entità.
- 14.3 Il Patrimonio non può essere costituito da depositi con un unico soggetto per più del 20% del suo valore.
- 14.4 Valori trasferibili o strumenti autorizzati del mercato monetario emessi da un singolo soggetto non possono superare il 5% del valore del Patrimonio.
- 14.5 Il limite del 5% di cui al par. 14.4 viene aumentato al 10% fino al 40% del valore del Patrimonio. Ai fini dell'applicazione del limite del 40% non si richiede di tenere conto delle obbligazioni garantite ("Covered bonds").
- 14.6 Il limite del 5% di cui al paragrafo 14.4 viene aumentato al 25% del valore del Patrimonio con riferimento alle obbligazioni garantite ("Covered bonds"), a condizione che, ove un Comparto investa più del 5% in obbligazioni garantite emesse da un singolo soggetto, il valore complessivo delle obbligazioni garantite detenute non deve eccedere l'80% del valore del Patrimonio.
- 14.7 Nell'applicazione dei paragrafi 14.4 e 14.5 i certificati rappresentativi di titoli sono considerati l'equivalente del titolo sottostante.
- 14.8 L'esposizione verso una singola controparte in un'operazione su prodotti derivati OTC non deve superare il 5% del valore del Patrimonio. Questo limite viene innalzato al 10% quando la controparte è una Banca Autorizzata.
- 14.9 I valori trasferibili o gli strumenti autorizzati del mercato monetario emessi dallo stesso gruppo (nel significato di cui al par. 14.2) non possono superare il 20% del valore di un Comparto.
- 14.10 Le quote di un qualsiasi organismo di investimento collettivo non possono superare il 20% del valore del Comparto. (Consultare anche i limiti di investimento in altri organismi di investimento collettivo specificati nel successivo par. 17.)
- 14.11 Nell'applicazione dei limiti specificati nei paragrafi da 14.3 a 14.8, fino al 20% del valore del Patrimonio può

essere costituito dalla combinazione di due o più degli elementi seguenti:

- 14.11.1 valori trasferibili (ivi incluse obbligazioni garantite) o strumenti autorizzati del mercato monetario emessi da, o
- 14.11.2 depositi effettuati presso, o
- 14.11.3 esposizioni a operazioni su prodotti derivati OTC effettuate con:

un singolo soggetto.

- 14.12 Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi 14.8 e 14.11, l'esposizione rispetto a un prodotto derivato OTC può essere ridotta attraverso garanzie collaterali a condizione che esse soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

- 14.12.1 siano adeguate al prezzo di mercato con cadenza giornaliera ed il loro ammontare superi il valore dell'importo a rischio;
- 14.12.2 siano esposte ad un livello di rischio trascurabile (es.: titoli di Stati ai massimi livelli di rating o liquidità) e siano liquide;
- 14.12.3 siano conservate da una banca depositaria esterna non collegata al soggetto che ha fornito tali garanzie collaterali o siano garantite legalmente contro le conseguenze dell'inadempimento di un soggetto collegato; e
- 14.12.4 possano essere fatte valere integralmente dall'organismo di investimento OICVM in qualsiasi momento.

- 14.13 Ai fini del calcolo dei limiti specificati nei paragrafi 14.8 e 14.11, le posizioni su derivati OTC con la stessa controparte possono essere compensate a condizione che le procedure di compensazione:

- 14.13.1 siano conformi alle condizioni specificate nell'Articolo 3 (Contratti di novazione e altri accordi di compensazione (Compensazione contrattuale)) dell' Allegato III della Direttiva sul Consolidamento del settore bancario; e
- 14.13.2 siano basate su contratti giuridicamente vincolanti. Nell'applicazione della suddetta norma, tutte le operazioni su derivati sono considerate esenti dal rischio di controparte se vengono eseguite in una Borsa dove la stanza

di compensazione è conforme a tutte le condizioni seguenti:

- 14.13.3 si appoggino ad un'adeguata garanzia di esecuzione; e
- 14.13.4 siano caratterizzate da un adeguamento giornaliero al prezzo di mercato delle posizioni sui derivati e sottoposte ad un processo di margining a cadenza perlomeno giornaliera.

15. Spread: Titoli di stato e di enti pubblici

- 15.1 Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai titoli pubblici e statali. Le restrizioni relative a tali titoli (di seguito i "titoli in oggetto") sono specificate nel prosieguo.
- 15.2 Quando la percentuale massima del valore del Patrimonio investito nei titoli in oggetto emessi da un'unica entità non supera il 35%, non si applicano limiti all'importo che può essere investito nei titoli in oggetto o in una qualsiasi emissione di un'unica entità.
- 15.3 Un Comparto può investire più del 35% del valore del Patrimonio nei titoli in oggetto emessi da un'unica entità a condizione che:
 - 15.3.1 prima di effettuare l'investimento l'ACD, di concerto con il Depositario, abbia stabilito che l'emittente dei titoli in oggetto sia adeguato in conformità agli obiettivi di investimento del comparto autorizzato;
 - 15.3.2 i titoli in oggetto appartenenti a un'unica emissione non superino il 30% del valore del Patrimonio; e
 - 15.3.2.1 il patrimonio comprenda i titoli in oggetto emessi dal suddetto o da altro emittente appartenenti ad almeno sei emissioni diverse; e
 - 15.3.2.2 siano state comunicate tutte le informazioni stabilite dal Regolamento FCA.
- 15.4 Fatta salva la suddetta restrizione nonché ogni altra restrizione contemplata negli obiettivi e politica di investimento di un Comparto non sono previsti limiti all'importo del Patrimonio di un Comparto che può essere investito in titoli pubblici e statali emessi da qualsiasi emittente o appartenenti a qualsiasi emissione.
- 15.5 In relazione ai titoli in oggetto:

15.5.1 emissione, emesso ed emittente comprendono garanzia, garantito e garante; e

15.5.2 un'emissione differisce da un'altra se esistono differenze in termini di data di rimborso, tasso di interesse, garante o altri termini rilevanti dell'emissione.

16. Rischio di controparte e concentrazione di emittenti

- 16.1 L'ACD deve garantire che il rischio di controparte derivante da un prodotto derivato OTC rispetti le limitazioni previste nei precedenti paragrafi 14.8 e 14.11.
- 16.2 Nel calcolare l'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in conformità ai limiti di cui al paragrafo 14.8, l'ACD deve servirsi del valore positivo della valutazione al prezzo di realizzo sul mercato ("*mark-to market*") del contratto derivato OTC in essere con quella stessa controparte.
- 16.3 L'ACD ha facoltà di procedere alla compensazione tra le posizioni su strumenti derivati OTC che un Comparto ha assunto con la stessa controparte, a condizione di essere giuridicamente in grado di far rispettare gli accordi di compensazione con la controparte suddetta per conto del Comparto.
- 16.4 Gli accordi di compensazione di cui al precedente paragrafo 16.3 sono consentiti esclusivamente con riferimento ai derivati OTC aventi una stessa controparte e non in relazione ad eventuali altre esposizioni del Comparto verso quella stessa controparte.
- 16.5 L'ACD ha facoltà di ridurre l'esposizione del patrimonio della Società nei confronti di una controparte in un prodotto derivato OTC attraverso la ricezione di garanzie collaterali. Le garanzie collaterali ricevute devono essere sufficientemente liquide così da poter essere alienate rapidamente ad un prezzo che sia vicino alla relativa valutazione pre-vendita.
- 16.6 L'ACD deve tenere conto delle garanzie collaterali nel calcolo dell'esposizione al rischio di controparte in conformità ai limiti di cui al par. 14.8 allorché trasferisce garanzie collaterali ad una controparte OTC per conto di un Comparto.
- 16.7 Le garanzie trasferite in conformità al paragrafo 16.6 possono essere tenute in considerazione su base netta esclusivamente se l'ACD è giuridicamente in grado di far rispettare gli accordi di compensazione con tale controparte per conto del Comparto suddetto.
- 16.8 In relazione all'esposizione derivante da strumenti derivati OTC, come riportato al paragrafo 14.8, l'ACD è

tenuto ad includere nel calcolo anche l'eventuale esposizione al rischio di controparte derivante da strumenti derivati OTC.

- 16.9 L'ACD deve calcolare i limiti della concentrazione degli emittenti di cui al paragrafo 14.8 sulla base dell'esposizione sottostante creata mediante l'utilizzo di strumenti derivati OTC in base all'approccio fondato sugli impegni ("*commitment approach*").

17. Investimento in organismi di investimento collettivo

- 17.1 Un Comparto può essere investito in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per una quota non superiore al 10% del suo valore. Nel prosieguo del presente paragrafo sono esposte le norme della FCA attualmente in vigore in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in altri organismi di investimento collettivo del risparmio.

- 17.2 Ai sensi delle norme del COLL un Comparto può investire in quote di un organismo di investimento collettivo (il "secondo organismo") a condizione che l'investimento in organismi di investimento che non sono OICVM non superi il 30% del valore del Comparto (a causa del limite di cui al paragrafo 17.1, per i Comparti, questa percentuale è ridotta dal 30% al 10%).

- 17.3 Fermi i limiti stabiliti al paragrafo 17.2, secondo le regole COLL un Comparto può investire in un secondo organismo (diverso da un OICVM) soltanto se il secondo organismo:

- 17.3.1 è riconosciuto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 270 della Legge (Organismi di investimento autorizzati in paesi o territori designati); o
- 17.3.2 è autorizzato in qualità di organismo di investimento non OICVM (fermo restando che devono essere soddisfatti i requisiti dell'art.50 (1)(e) della Direttiva OICVM); o
- 17.3.3 è autorizzato in un altro Stato SEE (fermo restando che devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 50(1)(e) della Direttiva OICVM);
- 17.3.4 è autorizzato dall'autorità competente di un paese OCSE (diverso da un altro Stato SEE) che abbia:
- 17.3.4.1 sottoscritto il Memorandum of Understanding Multilaterale IOSCO;

- 17.3.4.2 approvato la società di gestione, i regolamenti ed i contratti depositario/custodia dell'organismo.

(fermo restando che devono essere soddisfatti i requisiti dell'art.50(1)(e) della Direttiva OICVM);

- 17.4 Fermi i limiti stabiliti al paragrafo 17.2, secondo le regole COLL un Comparto può investire in un secondo organismo soltanto se il secondo organismo:

- 17.4.1 è un organismo di investimento conforme, per quanto applicabile, al successivo par 17.5;
- 17.4.2 è un organismo di investimento che, in base ai propri documenti costitutivi, non può detenere più del 10% del valore del Patrimonio sotto forma di quote di altri organismi di investimento collettivo;

laddove ai fini dei paragrafi 17.4.1 e 17.4.2 nonché del paragrafo 14 (Spread: informazioni generali) ciascun comparto di un organismo di investimento multicomparto deve essere considerato un'entità a sé stante ma nessun comparto di un organismo di investimento multicomparto può investire in un altro comparto dello stesso organismo di investimento.

- 17.5 Ciascun Comparto può includere quote di organismi di investimento collettivo se sono gestiti o amministrati da (ovvero, qualora si tratti di una società di investimento di tipo aperto, se essa ha per amministratore autorizzato) l'ACD o una sua collegata, alle condizioni di seguito previste:

- 17.5.1 non vengono addebitate commissioni relative all'investimento in, o all'alienazione di, quote nel secondo organismo di investimento; o
- 17.5.2 qualora siano addebitate commissioni, l'ACD ha l'obbligo di versare ai Comparti, al termine del quarto giorno lavorativo successivo alla stipulazione del contratto di acquisto o di vendita, l'importo specificato nei paragrafi 17.5.2.1 e 17.5.2.2:

- 17.5.2.1 al momento dell'investimento:

- (a) l'eventuale importo che rappresenta la differenza in positivo tra la somma pagata dal Comparto per le quote del secondo organismo di investimento e il prezzo che sarebbe stato riconosciuto al

secondo organismo di investimento se le quote fossero state di nuova emissione o da esso vendute; o

- (b) se l'ACD non è in grado di calcolare il suddetto prezzo, l'importo massimo di eventuali commissioni che possono essere applicate dal soggetto che vende le quote del secondo organismo di investimento;

- 17.5.2.2 in caso di alienazione, l'importo di cui al paragrafo 17.5.2 consiste in qualsiasi commissione applicata per conto dell'ACD del secondo organismo di investimento o di una loro collegata in relazione all'alienazione.

17.6 Nel presente paragrafo 17:

- 17.6.1 eventuali integrazioni o detrazioni dall'importo versato al momento dell'acquisizione o dell'alienazione delle quote del secondo organismo di investimento a favore di quest'ultimo e che consistono in, o sono assimilabili a, una compensazione della diluizione o a una quota in conto SDRT, devono essere conteggiate nel prezzo delle quote e non in eventuali commissioni; e
- 17.6.2 eventuali commissioni applicate alla conversione di quote di un Comparto, o componente separata del secondo organismo di investimento, in quote di un altro Comparto, o componente separata dello stesso organismo di investimento, devono essere incluse nell'importo pagato per le quote.

18. Investimento in titoli non pagati o parzialmente pagati

Un valore trasferibile o uno strumento autorizzato del mercato monetario per il quale è ancora dovuta una qualsiasi somma rientra tra gli investimenti ammessi solo se è ragionevole prevedere che l'importo oggetto di richieste di pagamento -potenziali o attuali- possa essere corrisposto da ciascun Comparto, al momento del pagamento dovuto, senza contravvenire alle norme del Capitolo 5 del Regolamento FCA.

19. Uso di prodotti derivati e operazioni a termine – informazioni generali

- 19.1 Ai sensi del COLL Sourcebook, i Comparti possono investire in prodotti derivati a fini di investimento e le operazioni su derivati possono essere utilizzate per finalità di copertura o per il raggiungimento degli obiettivi di investimento o per entrambi tali scopi.

- 19.2 I seguenti Comparti possono, in conformità con il COLL Sourcebook, fare uso di prodotti derivati a fini di EPM, come definito nel presente Prospetto informativo (ivi inclusa la finalità di copertura), nonché al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento previsti:

19.2.1 Target Return Fund;

19.2.2 Absolute Return Bond Fund;

19.2.3 Extended Alpha Fund;

19.2.4 Global Extended Alpha Fund;

19.2.5 UK Extended Alpha Fund;

19.2.6 UK Absolute Alpha Fund

- 19.3 I seguenti Comparti possono fare uso di prodotti derivati esclusivamente a fini di EPM ed in conformità con il paragrafo 19.4. L'uso di prodotti derivati in tal modo non incrementa il profilo di rischio del Comparto.

19.3.1 Pan European Accelerando Fund[^];

19.3.2 UK Mid 250 Fund;

19.3.3 Global Emerging Markets Equity Fund;

19.3.4 UK Equity Alpha Income Fund;

19.3.5 Pan European Equity Dividend Fund;

19.3.6 China Opportunities Fund;

19.3.7 Global Equity Income Fund;

19.3.8 Emerging Market Local Fund.

- 19.4 Il ricorso a prodotti derivati ed a operazioni a termine da parte dei Comparti elencati nel paragrafo 19.3 a fini EPM consiste nella realizzazione di uno degli obiettivi seguenti con riferimento al patrimonio:

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

- 19.4.1 Riduzione del livello di rischio. È ammesso l'uso della tecnica di copertura valutaria incrociata ("*cross currency hedging*") per convertire integralmente o in parte il Patrimonio da una valuta, che l'ACD considera essere eccessivamente soggetta a rischio, ad un'altra. Questo obiettivo consente anche l'uso di tecniche di asset allocation di tipo tattico (vedi par. 19.4.2). Una spiegazione dettagliata delle tipologie di rischio che l'ACD ritiene ragionevole ridurre con il ricorso a prodotti derivati è contenuta nella sezione "Fattori di rischio";
- 19.4.2 Abbattimento dei costi. Gli obiettivi di riduzione del livello di rischio e di abbattimento dei costi, considerati congiuntamente o separatamente, consentono all'ACD di ricorrere, su base temporanea, a tecniche di asset allocation di tipo tattico, per cui l'ACD può convertire l'esposizione attraverso l'uso di prodotti derivati invece di effettuare compravendita di Patrimonio.
- 19.4.3 (Accessorio ai paragrafi 19.4.1 e 19.4.2 precedenti) generazione di capitale o reddito supplementare per il Comparto senza rischio o con un livello di rischio accettabilmente basso. Il livello di rischio è accettabilmente basso in tutti i casi in cui l'ACD ritiene con fondati motivi che esiste la certezza (salvo eventi non ragionevolmente prevedibili) che al Comparto derivi un beneficio; e
- 19.4.4 (Accessorio ai paragrafi 19.4.1 e 19.4.2 precedenti) rendere realizzabili gli obiettivi di investimento dei Comparti.
- 19.5 I Comparti possono effettuare operazioni su prodotti derivati o operazioni a termine esclusivamente a condizione che:
- 19.5.1 l'operazione sia del tipo specificato nel paragrafo 20 (Operazioni ammesse (prodotti derivati e operazioni a termine)); e
- 19.5.2 l'operazione sia coperta, come richiesto ai sensi del paragrafo 43 (Copertura delle operazioni su prodotti derivati e operazioni a termine).
- 19.6 Se il Comparto investe in prodotti derivati, l'esposizione al sottostante non deve superare i limiti specificati nel paragrafo 14 (Spread: informazioni generali) e paragrafo 15 (Spread: Titoli di stato e di enti pubblici), fatte salve le disposizioni che seguono.
- 19.7 È necessario tener conto di un eventuale prodotto derivato incorporato in un valore trasferibile o in uno strumento del mercato monetario per garantire la conformità al presente articolo.
- 19.8 Un valore trasferibile o uno strumento autorizzato del mercato monetario incorpora un prodotto derivato quando contiene un componente che soddisfa i seguenti requisiti:
- 19.8.1 in forza di tale componente i flussi di cassa, in tutto o in parte, che sarebbero altrimenti stati richiesti dal valore trasferibile o dallo strumento autorizzato del mercato monetario che funge da contratto primario ("*host contract*") possono essere modificati in base ad un tasso di interesse specificato, al prezzo di uno strumento finanziario, ad un tasso di cambio, ad un indice di prezzi o tassi, ad una valutazione creditizia o ad un indice di credito o ad altre variabili, ed è pertanto variabile in maniera simile ad un prodotto derivato autonomo;
- 19.8.2 le sue caratteristiche economiche non sono strettamente correlate alle caratteristiche economiche ed ai rischi del contratto primario ("*host contract*"); e
- 19.8.3 ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sulla determinazione del prezzo del valore trasferibile o dello strumento autorizzato del mercato monetario.
- 19.9 Un valore trasferibile o uno strumento autorizzato del mercato monetario non incorpora un prodotto derivato quando contiene un componente di cui è possibile disporre per via contrattuale indipendentemente dal valore trasferibile o dallo strumento autorizzato del mercato monetario. Tale componente si considera un titolo distinto.
- 19.10 Qualora il Comparto investa in un derivato basato su un indice, purché quest'ultimo ricada nell'ambito di applicazione del paragrafo 21 (Indici finanziari sottostanti prodotti derivati), gli elementi sottostanti costitutivi dell'indice non devono essere considerati ai fini dei paragrafi 14 (Spread: informazioni generali) e 15 (Spread: Titoli di stato e di enti pubblici).
- 19.11 La deroga al paragrafo precedente è soggetta alla considerazione da parte dell'ACD dei requisiti sulla prudente diversificazione del rischio.

- 19.12 L'ACD utilizza sia un approccio basato sugli impegni ("commitment approach") che un approccio di tipo "value at risk (VaR)" per misurare l'esposizione di un Comparto, a seconda del modo in cui vengono utilizzati i prodotti derivati e le operazioni a termine. Consultare i successivi paragrafi 38.6 e 38.7 per informazioni più dettagliate.
- 20. Operazioni ammesse (prodotti derivati e operazioni a termine)**
- 20.1 Un'operazione su un prodotto derivato deve riguardare un prodotto derivato autorizzato; in alternativa essa deve essere conforme al paragrafo 36 (Operazioni su prodotti derivati OTC).
- 20.2 Il sottostante di un'operazione su un prodotto derivato deve consistere in una (o più) delle seguenti attività cui un Comparto è dedicato:
- 20.2.1 valori trasferibili;
- 20.2.2 strumenti del mercato monetario ammessi ai sensi del paragrafo 8 (Strumenti del Mercato Monetario autorizzati);
- 20.2.3 depositi ammessi ai sensi del paragrafo 22 (Investimento in depositi);
- 20.2.4 prodotti derivati ammessi ai sensi del presente Articolo;
- 20.2.5 quote di organismi di investimento collettivo ammessi ai sensi del paragrafo 17;
- 20.2.6 indici finanziari in conformità con il paragrafo 21 (Indici finanziari sottostanti prodotti derivati);
- 20.2.7 tassi di interesse;
- 20.2.8 tassi di cambio; e
- 20.2.9 valute.
- 20.3 Un'operazione su un prodotto derivato autorizzato deve essere effettuata su, o in conformità al regolamento di, un mercato dei derivati qualificato.
- 20.4 Un'operazione su un derivato non deve far divergere il Comparto dai propri obiettivi di investimento dichiarati nell'Atto costitutivo dell'organismo di investimento e nella versione più recente del presente Prospetto informativo.
- 20.5 Un'operazione su un prodotto derivato non deve essere effettuata se lo scopo dichiarato consiste nel creare una potenziale vendita allo scoperto di uno o più valori trasferibili, strumenti del mercato monetario autorizzati, quote di organismi di investimento collettivo o prodotti derivati, fermo restando che la vendita non può essere considerata allo scoperto se vengono soddisfatte le condizioni previste nella sezione sui requisiti di copertura delle vendite.
- 20.6 Eventuali operazioni a termine devono essere effettuate con un'Istituzione qualificata o una Banca Autorizzata.
- 21. Indici finanziari sottostanti prodotti derivati**
- 21.1 Gli indici finanziari menzionati al paragrafo 20.2.6 sono quelli che soddisfano i seguenti requisiti:
- 21.1.1 sufficiente diversificazione dell'indice;
- 21.1.2 capacità dell'indice di rappresentare un parametro adeguato per il mercato cui si riferisce; e
- 21.1.3 adeguate modalità di pubblicazione dell'indice.
- 21.2 Un indice finanziario presenta una sufficiente diversificazione se:
- 21.2.1 è composto in modo tale che i movimenti di prezzo o le attività di scambio riguardanti uno dei suoi componenti non esercitano un'indebita influenza sulla prestazione dell'indice nel suo complesso;
- 21.2.2 qualora sia composto da attività in cui un Comparto è autorizzato ad investire, la sua composizione è almeno diversificata in conformità con i requisiti relativi a diversificazione e concentrazione di cui al presente articolo; e
- 21.2.3 qualora sia composto da attività in cui un Comparto non è autorizzato ad investire, è diversificato in maniera equivalente alla diversificazione ottenuta in base ai requisiti relativi a diversificazione e concentrazione previsti nel presente articolo.
- 21.3 Un indice finanziario rappresenta un parametro adeguato per il mercato cui si riferisce se:
- 21.3.1 fornisce la misura del rendimento di un gruppo rappresentativo di attività sottostanti in modo rilevante ed appropriato;
- 21.3.2 viene periodicamente rivisto o ribilanciato per assicurare che esso continui a riflettere i

mercati cui si riferisce, sulla base di criteri pubblicamente disponibili; e

- 21.3.3 le attività sottostanti sono sufficientemente liquide, consentendo ai suoi utilizzatori di replicarlo se necessario.

- 21.4 Un indice finanziario si reputa pubblicato secondo modalità adeguate se:

- 21.4.1 la sua pubblicazione poggia su valide procedure per la raccolta dei prezzi, il calcolo e la successiva pubblicazione del valore dell'indice, ivi incluse le procedure di determinazione del prezzo per i componenti privi di prezzo di mercato; e

- 21.4.2 vengono ampiamente e tempestivamente diffuse informazioni significative su questioni quali calcolo dell'indice, metodologie di ribilanciamento, modifiche dell'indice o su eventuali difficoltà operative nel fornire un'informazione accurata e tempestiva.

- 21.5 Qualora la composizione delle attività sottostanti un'operazione su prodotti derivati non soddisfi i requisiti previsti per un indice finanziario, le attività sottostanti tale operazione verranno considerate come una combinazione delle attività sottostanti di cui al paragrafo 20.2, a condizione che ne soddisfino i relativi requisiti.

22. Investimento in depositi

Un Comparto può investire in depositi solo presso una Banca Autorizzata e tali depositi devono essere rimborsabili su richiesta o devono poter essere ritirati e avere una scadenza non superiore ai 12 mesi.

23. Liquidità e strumenti quasi monetari

- 23.1 La liquidità e gli strumenti quasi monetari possono essere inclusi nel Patrimonio esclusivamente nella misura in cui questa decisione può essere ritenuta ragionevolmente necessaria per consentire:

- 23.1.1 il perseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto; o
- 23.1.2 il riscatto di quote; o
- 23.1.3 la gestione efficiente del Comparto in conformità ai relativi obiettivi di investimento; o
- 23.1.4 altre finalità che possano ragionevolmente essere considerate strumentali per la realizzazione degli obiettivi di investimento del Comparto.

- 23.2 Nel periodo di offerta iniziale non si applicano limiti alla percentuale di liquidità o strumenti quasi monetari presenti nel Patrimonio.

- 23.3 La politica di investimento del Comparto potrebbe prevedere, in momenti determinati, l'opportunità che esso non sia completamente investito in valori trasferibili ma detenga anche liquidità e strumenti quasi monetari a fini del perseguimento degli obiettivi di investimento del Comparto.

- 23.4 Fatti salvi i limiti di cui ai paragrafi 23.1 e 23.3 e in conformità con il paragrafo 23.3, con riferimento ai seguenti Comparti:

- 23.4.1 Target Return Fund, Absolute Return Bond Fund, Emerging Market Local Fund, American Extended Alpha Fund e Global Extended Alpha Fund, in circostanze straordinarie ciascun Comparto è autorizzato a detenere sino al 100% del relativo NAV del Comparto in liquidità o strumenti quasi monetari;

- 23.4.2 Pan European Accelerando Fund[^], UK Extended Alpha Fund, China Opportunities Fund e Global Equity Income Fund, ciascun Comparto può detenere importi significativi in liquidità o strumenti quasi monetari, normalmente non superiori al 30% del relativo NAV del Comparto, ma che possono salire al 100% in circostanze straordinarie;

- 23.4.3 Global Emerging Markets Equity Fund, il Comparto può detenere sino al 30% del proprio NAV in liquidità o strumenti quasi monetari;

- 23.4.4 UK Equity Alpha Income Fund e Pan European Equity Dividend Fund, i Comparti possono detenere sino al 20% del relativo NAV del Comparto in liquidità o strumenti quasi monetari.

- 23.5 Gli investitori sono tenuti a consultare la sezione "Fattori di rischio" del presente Prospetto informativo.

24. Influenza significativa

- 24.1 La Società non deve acquisire valori trasferibili emessi da una società ai quali siano collegati diritti di voto (sostanzialmente relativi a tutte le questioni o meno) nell'assemblea generale della suddetta società, se:

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

24.1.1 immediatamente prima dell'acquisizione, l'insieme dei titoli detenuti dalla Società le consente di influenzare in misura significativa la gestione di tale società; o

24.1.2 l'acquisizione conferisce alla Società il suddetto potere di influenza.

24.2 Ai fini del par. 24.1.1, si considera che la Società detiene un potere sufficiente a influenzare in misura significativa la gestione di una società se può, grazie ai valori trasferibili detenuti, esercitare o controllare l'esercizio del 20% o più dei diritti di voto di quella società (a prescindere da eventuali sospensioni temporanee dei diritti di voto collegati ai valori trasferibili della società in questione).

25. Concentrazione Un Comparto:

25.1 non deve acquisire valori trasferibili (diversi da titoli di debito):

25.1.1 ai quali non sono collegati diritti di voto nell'assemblea generale della società emittente siano essi relativi a sostanzialmente tutte le questioni o meno; e

25.1.2 che rappresentino più del 10% dei titoli emessi dalla società in questione;

25.2 non deve acquisire più del 10% dei titoli di debito emessi da un unico soggetto;

25.3 non deve acquisire più del 25% delle quote di un organismo di investimento collettivo;

25.4 non deve acquisire più del 10% degli strumenti del mercato monetario emessi da un unico soggetto; e

25.5 non deve attenersi ai limiti specificati nei paragrafi da 25.2 a 25.4 se, al momento dell'acquisizione, non è possibile calcolare l'importo netto in circolazione dell'investimento in questione.

26. Fondi di investimento che replicano un indice

26.1 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 14 (Spread: informazioni generali), un Comparto può investire sino al 20% del valore del proprio Patrimonio in azioni e obbligazioni emesse dal medesimo soggetto qualora la politica di investimento di tale organismo, come dichiarata nel prospetto informativo di più recente pubblicazione, consista nel replicare la composizione di un indice rilevante che soddisfa i requisiti specificati nel paragrafo 27 (Indici rilevanti).

26.2 Per replica della composizione di un indice rilevante deve intendersi il riferimento alla replica della composizione delle attività sottostanti tale indice, ivi incluso l'utilizzo di tecniche e strumenti ammessi a fini di EPM.

26.3 Per particolari organismi di investimento OICVM, il limite di cui al paragrafo 26.1 può essere elevato sino al 35% del valore del Patrimonio, ma esclusivamente rispetto ad un unico soggetto e ove ciò sia giustificato da condizioni di mercato straordinarie.

27. Indici rilevanti

27.1 Gli indici di cui al paragrafo 26 sono quelli che soddisfano i seguenti requisiti:

27.1.1 sufficiente diversificazione dell'indice;

27.1.2 capacità dell'indice di rappresentare un parametro adeguato per il mercato cui si riferisce; e

27.1.3 adeguate modalità di pubblicazione dell'indice.

27.2 La composizione di un indice si reputa sufficientemente diversificata se le sue componenti rispettano i requisiti di diversificazione e concentrazione di cui al presente articolo.

27.3 Un indice rappresenta un parametro adeguato ove il soggetto che lo elabora utilizza una metodologia riconosciuta che normalmente non porta all'esclusione dei principali emittenti del mercato di riferimento.

27.4 Un indice si reputa pubblicato secondo modalità adeguate se:

27.4.1 è accessibile al pubblico;

27.4.2 il soggetto che lo elabora è indipendente dall'organismo OICVM che replica tale indice; tale requisito non impedisce al soggetto che elabora l'indice ed all'organismo OICVM di fare parte del medesimo gruppo, a condizione che vengano attuate misure efficaci per la gestione dei conflitti di interesse.

28. Potere generale di assunzione di prestiti

28.1 Ai sensi del presente paragrafo, un Comparto può prendere in prestito somme liquide da utilizzare a favore del Comparto stesso a condizione che il suddetto prestito possa essere rimborsato prelevando l'importo necessario dal Patrimonio. Il potere di assunzione di prestiti è subordinato all'obbligo del Comparto di

rispettare eventuali restrizioni previste dal proprio Atto costitutivo.

28.2 Il Comparto può assumere prestiti ai sensi del par. 28.1 esclusivamente da un'Istituzione Qualificata o da una Banca Autorizzata.

28.3 L' ACD deve controllare che eventuali prestiti vengano assunti su base temporanea e che non si tratti di una pratica continuativa. A tal fine, l'ACD deve verificare in particolare:

28.3.1 la durata di un prestito; e

28.3.2 il numero di occasioni in cui è stato necessario far ricorso a prestiti in un determinato periodo;

28.4 L' ACD deve vigilare a che nessun prestito abbia durata superiore ai tre mesi, nel caso di una somma specifica o in generale, senza il preventivo consenso del Depositario.

28.5 Con riferimento al paragrafo 28.4, il Depositario può rilasciare il proprio consenso solo se, a suo parere, esistono le condizioni per garantire che l'assunzione di prestiti non cessi di essere su base temporanea.

28.6 L'emissione di obbligazioni da parte del Comparto è subordinata alla creazione o riconoscimento di debito in conformità ai paragrafi da 28.1 a 28.5.

28.7 Le suddette restrizioni e quelle di cui al paragrafo 29 (Limiti all'assunzione di prestiti) non si applicano all'assunzione di prestiti "back to back" a fini di copertura valutaria.

29. Limiti all'assunzione di prestiti

29.1 L' ACD deve verificare che, in nessun giorno lavorativo, i prestiti assunti da un Comparto superino il 10% del Patrimonio del Comparto stesso.

29.2 Ai sensi del presente par 29, per "assunzione di prestiti" si intende, oltre all'assunzione di prestiti nelle consuete modalità, eventuali altri accordi (compresa una combinazione di prodotti derivati) con finalità di iniezione temporanea di liquidità nel Patrimonio con clausole di rimborso successivo.

30. Restrizioni sui prestiti di somme liquide

30.1 Nessuna disponibilità liquida all'interno del Patrimonio di un Comparto può essere oggetto di prestito e, ai sensi del suddetto divieto, una somma di denaro si considera prestata da un Comparto se viene versata a un soggetto (di seguito "il beneficiario") con l'intesa che sarà

rimborsata, anche da un soggetto diverso dal beneficiario.

30.2 Non costituisce un prestito ai sensi del par. 30.1 l'acquisizione di una obbligazione o il versamento di somme di denaro in un deposito o in un conto corrente.

30.3 Il par. 30.1 non vieta ad un Comparto di fornire a un proprio funzionario le necessarie somme di denaro per far fronte a spese da lui sostenute nel perseguimento delle finalità del Comparto (o allo scopo di consentirgli di svolgere le proprie funzioni di funzionario del Comparto) o di intervenire per sollevare un proprio funzionario dalle suddette spese.

31. Restrizioni sui prestiti di patrimonio non in forma liquida

31.1 Il Patrimonio di un Comparto diverso dalle disponibilità liquide non può essere prestato a titolo di deposito o altrimenti.

31.2 Le operazioni ammesse ai sensi del par. 44 (Prestito titoli) non sono equiparabili a prestiti ai sensi del par. 31.1.

31.3 Il Patrimonio di un Comparto non può essere ipotecato.

32. Potere generale di accettazione o sottoscrizione di collocamento titoli

32.1 Tutti i poteri di investimento in valori trasferibili previsti nel Capitolo 5 del Regolamento FCA possono essere utilizzati anche per realizzare le operazioni di cui al presente articolo, subordinatamente ad eventuali restrizioni contenute nell'Atto costitutivo.

32.2 Fatta salva l'applicazione del par. 32.3, il presente articolo si applica a qualsiasi contratto o accordo:

32.2.1 che è un contratto di garanzia e collocamento titoli o un contratto di seconda sottoscrizione; o

32.2.2 che prevede l'eventuale emissione o sottoscrizione o acquisizione di titoli per conto di un Comparto.

32.3 Il par. 32.2 non si applica a:

32.3.1 un'opzione; o

32.3.2 l'acquisto di un valore trasferibile che conferisce un diritto di:

32.3.2.1 sottoscrizione o acquisizione di un valore trasferibile; o

32.3.2.2 conversione di un valore trasferibile in un altro.

32.4 L'esposizione di un Comparto a contratti e accordi di cui al par. 32.2 deve, in un qualsiasi giorno lavorativo:

32.4.1 essere coperta in conformità ai requisiti previsti dalle norme per la copertura delle operazioni su derivati e operazioni a termine di cui al Regolamento FCA; e

32.4.2 essere tale che, anche nel caso di dover far fronte immediatamente a tutte le obbligazioni che ne derivano, non venga superato nessuno dei limiti previsti nel Capitolo 5 del Regolamento FCA.

33. Garanzie e indennizzi

33.1 La Società o il Depositario sono tenuti a non fornire garanzie o indennizzi per conto di un Comparto in relazione a obbligazioni di alcun soggetto.

33.2 Nessuna parte del Patrimonio di un Comparto può essere utilizzata per soddisfare un'obbligazione derivante da una garanzia o indennizzo in relazione a obbligazioni di alcun soggetto.

33.3 I paragrafi 33.1 e 33.2 non si applicano in relazione al Comparto a:

33.3.1 un indennizzo previsto dall'articolo 62(3) dei Regolamenti OEIC

33.3.2 un indennizzo (fatti salvi i casi nulli ai sensi dell'articolo 62 dei Regolamenti OEIC) riconosciuto al Depositario a fronte di obbligazioni contratte in relazione alla custodia del Patrimonio effettuata dal Depositario o da altro soggetto da esso incaricato di assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni di custodia del Patrimonio; e

33.3.3 un indennizzo riconosciuto a un soggetto che liquida un organismo di investimento se il suddetto indennizzo rientra in un contratto ai sensi del quale tutto o parte del patrimonio dell'organismo di investimento diventa proprietà del Comparto e i titolari di quote dell'organismo di investimento diventano azionisti del Comparto.

34. Operazioni per l'acquisto di patrimonio:

34.1 È possibile effettuare un'operazione su un prodotto derivato o un'operazione a termine che comporta o

potrebbe comportare l'acquisizione di patrimonio per conto della Società solo nel caso in cui:

34.1.1 il suddetto patrimonio può essere detenuto per conto della Società; e

34.1.2 dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'ACD stabilisce che l'acquisizione del patrimonio ai sensi dell'operazione non avviene o non comporta una violazione delle norme del Regolamento FCA.

35. Requisiti di copertura delle vendite

35.1 Eventuali accordi possono essere stipulati da o per conto della Società a fini di alienazione del patrimonio o diritti esclusivamente a condizione che:

35.1.1 la Società sia in grado di soddisfare immediatamente l'obbligazione di alienazione o altra obbligazione simile tramite consegna di patrimonio o cessione di diritti; e

35.1.2 il suddetto patrimonio o diritti siano in possesso della Società al momento dell'accordo.

35.2 Il precedente paragrafo non si applica ai depositi.

36. Operazioni su prodotti derivati OTC

36.1 Un'operazione su un prodotto derivato OTC ai sensi del paragrafo 20.1 (Operazioni ammesse (prodotti derivati e operazioni a termine)) deve essere:

36.1.1 condotta con una controparte approvata; la controparte di un'operazione su un prodotto derivato è approvata solo se la detta controparte è:

36.1.2 un'Istituzione qualificata o una Banca Autorizzata; o

36.1.3 il soggetto che, previa autorizzazione (inclusi eventuali requisiti e limitazioni) pubblicata nel Registro della FCA o concessa dal proprio Stato d'origine, può svolgere nell'operazione il ruolo di *principal* nel mercato OTC;

36.2 conformemente ai termini approvati; i termini dell'operazione su un prodotto derivato sono approvati solo se l'ACD:

36.2.1 svolge, con cadenza almeno giornaliera, una valutazione affidabile e verificabile sul fatto che l'operazione corrisponda al suo valore equo e che essa non si basi su quotazioni di mercato emesse dalla controparte; e

36.2.2 è in grado di sottoscrivere una o più operazioni ulteriori per chiudere la prima in qualsiasi momento, al suo valore equo; e

36.3 suscettibile di valutazione affidabile; un'operazione su derivati è suscettibile di valutazione affidabile se l'ACD, dopo le opportune verifiche, ha stabilito che, per l'intera durata del prodotto derivato (se l'operazione viene effettuata) sarà in grado di valutare l'investimento in oggetto con ragionevole precisione:

36.3.1 sulla base di un valore di mercato aggiornato che l'ACD e il Depositario hanno convenuto essere affidabile o del modello di determinazione del prezzo che è stato concordato tra l'ACD e il Depositario; o

36.3.2 ove tale valore non fosse disponibile, sulla base di un modello di determinazione del prezzo che l'ACD ed il Depositario hanno convenuto essere un modello che utilizza un'adeguata metodologia riconosciuta.

36.4 suscettibile di valutazione verificabile; un'operazione su derivato è suscettibile di valutazione verificabile esclusivamente se, per l'intera durata del prodotto derivato (se l'operazione viene effettuata) viene condotta la verifica della valutazione da parte di:

36.4.1 un adeguato soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del prodotto derivato, con cadenza appropriata e secondo modalità che il gestore autorizzato del comparto è in grado di controllare; o

36.4.2 un ufficio del gestore autorizzato del comparto che sia indipendente dall'ufficio incaricato della gestione del Patrimonio e che sia adeguatamente equipaggiato a tale scopo.

36.5 Ai fini del precedente paragrafo 36.2.1, si intende per "valore equo" (o "*fair value*") l'importo per cui un'attività può essere scambiata, o una passività può essere regolata, tra parti volontarie e consapevoli in una transazione basata sul prezzo prevalente (*arm's length transaction*).

37. Valutazione di derivati OTC

37.1 Ai fini del paragrafo 36.1.2, l'ACD è tenuto a:

37.1.1 istituire, attuare e preservare accordi e procedure che assicurino una valutazione equa, adeguata e trasparente dell'esposizione di un Comparto derivante da prodotti derivati OTC e

37.1.2 garantire che il valore equo ("*fair value*") dei prodotti derivati OTC sia oggetto di una stima adeguata, precisa e indipendente.

37.2 Qualora gli accordi e le procedure menzionate nel paragrafo 37.1 implicino l'esecuzione di determinate attività da parte di soggetti terzi, l'ACD deve rispettare gli obblighi di cui al SYSC 8.1.13 R (Requisiti supplementari per le società di gestione) ed al COLL 6.6A.4 R da (4) a (6) (Requisiti di Due diligence per gli AFM di organismi OICVM).

37.3 Gli accordi e le procedure di cui alla presente disposizione devono essere:

37.3.1 adeguati e proporzionati alla natura e complessità del prodotto derivato OTC interessato; e

37.3.2 sufficientemente documentati.

38. Gestione del rischio

38.1 L'ACD utilizza un processo di gestione del rischio che lo ponga in grado di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni di un Comparto ed il loro contributo al profilo di rischio complessivo di un Comparto.

38.2 L'ACD deve comunicare alla FCA le seguenti informazioni relative al processo di gestione del rischio con regolarità e con frequenza almeno annuale:

38.2.1 un quadro vero ed equo delle tipologie di prodotti derivati e operazioni a termine (forward) utilizzati nell'ambito di un Comparto unitamente ai rischi sottostanti e ad ogni relativo limite quantitativo; e

38.2.2 i metodi per la stima dei rischi delle operazioni in prodotti derivati e operazioni a termine

39. Copertura dell'investimento in prodotti derivati

39.1 Un Comparto può investire in prodotti derivati e operazioni a termine (forward) nell'ambito della propria politica di investimento a condizione che:

39.1.1 la sua esposizione globale relativa a prodotti derivati e operazioni a termine detenuti nel Comparto non superi il valore netto del patrimonio della società; e

39.1.2 la sua esposizione globale a fronte delle attività sottostanti non ecceda, complessivamente considerata, i limiti di investimento previsti dal precedente paragrafo 14.

40. Calcolo giornaliero dell'esposizione globale

- 40.1 L'ACD procede al calcolo dell'esposizione globale di un Comparto almeno una volta al giorno.
- 40.2 Ai fini del presente articolo, l'esposizione deve essere calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti futuri del mercato e del tempo utilizzabile per chiudere le posizioni.

41. Calcolo dell'esposizione globale

- 41.1 L'ACD effettua il calcolo dell'esposizione globale di ciascun Comparto da esso gestito come l'uno o l'altro dei valori seguenti:
- 41.1.1 l'esposizione incrementale e l'effetto leva (leverage) generato attraverso l'uso di prodotti *derivati* e operazioni forward (inclusi i derivati incorporati ("*embedded*") di cui al paragrafo 19 (Prodotti Derivati: informazioni generali)), i quali non possono superare il 100% del valore netto del patrimonio di un Comparto, mediante l'approccio fondato sugli impegni ("*commitment approach*"); o
- 41.1.2 come il rischio di mercato del patrimonio di un Comparto, mediante l'approccio del valore a rischio ("*value at risk*").
- 41.2 L'ACD deve garantire che il metodo sopra prescelto è appropriato, tenendo conto:
- 41.2.1 della strategia di investimento perseguita dal Comparto;
- 41.2.2 della tipologia e complessità dei prodotti derivati e delle operazioni a termine utilizzati; nonché
- 41.2.3 della quota del patrimonio comprensiva di prodotti derivati e operazioni a termine.
- 41.3 Qualora un Comparto si avvalga di determinate tecniche e strumenti ivi inclusi gli accordi di riacquisto (repo) o le operazioni di prestito titoli in conformità con il paragrafo 44 (Prestito titoli) al fine di accrescere l'effetto leva o l'esposizione al rischio di mercato, l'ACD deve tenere conto di tali operazioni ai fini del calcolo dell'esposizione globale.
- 41.4 Ai fini del paragrafo 41.1 con *value at risk* si intende una misura della massima perdita attesa ad un determinato livello di confidenza nel corso di un periodo di tempo specifico.

42. Commitment approach

- 42.1 In caso di utilizzo dell'approccio fondato sugli impegni ("*commitment approach*") per il calcolo dell'esposizione globale, l'ACD deve:
- 42.1.1 garantire che applicherà il suddetto approccio a tutti i prodotti derivati e operazioni a termine (ivi inclusi i derivati incorporati ("*embedded*") come previsto al paragrafo 19 (Prodotti Derivati: informazioni generali)), sia se utilizzati come parte della politica di investimento generale del Comparto, sia ai fini della riduzione del rischio o per la gestione efficiente del portafoglio in conformità con il paragrafo 44 (Prestito titoli); e
- 42.1.2 convertire ciascun prodotto derivato o operazione a termine nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante il suddetto prodotto derivato o operazione a termine ("*standard commitment approach*").
- 42.2 L'ACD può applicare altre metodologie di calcolo che siano equivalenti al metodo degli impegni standard ("*standard commitment approach*").
- 42.3 Per il *commitment approach*, l'ACD può tenere conto degli accordi di compensazione e di copertura nel calcolo dell'esposizione globale di un Comparto, ove tali accordi non trascurino rischi evidenti e significativi e consentano una netta riduzione nell'esposizione al rischio.
- 42.4 Qualora l'uso di prodotti derivati o operazioni a termine non genera un'esposizione incrementale per il Comparto, non è necessario includere l'esposizione sottostante nel calcolo degli impegni.
- 42.5 Quando viene utilizzato il *commitment approach*, non è necessario che gli accordi di prestito temporaneo conclusi per conto del Comparto facciano parte del calcolo dell'esposizione globale.
- 43. Copertura delle operazioni su prodotti derivati e operazioni a termine**
- 43.1 Può essere effettuata un'operazione su prodotti derivati o un'operazione a termine solo nel caso in cui l'esposizione massima, in termini di capitale o capitale figurativo creato dall'operazione nella quale l'organismo di investimento partecipa o possa essere coinvolto da un altro soggetto, è complessivamente coperta in conformità ai paragrafi che seguono:
- 43.2 L'esposizione è complessivamente coperta se il Patrimonio offre una copertura adeguata

dell'esposizione totale dell'organismo di investimento, prendendo in considerazione il valore del sottostante, eventuali movimenti del mercato ragionevolmente prevedibili, il rischio di controparte e il tempo necessario per liquidare le posizioni.

- 43.3 Ai fini del precedente paragrafo, la copertura può essere costituita anche da liquidità non ancora integrata nel Patrimonio ma il cui incasso è previsto entro un mese.
- 43.4 Il Patrimonio oggetto di un'operazione di cui all'articolo sul prestito titoli è disponibile a fini di copertura solo se l'ACD, dopo opportune verifiche, ha stabilito che tale patrimonio è recuperabile (tramite rimborso o riacquisizione) in tempo utile per soddisfare l'obbligazione alla quale si riferisce la copertura.
- 43.5 L'esposizione globale relativa a prodotti derivati detenuti nel Comparto non può superare il valore netto del Patrimonio.
- 43.6 Nel caso dei Comparti Pan European Accelerando Fund, UK Mid 250 Fund, Global Emerging Markets Equity Fund, UK Equity Alpha Income Fund, Global Equity Income Fund, Pan European Equity Dividend Fund, China Opportunities Fund, Emerging Market Local Fund l'ACD utilizza un approccio fondato sugli impegni, o commitment approach, per misurare l'esposizione del Comparto. Questo approccio misura, riguardo ad un Comparto, il valore di mercato dell'esposizione relativa al sottostante.
- 43.7 Nel caso dei Comparti Absolute Return Bond Fund, Target Return Fund, American Extended Alpha Fund, Global Extended Alpha Fund, UK Extended Alpha Fund e UK Absolute Alpha Fund, l'ACD utilizza l'approccio del valore a rischio, o value at risk (VaR) approach, per misurare l'esposizione del Comparto. L'approccio VaR utilizza una metodologia statistica per predire la perdita massima potenziale in cui potrebbe incorrere un Comparto, sulla base di dati storici.

44. Prestito titoli:

- 44.1 La Società o il Depositario, su richiesta dell'ACD, possono sottoscrivere determinati accordi di prestito titoli o contratti pronti contro termine ("*repo contracts*") qualora tale opportunità appaia ragionevole all'ACD in vista di generare reddito supplementare per il Comparto con un grado di rischio accettabile.
- 44.2 Non vi sono limiti al valore della quota di Patrimonio che può essere oggetto di contratti pronti contro termine ("*repo contracts*") o di operazioni di prestito titoli.

44.3 Qualsiasi accordo di prestito titoli o contratto pronti contro termine eventualmente stipulato deve appartenere alla tipologia descritta all'art. 263 B del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (senza estensione di cui all'art. 263 C), ma esclusivamente se:

- 44.3.1 tutte le clausole del contratto in base al quale i titoli devono essere riacquistati dal Depositario per conto della Società sono in una forma accettabile al Depositario e conformi a sane prassi di mercato;
- 44.3.2 la controparte è:
- 44.3.2.1 un soggetto autorizzato; o
 - 44.3.2.2 un soggetto autorizzato da un'Autorità di vigilanza dello Stato di origine; o
 - 44.3.2.3 un soggetto registrato quale operatore indipendente presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America; o
 - 44.3.2.4 una banca, o la filiale di una banca, soggetta a vigilanza ed autorizzata a trattare investimenti in qualità di titolare, con riguardo a prodotti derivati OTC, da almeno una delle seguenti autorità federali di vigilanza bancaria degli Stati Uniti d'America: Office of the Comptroller of the Currency; Federal Deposit Insurance Corporation; Board of Governors of the Federal Reserve System e Office of Thrift Supervision; e
- 44.3.3 vengono prestate garanzie collaterali a garanzia delle obbligazioni della controparte ai sensi delle clausole sopra menzionate e tali garanzie siano accettabili per il Depositario, adeguate e sufficientemente immediate.
- 44.4 La controparte ai fini del paragrafo 39.1 è il soggetto obbligato ai sensi del contratto menzionato al paragrafo 38.3.1 al trasferimento al Depositario dei titoli trasferiti dal Depositario stesso in base al contratto di prestito titoli ovvero titoli della medesima tipologia.
- 44.5 Il paragrafo 39.3.3 non si applica alle operazioni di prestito titoli effettuate tramite il programma di dazione e assunzione di titoli in prestito Euroclear Bank SA/NV's

("Euroclear Bank SA/NV's Securities Lending and Borrowing Programme").

45. **Trattamento della garanzia collaterale**

45.1 Una garanzia collaterale è adeguata ai fini della presente sezione esclusivamente se essa:

- 45.1.1 viene trasferita al Depositario o ad un suo delegato;
- 45.1.2 il suo valore, al momento del trasferimento al Depositario, è almeno pari al valore dei titoli trasferiti dal Depositario; e
- 45.1.3 è prestata in una o più delle seguenti forme:
 - 45.1.3.1 denaro liquido; o
 - 45.1.3.2 certificato di deposito; o
 - 45.1.3.3 lettera di credito; o
 - 45.1.3.4 titolo di pronto realizzo; o
 - 45.1.3.5 carta commerciale che non incorpora alcun prodotto derivato; o
 - 45.1.3.6 fondo comune di investimento qualificato in titoli del mercato monetario.

45.2 Qualora la garanzia venga investita in quote di un fondo comune di investimento qualificato in titoli del mercato monetario o amministrati da (o, se si tratta di una società di investimento di tipo aperto, che ha per amministratore autorizzato) l'ACD o una sua collegata, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 17.5 (Investimento in altri organismi di investimento collettivo).

45.3 Ai fini della presente sezione una garanzia collaterale è sufficientemente immediata se:

- 45.3.1 essa viene trasferita prima, o al momento, del trasferimento dei titoli da parte del Depositario; o
- 45.3.2 il Depositario si adopera ragionevolmente per stabilire, al momento di cui al paragrafo 40.3.1, che essa verrà trasferita al più tardi al termine dell'orario lavorativo del giorno di trasferimento.

45.4 Il Depositario deve assicurare che il valore della garanzia collaterale sia in ogni momento almeno pari al valore dei titoli trasferiti dal Depositario.

Le garanzie collaterali detenute vengono quotidianamente rivalutate con riferimento a ciascuna operazione di prestito titoli. Qualora, a causa di movimenti di mercato, il valore della garanzia sia inferiore a quello dei titoli prestati, la Società ha il diritto di richiedere la prestazione di garanzie supplementari dalla controparte in modo che il valore della garanzia ed il margine di copertura richiesto vengano preservati.

Nel caso in cui vi sia un decremento del valore della garanzia che ecceda il margine di copertura detenuto dal depositario, sino alla consegna di garanzie aggiuntive emergerebbe un rischio di credito della controparte. Nel normale corso degli eventi, le garanzie collaterali vengono prestate il successivo giorno lavorativo.

45.5 L'obbligo di cui al paragrafo 40.4 può ritenersi soddisfatto con riguardo ad una garanzia prossima alla scadenza o scaduta se il Depositario si adopera ragionevolmente per stabilire che sufficienti garanzie verranno ulteriormente trasferite al più tardi al termine dell'orario lavorativo del giorno di scadenza.

45.6 Eventuali contratti che prevedano il trasferimento in data successiva di titoli o garanzie collaterali (o dell'equivalente di entrambi) ai sensi della presente sezione possono essere considerati, ai fini della valutazione e della determinazione del prezzo della Società ovvero ai fini della presente Appendice, come una vendita o trasferimento immediato della proprietà, sia o meno tale proprietà parte della proprietà del fondo autorizzato.

45.7 Le garanzie collaterali trasferite al Depositario costituiscono parte del Patrimonio ai fini della disciplina del Sourcebook, tranne che per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- 45.7.1 esse non ricadono in eventuali calcoli del NAV o nell'ambito di applicazione della presente Appendice, in quanto compensate, ai sensi del paragrafo 40.6, da un obbligo di trasferimento; e
- 45.7.2 esse non vengono prese in considerazione come parte del Patrimonio per nessun'altra finalità di cui alla presente Appendice tranne quanto previsto dal presente articolo.

45.8 I paragrafi 40.6 e 40.7.1 non si applicano alla valutazione della garanzia collaterale stessa ai fini del presente articolo.

Appendice III

Elenco di emittenti di titoli pubblici e statali nei quali la Società può investire fino al 100% del Patrimonio di ciascun Comparto.

Si tratta dei soli organismi pubblici nei quali la Società può investire più del 35% degli attivi di ciascun Comparto.

Titoli di stato e di enti pubblici emessi da o per conto del Governo degli stati seguenti:

Australia
Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Islanda
Irlanda
Irlanda del nord
Italia
Liechtenstein
Lussemburgo
Nuova Zelanda
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera

Organizzazioni internazionali

Banca Asiatica di Sviluppo (ADB)
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)
Banca Nordica per gli Investimenti (BNI)
Deutsche Ausgleichsbank (DTA)
Eurotima
International Finance Corporation (IFC)
Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW)

Appendice IV

Stime della compensazione della diluizione

Stime della compensazione della diluizione in base ai titoli detenuti in ciascun Comparto e alle condizioni di mercato nel periodo di validità del presente Prospetto e numero di occasioni in cui è stata applicata la compensazione della diluizione nel periodo compreso tra l'11 gennaio 2013 e il 17 maggio 2013:

Comparto	Stima della compensazione della diluizione applicabile alle vendite	Stima della compensazione della diluizione applicabile ai riscatti	Numero di giorni in cui la compensazione è stata applicata durante il period
Pan European Accelerando Fund [^]	0,30%	-0,25%	0
UK Extended Alpha Fund	0,70%	-0,20%	0
Absolute Return Bond Fund	0,15%	-0,15%	3
Target Return Fund	0,15%	-0,15%	4
UK Mid 250 Fund	0,75%	-0,25%	4
Global Emerging Markets Equity Fund	0,40%	-0,45%	2
UK Equity Alpha Income Fund	0,70%	-0,20%	1
Pan European Equity Dividend Fund	0,35%	-0,20%	3
China Opportunities Fund	0,45%	-0,45%	2
American Extended Alpha Fund	0,15%	-0,15%	5
Global Equity Income Fund	0,35%	-0,30%	2
Emerging Market Local Fund	0,25%	-0,25%	3
UK Absolute Alpha	0,80%	-0,30%	3
Global Extended Alpha	0,30%	-0,25%	2

I dati aggiornati delle stime della compensazione della diluizione saranno pubblicati nel sito

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund.

Appendice V

Performance dei Comparti (GBP)

Performance* al 31 dicembre 2012 valutata in sterline (su base *bid to bid price*, al netto delle commissioni, a reddito reinvestito al netto dell'aliquota base dell'imposta del Regno Unito). La performance annualizzata dalla data di lancio è valutata al 30 aprile 2013

Denominazione Comparto	Data di lancio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Performance annualizzata dalla data di lancio
Pan European Accelerando Fund[^]	luglio 2004	n/d	n/d	29,22	19,06	16,01	-28,34	23,61	22,83	-12,85	14,56	11,03
UK Extended Alpha Fund⁺	settembre 2004	n/d	n/d	20,88	20,33	16,23	-28,89	23,97	10,77	-2,48	14,97	9,57
Absolute Return Bond Fund	ottobre 2005	n/d	n/d	n/d	2,32	6,04	12,76	2,94	-1,20	0,59	0,48	3,11
Target Return Fund	aprile 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	14,15	44,40	-4,42	-4,28	-1,75	-2,75	5,52
UK Mid 250	settembre 2003	n/d	19,52	22,98	28,58	6,00	-30,53	37,95	27,09	-8,81	26,89	13,35
Global Emerging Markets Equity Fund	marzo 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	39,22	-37,88	59,26	25,21	-20,71	12,64	8,50
UK Equity Alpha Income Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	7,28	-23,09	13,02	15,28	1,38	18,29	7,95
Pan European Equity Dividend Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	11,42	-21,89	14,71	11,64	-5,25	17,45	6,97
China Opportunities Fund	marzo 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-43,55	58,65	20,81	-23,95	13,60	9,77
Global Equity Income Fund (Class 1)	giugno 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-19,34	18,54	22,82	-4,49	9,90	7,25
American Extended Alpha Fund	ottobre 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-7,32	23,65	12,69	7,56	9,85	10,79
Global Extended Alpha Fund	luglio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	21,44	20,88	-2,74	8,54	10,26
Emerging Market Local Fund	gennaio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	4,48	13,60	-5,17	7,12	9,93
UK Absolute Alpha Fund	settembre 2010	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	3,81	2,37	5,75

*Nota bene: la performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

+Precedentemente noto come Comparto UK Accelerando Fund

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund

Appendice V

Performance dei Comparti (Euro)

Performance* valutata in Euro (su base *bid to bid price*, al netto delle commissioni, a reddito reinvestito al netto dell'imposta). La performance annualizzata dalla data di lancio è valutata al 30 aprile 2013

Denominazione Comparto	Data di lancio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Performance annualizzata dalla data di lancio
Pan European Accelerando Fund [^]	luglio 2004	n/d	n/d	32,82	21,87	6,05	-45,09	33,31	26,68	-10,28	17,67	8,04
UK Extended Alpha Fund ⁺	settembre 2004	n/d	n/d	24,56	22,71	6,62	-45,98	34,91	14,86	0,04	18,40	6,92
Absolute Return Bond Fund	ottobre 2005	n/d	n/d	n/d	4,35	-2,73	-14,34	12,02	2,45	3,19	3,48	0,07
Target Return Fund	aprile 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	4,71	9,70	4,01	-0,75	0,79	0,15	2,28
UK Mid 250	settembre 2003	n/d	18,95	26,72	31,12	-2,77	-47,22	50,12	31,77	-6,46	30,68	11,14
Global Emerging Markets Equity Fund	marzo 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	27,72	-52,81	73,30	29,83	-18,66	16,01	5,57
UK Equity Alpha Income Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	-3,68	-43,01	21,90	18,86	4,65	21,52	3,68
Pan European Equity Dividend Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	1,83	-40,14	23,73	15,12	-1,94	22,04	4,04
China Opportunities Fund	marzo 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-56,75	71,10	24,59	-21,71	16,70	5,93
Global Equity Income Fund (Class 1)	giugno 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-38,20	27,77	26,73	-1,66	12,91	2,64
American Extended Alpha Fund	ottobre 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-28,99	33,36	16,21	10,73	12,84	7,01
Global Extended Alpha Fund	luglio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	30,98	24,66	0,13	11,49	8,70
Emerging Market Local Fund	gennaio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	12,70	17,15	-2,16	10,03	7,42
UK Absolute Alpha Fund	settembre 2010	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	6,49	5,43	7,09

*Nota bene: la performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

+Precedentemente noto come Comparto UK Accelerando Fund

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund

Appendice V

Performance dei Comparti (US\$)

Performance* valutata in dollari USA (su base *bid to bid price*, al netto delle commissioni, a reddito reinvestito al netto dell'imposta). La performance annualizzata dalla data di lancio è valutata al 30 aprile 2013

Denominazione Comparto	Data di lancio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Performance annualizzata dalla data di lancio
Pan European Accelerando Fund [^]	luglio 2004	n/d	n/d	15,26	36,24	17,58	-47,80	37,60	18,45	-13,18	19,51	9,17
UK Extended Alpha Fund ⁺	settembre 2004	n/d	n/d	8,09	37,18	18,22	-48,64	39,24	7,40	-3,20	20,25	7,67
Absolute Return Bond Fund	ottobre 2005	n/d	n/d	n/d	16,65	7,85	-18,56	15,62	-4,21	-0,15	5,09	1,36
Target Return Fund	aprile 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	16,10	4,29	7,36	-7,20	-2,47	1,71	2,95
UK Mid 250	settembre 2003	n/d	28,18	9,97	46,59	7,81	-49,82	54,94	23,21	-9,48	32,71	12,58
Global Emerging Markets Equity Fund	marzo 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	42,08	-54,80	76,93	20,05	-21,12	17,91	6,78
UK Equity Alpha Income Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	9,11	-44,45	26,94	11,77	0,64	23,72	5,11
Pan European Equity Dividend Fund	maggio 2006	n/d	n/d	n/d	n/d	12,90	-43,09	27,71	7,64	-5,11	23,95	4,43
China Opportunities Fund	marzo 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-58,92	76,26	15,83	-24,34	18,92	5,63
Global Equity Income Fund (Class 1)	giugno 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-41,31	31,62	17,81	-4,96	15,06	2,09
American Extended Alpha Fund	ottobre 2007	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	-32,56	37,37	8,04	7,00	14,99	5,06
Global Extended Alpha Fund	luglio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	34,92	15,89	-3,24	13,61	4,70
Emerging Market Local Fund	gennaio 2008	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	16,09	8,91	-5,38	12,13	4,73
UK Absolute Alpha Fund	settembre 2010	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	3,05	7,07	4,62

*Nota bene: la performance passata non è indicativa dei risultati futuri.

+Precedentemente noto come Comparto UK Accelerando Fund

[^] A partire dal 27 luglio 2013 il Comparto Pan European Accelerando Fund verrà indicato come Pan European Focus Fund

Appendice VI

Disponibilità di classi di Azioni e date di lancio

Comparti TSIF	Data di lancio del Comparto	Azioni a distribuzione netta			Azioni a distribuzione lorda			Azioni ad accumulazione netta				Azioni ad accumulazione lorda				Azioni a distribuzione netta
		Classe 1	Classe 2	Classe Z	Classe 1	Classe 2	Classe Z	Classe 1	Classe 2	Classe Z	Classe X	Classe 1	Classe 2	Classe Z	Classe X	
Absolute Return Bond Fund	ottobre 2005							√	√		TBC *	√	√		TBC *	
China Opportunities Fund	marzo 2007							√	√	√	TBC *				TBC *	
Global Emerging Markets Equity Fund	marzo 2006							√	√	√	√					
Global Equity Income Fund	giugno 2007	√	√	√				√	√	TBC *	TBC *				TBC *	TBC *
Pan European Accelerando Fund	luglio 2004							√	√	√						
Pan European Equity Dividend Fund	maggio 2006	√	√	√				√	√							
Target Return Fund	aprile 2006					√		√		√		√	√	TBC *	√	
UK Extended Alpha Fund	maggio 2003							√	√		√					
UK Equity Alpha Income Fund	maggio 2006	√	√	√												
UK Mid 250 Fund	settembre 2003							√	√	√	TBC *				TBC *	
American Extended Alpha Fund	ottobre 2007							√	√	TBC *		√				
Emerging Market Local Fund	gennaio 2008	√		√							TBC *	√	√	√	TBC *	
Global Extended Alpha Fund	gennaio 2008							√	√							
UK Absolute Alpha Fund	luglio 2008							√	√	√					√	

- La Data di lancio deve essere confermata dall'ACD

Appendice VII

Disponibilità delle Classi di Azioni Coperte

Comparti TSIF	Valuta di Riferimento	Azioni Hedged ad accumulazione lorda		Azioni Hedged a distribuzione lorda		Azioni Hedged ad accumulazione netta		Azioni Hedged a distribuzione netta		
		Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe X
Absolute Return Bond Fund	GBP	SEK USD	SEK USD							
		SEK Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)	SEK Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)							
Target Return Fund	EUR	CHF Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R) USD	CHF Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R) USD							
American Extended Alpha Fund	USD					EUR (R)	EUR (R)			
UK Absolute Alpha Fund	GBP					EUR USD Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)	EUR USD Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)			
Global Equity Income	USD					SGD Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)	EUR Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (P)	SGD Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (R)		AUD Lancio previsto a data da confermarsi da parte dell'ACD (P)

L'indicazione della lettera P dopo la Valuta Coperta sta a significare che la Classe di Azioni con Copertura è una Classe di Azioni con Copertura contro la Valuta del Portfolio; l'indicazione della lettera R dopo la Valuta Coperta sta a significare che la Classe di Azioni con Copertura è una Classe di Azioni con Copertura contro la Valuta di Riferimento.

Indirizzi

Società:

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Sede legale e amministrativa:

60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ

Amministratore autorizzato:

Threadneedle Investment Services Limited
60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ

Gestore:

Threadneedle Asset Management Limited
60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ

Depositario:

J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited
Chaseside, Bournemouth BH7 7DA

Dati del Servizio Clienti dell'Amministratore Autorizzato della società**Investitori del Regno Unito**

Indirizzo: Threadneedle Investment Services Limited
PO Box 10033 Chelmsford Essex CM99 2AL

Telefono (negoiazione e domande della clientela):
0845 113 0273

Fax (negoiazione): 0845 113 0274

Email (domande): questions@service.threadneedle.co.uk

Investitori Asiatici

Indirizzo: Threadneedle Investment Services Limited
International Financial Data Services 47, avenue
JF Kennedy L-1855 Luxembourg

Telefono (negoiazione e domande della clientela):
00852 3667 7111

Fax (negoiazione): 00 352 2455 29807

Email (domande): questions@service.threadneedle.co.uk

Tutti gli altri investitori

Indirizzo: Threadneedle Investment Services Limited
International Financial Data Services 47, avenue
JF Kennedy L-1855 Luxembourg

Telefono (negoiazione e domande della clientela):
0035 2464 010 7020

Fax (negoiazione): 00 352 2455 29807

Email (domande): questions@service.threadneedle.co.uk

(*Le telefonate possono essere registrate)

Conservatore

International Financial Data Services (UK) Limited
(autorizzata e disciplinata dalla "Financial Services
Authority", o FSA)
St Nicholas Lane
Basildon
Essex SS15 5FS

Consulenti Legali:

Eversheds
One Wood Street
London EC2V 7WS

Revisori:

PricewaterhouseCoopers LLP
7 More London Riverside
London SE1 2RT

Agenti incaricati dei pagamenti

Austria

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria

Germania

J.P. Morgan AG
Junghofstr.14
60311 Frankfurt am Main
Germania

Francia

BNP Paribas Securities Services
66 rue de la Victoire
75009 Paris
Francia

Lussemburgo

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo

Svizzera

BNP Paribas Securities Services, Paris, Zurich Branch,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

Belgio

J.P. Morgan Chase Bank Brussels
1, Boulevard du Roi Albert II
1210 Brussels

Italia

Allfunds Bank S.A.
filiale di Milano
via Santa Margherita, 7
Italy

State Street Bank S.p.A.
con sede legale in Milano
via Ferrante Aporti, 10
Italy

SGSS S.p.A.
con sede legale in Milano
via Benigno Crespi 19/A - MAC2
Italy

BNP PARIBAS Securities Services
succursale di Milano, Via Ansperto, 5
Italy

Agenti per le informazioni**Paesi Bassi**

Intertrust (Netherlands) B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Paesi Bassi

Spagna

Threadneedle Specialist
Investment Funds ICVC, munita delle autorizzazioni dovute
per la commercializzazione in Spagna, avente a tal fine il
numero di registrazione 482, a tal fine, nel Registro degli
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio esteri
tenuto dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), in conformità con il comma 15.2 della Legge
35/2003 del 4 Novembre 2003 in materia di Organismi di
Investimento Collettivo e successive modifiche.

L'elenco dei distributori locali autorizzati, nonché dei
comparti e delle classi di azioni che possono essere offerte
al pubblico in Spagna, è disponibile nel sito Web della
CNMV (www.cnmv.es)

Informazioni importanti:

Threadneedle Investment Services Limited, gestore ISA, Authorised Corporate Director e Unit Trust Manager. Registrato con il numero 3701768 in Inghilterra e nel Galles. Sede legale: 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ. Autorizzato e disciplinato dalla Financial Conduct Authority. Threadneedle è un marchio e sia il nome che il logo Threadneedle sono marchi o marchi registrati del gruppo Threadneedle. www.threadneedle.com